

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

335° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri	»	15
5 ^a - Bilancio	»	23
6 ^a - Finanze e tesoro	»	30
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	42
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	45
10 ^a - Industria	»	50
11 ^a - Lavoro	»	63
12 ^a - Igiene e sanità	»	73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	119
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	123
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	130
RAI-TV	»	141
Informazione e segreto di Stato	»	143
Sul ciclo dei rifiuti	»	144
Anagrafe tributaria	»	148
Riforma bilancio statale	»	152

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	156
4 ^a - Difesa - Pareri	»	158
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	159

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	160
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

279ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Fassino, per l'interno Testa e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale illustra il disegno di legge, analogo ad altre iniziative adottate in passato. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Consente la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno precedente.

Il sottosegretario TESTA dichiara che il Governo aveva da tempo anticipato la presentazione di un testo sostitutivo dell'articolo 15 del di-

segno di legge n. 2425. Tale iniziativa è stata fatta propria ora dal relatore (emendamento 15.100). Con tale disposizione, egli confida, è possibile concludere l'esame del disegno di legge.

Si associa il relatore GUERZONI.

Il presidente VILLONE avverte che sull'emendamento predetto e sui subemendamenti presentati sarà chiesto il parere della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il senatore BESOSTRI ricorda di aver riferito sul disegno di legge e di aver espresso numerose riserve sui principi e criteri direttivi della delega. Ricorda altresì di aver concluso ravvisando l'opportunità di acquisire alcuni chiarimenti dal rappresentante del Governo.

Il senatore ROTELLI sottolinea l'importanza delle osservazioni svolte dal relatore e delle innovazioni introdotte, prima tra queste la soppressione dell'obbligo del non riscosso come riscosso. Il senatore GUERZONI si sofferma a sua volta sul rapporto che verrà a stabilirsi con i soggetti privati incaricati del servizio di riscossione. Raccomanda a tale proposito che i nuovi concessionari siano in grado di seguire le complesse vicende giudiziarie collegate a questo servizio, a beneficio degli utenti.

Il presidente VILLONE, considerata la complessità delle questioni affrontate, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

Il sottosegretario MARONGIU manifesta la propria piena disponibilità a proseguire in altra occasione l'esame del disegno di legge ed a fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore GASPERINI auspica che il dibattito sull'argomento sia approfondito, trattandosi di aspetti di competenza della 1ª Commissione, sotto il profilo del pari trattamento fiscale dei cittadini.

Il presidente VILLONE dà al riguardo assicurazioni.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sul comma 5 dell'articolo unico, che reputa non applicabile alle regioni a statuto speciale.

Coglie l'occasione per lamentare che alcune operazioni di semplificazione amministrativa determinino invece ulteriori aggravii formali a carico del contribuente. È il caso, ad esempio, degli adempimenti prescritti per il pagamento dell'imposta di registro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il sottosegretario FASSINO fa presente che la legge comunitaria per il 1998 è stata tempestivamente presentata dal Governo. Ricorda poi che il nostro paese presentava, fino al 1995, notevoli ritardi nel recepimento degli atti normativi comunitari. Tale situazione è stata corretta con la legge comunitaria precedente, con la quale è stata data attuazione a un gran numero di direttive, per cui l'Italia al momento si situa, sotto questo profilo, nella media dei paesi comunitari. Ricorda poi che le regioni sono abilitate a recepire direttamente alcuni atti normativi comunitari e, in base ai criteri applicati nell'ambito dell'Unione, occorre che tutti questi enti procedano agli adempimenti necessari affinché l'Italia possa considerarsi in condizione di osservanza. Il Governo sta svolgendo ogni pressione affinché le regioni ancora ritardatarie si pongano in linea con le altre. Preannuncia poi l'intenzione del Governo di introdurre modifiche nell'*iter* legislativo della legge comunitaria, prevedendo una apposita sessione da tenersi all'inizio di ciascun anno. Alle direttive comunitarie si potrà così in via ordinaria dare attuazione attraverso lo strumento apposito, senza escludere iniziative specifiche in caso di argomenti di particolare rilevanza o circoscritti a settori determinati. Auspica inoltre che una semplificazione delle operazioni di recepimento possa intervenire attraverso l'incremento delle attuazioni a carattere amministrativo.

Soffermandosi poi sul contenzioso, informa che sono pendenti 20 procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, su un totale di 121 relative a tutti i paesi comunitari. Sono in atto iniziative per comporre in via consensuale tali vertenze ed in dodici ipotesi l'*iter* appare piuttosto avanzato. L'Italia nel periodo 1987-1998 ha subito dodici condanne definitive da parte degli organi giudiziari comunitari a seguito di procedure d'infrazione, vertenze in ogni caso sanate con successive misure. Nei confronti dell'Italia sono state avviate 52 procedure di «messe in mora», le quali solitamente precedono l'inizio di vere e proprie procedure di infrazione. Anche relativamente a tali ipotesi, sono state avviate trattative per comporre pacificamente le relative questioni. Avviandosi alla conclusione sostiene poi l'opportunità di introdurre presso i due rami del Parlamento procedure di filtro legislativo onde verificare la conformità

dei progetti di legge alla normativa comunitaria e scongiurare così il rischio di approvazione di norme contrastanti con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Governo ha interessato al riguardo le Presidenze delle due Camere, le quali hanno manifestato piena disponibilità e sensibilità.

Il senatore BESOSTRI segnala al rappresentante del Governo ulteriori richieste di chiarimento. Il sottosegretario FASSINO si riserva di far pervenire alla Commissione precise informazioni al riguardo.

Il senatore GUERZONI chiede se possa essere introdotto nel disegno di legge comunitaria, una norma di modificazione di un decreto legislativo di attuazione di una direttiva prevista in una precedente legge comunitaria.

Il presidente VILLONE esprime in proposito riserve di carattere procedurale, ritenendo che, qualora si intendesse modificare una pluralità di atti attuativi, il contenuto delle future leggi comunitarie potrebbe diventare assai complesso. Il sottosegretario FASSINO, prescindendo dal merito del problema, rileva che occorre in ogni caso che l'attuazione legislativa rimanga rispettosa della disciplina europea.

Il senatore MAGNALBÒ manifesta apprezzamento per le dichiarazioni del sottosegretario in relazione alla progettata sessione comunitaria e all'introduzione di un'istanza-filtro nell'ambito delle Camere. Auspica poi che il Parlamento affronti in modo organico le materie comunitarie ritenendo che almeno in una delle due Camere si possa potenziare una vocazione in questa direzione.

La senatrice BUCCIARELLI osserva a sua volta che i possibili contrasti o interferenze tra le normative di attuazione debbono essere valutati dalle Commissioni di settore, particolarmente nelle tematiche di carattere economico. In relazione poi ai casi, segnalati dal Sottosegretario, di inadempimento da parte di alcune regioni, si chiede se non possano essere adottate normative statali a carattere sostitutivo.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione infine conviene di fissare a martedì 14 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3217) Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti

(Discussione e approvazione)

Riferisce il senatore MAGGIORE, il quale dà conto del contenuto del disegno di legge, delle decisioni giurisprudenziali intervenute nella

materia e dell'esigenza di allineare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei. Conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUERZONI, a proposito dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si chiede se tale previsione sia in linea con l'appartenenza dell'Italia al Trattato di Schengen.

Sull'argomento interviene anche il senatore PINGGERA, segnalando la difficoltà degli studenti italiani che risiedono all'estero, i quali sono sottoposti all'obbligo del rinnovo annuale del passaporto. Auspica quindi una normativa che consenta loro il rinnovo esteso alla durata del corso legale degli studi, con l'eventuale decadenza dal beneficio in caso di mancata prosecuzione dei medesimi.

Il relatore MAGGIORE fa presente che l'innovazione contenuta nel disegno di legge, per quanto riguarda la validità del passaporto dei cittadini che non hanno ancora soddisfatto gli obblighi militari, si limita a fare salva la condizione di coloro che risiedono all'estero in posizione coscrizionale regolare. Precisa poi, e con lui consente il sottosegretario FASSINO, che in ogni caso i giovani in questione hanno l'onere di chiedere annualmente il rinvio della chiamata alle armi per motivi di studio. Su questa disciplina non svolge alcuna influenza l'appartenenza dell'Italia al Trattato di Schengen.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore LUBRANO DI RICCO, il presidente VILLONE fa notare che la questione della validità del passaporto attiene comunque alla permanenza in paesi diversi da quelli comunitari. Il senatore ANDREOLLI preannuncia il proprio voto favorevole e invita a non considerare questioni che non si riferiscono al contenuto specifico del disegno di legge. Il senatore PINGGERA insiste comunque perchè vengano chiariti gli aspetti indicati, dal momento che il possesso di un passaporto valido è necessario per instaurare qualsiasi rapporto di lavoro all'estero.

Il PRESIDENTE, accertato che nessuno dei commissari intendeva presentare emendamenti, pone quindi in votazione i singoli articoli del disegno di legge, che vengono approvati. È altresì approvato il disegno di legge nel suo complesso.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che l'orario della successiva seduta della Commissione, prevista per giovedì 2 luglio, alle ore 15, è anticipato alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554**

Art. 15.

All'emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: «punti di accoglienza provvisori», inserire le seguenti: «opportunamente sorvegliati».

15.100/3

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» inserire le seguenti: «I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati».

15.100/2

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: «la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato» aggiungere le seguenti: «sorvegliato».

15.100/4

TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All'emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: «amministrativo» e sostituire le parole: «con esclusione del tempo» con le altre: «incluso il tempo».

15.100/5

LUBRANO DI RICCO

15.100/6 (Identico al subemen. 15.100/6)

DIANA Lino

15.100/7 (Identico al subemen. 15.100/6)

MARCHETTI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture».

15.100/8

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15-...»

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia ossibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 7, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40 In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 7.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge

30 ottobre 1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e successiva norma di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro-capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonché per l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno».

15.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 1° LUGLIO 1998

310ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0089º)

La senatrice BONFIETTI chiede che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione valuti una richiesta che perviene dalla commissione delle donne elette alla provincia di Roma per un incontro in merito al disegno di legge n. 2675 e congiunti, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Il senatore PREIONI preannunzia il proprio assenso alla richiesta subordinatamente alla riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2675 e congiunti.

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea che da un ragguardevole lasso di tempo non si procede a convocare l'Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C02ª, 0002º)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore BUCCIERO ritiene che il fine di tutela dell'acquirente cui si ispira la direttiva 94/47/CE riguardi tutte le forme di acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili e non dovrebbe essere circoscritta alla tutela della multiproprietà residenziale. Tale assunto gli appare confortato anche dal tenore dei considerando premessi alla direttiva stessa – in particolare i punti 5) e 6) – oltre che dal testo degli articoli 1 e 2 della medesima. La direttiva è pertanto finalizzata a disciplinare i diversi diritti di multiproprietà che riguardano direttamente o indirettamente l'acquisto del diritto di godimento fra cui – in particolare – anche la multiproprietà diretta immobiliare, azionaria, nelle sue diverse specificazioni o anche azionaria alberghiera o ancora la multiproprietà di beni mobili registrati di elevato valore come le barche. L'articolo 41 della legge delegante, n.128 del 1998, a sua volta, si limita a indicare i principi e i criteri direttivi mutuati pedissequamente dalla direttiva e da nessuno di tali principi e criteri può dedursi che la tutela possa riguardare l'una o l'altra forma di multiproprietà. Lo schema di decreto legislativo in titolo è purtroppo centrato unicamente sulla disciplina della multiproprietà residenziale e, in tale senso, effettua una trasposizione certamente limitativa della direttiva 94/47/CE. Il Governo non ha saputo cogliere l'occasione per realizzare un intervento normativo globale che tenesse conto anche dei contributi ad alto livello che sulla materia della multiproprietà sono stati forniti: tra questi, quello della cosiddetta commissione Irti, istituita nel 1985, e dei tanti studi riferiti allo stesso argomento. Ribadisce che la scelta del Governo, troppo settoriale e limitata finirà per creare le condizioni per il ricorso a ulteriori combinazioni negoziali, suscettibili di sottrarsi alla disciplina proposta e tali da vanificare quelle esigenze di tutela dell'acquirente che invece lo schema di decreto legislativo e la direttiva medesima si prefiggono. Venendo, più in particolare, a trattare dell'articolato, il senatore Bucciero ritiene che gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto non paiono sufficienti per la tutela dell'acquirente di multiproprietà azionaria nella quale l'acquirente non è multiproprietario perchè azionista nè azionista perchè multiproprietario, ma multiproprietario e azionista, mentre l'articolo 7 sull'obbligo di fideiussione non offre sufficienti garanzie ed inoltre l'articolo 2, comma 1, lettera c), il n. 1) contiene – a suo giudizio – una insoddisfacente delimitazione dell'attività definitoria dell'immobile oggetto del contratto. Conclude mettendo in evidenza che il rischio del non voler estendere la tutela oltre quella della multiproprietà residenziale è quello di rendere inutile in tempi brevi la tutela stessa: è infatti prevedibile che in un breve volgere di tempo i costruttori, ritenendo eccessivamente tutelato l'acquirente di questi diritti reali, orienteranno le loro offerte su forme di godimento diverse da quelle che oggi si vuole disciplinare con il decreto, senza contare le gravi incertezze interpretative e i problemi che prevedibilmente si creeranno nell'andamento delle attività negoziali che sulla materia interesseranno i cittadini dei diversi paesi membri dell'Unione e anche di quelli che non ne fanno parte.

Il senatore RUSSO, pur prendendo atto delle puntuali e pertinenti osservazioni svolte dal senatore Bucciero, chiarisce nuovamente che la

direttiva di cui il provvedimento in titolo si propone l'attuazione nasce con una portata già limitata, in quanto tende a realizzare solo l'informazione dell'acquirente e la disciplina del diritto di recesso. Mentre conviene sulla constatazione che l'oggetto della tutela e dell'informazione vada esteso ai diritti di godimento sia personale che reale, esprime perplessità circa la formulazione dell'articolo 1 il quale appare suscettibile di determinare non pochi equivoci e dubbi interpretativi nel definire l'oggetto del contratto. Vorrebbe fosse chiarito che le disposizioni del decreto legislativo si applicheranno a tutti i contratti mediante i quali vengono costituiti o trasferiti direttamente o indirettamente diritti attribuiti di un diritto personale o reale che attribuisce il godimento per uso di abitazione, anche turistico ricettivo, relativo a beni immobili, per un periodo non inferiore ad una settimana nell'arco di almeno tre anni, purchè il venditore agisca nell'ambito della sua attività professionale e l'acquirente agisca fuori da tale ambito; suggerisce una riformulazione dell'articolo 1 in tal senso, che – tra l'altro – supererebbe anche i rischi messi fondatamente in rilievo dal senatore Bucciero. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3, ribadisce le proprie perplessità in merito alla determinazione delle cause di nullità del contratto ivi previste, sembrandogli ultroneo stabilire la redazione per iscritto a pena di nullità, sanzione che dovrebbe essere riservata alla mancanza dei requisiti essenziali del contratto.

Seguono brevi interventi del senatore BUCCIERO e nuovamente del senatore RUSSO sulla applicabilità alla proprietà azionaria della riformulazione da lui proposta.

Il relatore CORTELLONI, tenuto conto della complessità della materia e della non chiara portata sia della direttiva che del provvedimento in discussione, dubita che nella sua formulazione, in particolare con riferimento al punto 5 dei considerando, la direttiva 94/47/CE ricomprenda la locazione e, in tal senso, prende atto della diversa opinione espressa dal senatore Russo. Ritiene che lo schema di provvedimento proposto dal Governo, in particolare per quanto attiene la parte definitoria del diritto oggetto del contratto – adempimento previsto dall'allegato alla direttiva 94/47/CE, lettera b) – abbia conseguito un risultato solo parziale e che permangano tutte quelle ambiguità ricostruttive della natura del contratto di multiproprietà che nemmeno la dottrina è riuscita a risolvere. Peraltro, il tenore delle disposizioni, di cui all'articolo 41 della legge n.128 del 1998, che reca i principi e i criteri direttivi della delega, esclude la possibilità di realizzare pienamente la direttiva: suggerisce pertanto che nel parere da rendere al Governo si preveda che, entro un termine ristretto, il Governo stesso provveda ad una compiuta disciplina della multiproprietà.

Il presidente ZECCHINO annuncia che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore Antonino CARUSO, alla luce delle molte osservazioni critiche che sono emerse ritiene opportuno un chiarimento sulla natura

del parere che la Commissione intende rendere, se favorevole con osservazioni, oppure contrario.

Dichiara, comunque, di condividere l'esigenza di una riscrittura dell'articolo 1 nel senso prefigurato dal senatore Russo ritenendo, anzi, che la totale insoddisfazione che il testo proposto dal Governo per tale articolo determina, si ripercuote poi su tutto l'impianto del provvedimento che ne costituisce lo svolgimento. Conclude sottolineando l'importanza che una corretta disciplina della multiproprietà riveste anche a fini economici con particolare riferimento al fatturato di tale settore, che si aggira attorno ai 1.500 miliardi all'anno, con ovvie esigenze di tutela degli utenti e rilevando, altresì, che l'esigenza di una regolamentazione è particolarmente sentita nel settore della multiproprietà delle barche ove solo due soggetti, uno di nazionalità greca e uno statunitense, si ripartiscono un fatturato di circa 3.500 miliardi annui, da cui gli italiani sono stati esclusi, nonostante l'importanza che la cantieristica riveste anche come punto di forza dell'economia del nostro Paese.

Il senatore RUSSO, dopo aver fornito ulteriori chiarimenti in merito all'articolo 1 dello schema di provvedimento annuncia il voto favorevole dei Democratici di sinistra per conferire al relatore un mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Dopo ulteriori interventi del relatore CORTELLONI e del senatore RUSSO la Commissione conferisce mandato al relatore a predisporre un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

142ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Fassino e Toia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del sottosegretario Fassino sulle prospettive dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e sugli sviluppi della politica estera e di sicurezza comune (PESC)**

(R046 003, C03ª, 0014ª)

Il sottosegretario FASSINO premette che nel Trattato di Amsterdam i punti più rilevanti per la politica estera e di sicurezza comune sono stati l'istituzione dell'Alto rappresentante, la creazione di una cellula di pianificazione e di monitoraggio, nonché l'integrazione tra Unione europea e UEO, assunta come obiettivo. A tal riguardo precisa che, durante la conferenza intergovernativa in cui fu negoziato il Trattato, l'Italia e altri cinque paesi chiesero di procedere immediatamente all'incorporazione dell'UEO nell'Unione europea, ma le resistenze di altri Stati condussero a prevedere l'integrazione solo come obiettivo, senza fissarne le tappe.

Per quel che concerne la figura dell'Alto rappresentante, è prevalente la tendenza a identificarla con il Segretario generale del Consiglio, introducendo un segretario generale aggiunto che si occuperebbe delle materie diverse dalla PESC; inoltre vi è una larga maggioranza favorevole ad attribuire a questa figura un profilo politico, anziché identificarla con un alto funzionario. L'Italia ha chiesto ed ottenuto che si attivassero le procedure per la creazione della cellula di pianificazione di monitoraggio, senza attendere la ratifica, affinché tale struttura sia pronta per funzionare già dal momento dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

Il processo di integrazione dell'UEO nell'Unione europea dovrebbe avvenire in tre tappe: l'unificazione delle strutture politico-istituzionali (segretariato, consiglio e assemblea parlamentare), l'unificazione delle strutture operative e, infine, la completa fusione. Il Governo si augura che nel semestre di presidenza italiana, iniziato oggi, sia possibile realizzare le prime due tappe; tuttavia sono evidenti gli ostacoli all'unificazione delle strutture operative, tenuto conto che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea fanno parte della NATO e della UEO, che viene contemporaneamente indicata come il possibile pilastro europeo della NATO stessa.

Rilevato che i concreti progressi della politica estera comune dipendono dalla volontà politica dei governi, il sottosegretario Fassino sottolinea che di fronte alla crisi del Kosovo l'Europa sembra muoversi con una coesione ben maggiore di quella dimostrata durante le crisi di Bosnia e di Albania. Il Governo italiano intende dare un forte impulso politico all'attività dell'UEO, durante il semestre di presidenza, accentuando la complementarità con la NATO e mettendo a disposizione dell'OSCE le proprie strutture operative. Inoltre si dovrà dimostrare un'effettiva capacità operativa nelle operazioni già in atto, cioè nello sminamento in Bosnia e nell'assistenza alla polizia albanese, che potrà essere estesa anche alle forze armate di quello Stato.

Durante il semestre di presidenza l'Italia cercherà inoltre di promuovere un coordinamento in ambito UEO di tutte le iniziative assunte in questi anni dagli Stati membri che hanno dato vita a unità militari miste, cui solitamente partecipano anche truppe di *partners* associati alla stessa UEO. Saranno inoltre organizzati un seminario italo-ucraino a Kiev sui temi della sicurezza europea, un seminario cui parteciperanno gli Stati dell'UEO e i paesi del Mediterraneo e un *forum* sui rapporti tra UEO e UE.

La senatrice SQUARCIALUPI si rallegra per l'impulso politico che il Governo intende dare all'UEO durante il semestre di presidenza, dal momento che in tale organizzazione gli aspetti tecnici prevalgono sempre su quelli politici. In realtà vi è una *lobby* militare che condiziona l'intera UEO, compresa l'Assemblea parlamentare: basti pensare che nel Comitato dei presidenti, in cui è l'unica rappresentante italiana, restò completamente isolata allorchè propose che l'Assemblea si occupasse maggiormente di temi politici.

Il senatore JACCHIA domanda che cosa può concretamente fare l'UEO per la crisi del Kosovo, magari in collegamento con la NATO. Ricordato che l'Alleanza atlantica ha già ipotizzato otto livelli di intervento, chiede quali possibilità vi siano che si ponga in essere un'azione di *peace enforcing* e se, in tale ipotesi, sia necessaria un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il senatore PORCARI esprime apprezzamento per il programma della presidenza italiana, rilevando peraltro che anche l'auspicabile unificazione di UEO e Unione europea non colmeranno la lacuna determi-

nata dal fallimento della CED. Resta pertanto imprescindibile il rapporto transatlantico nella NATO, che costituisce tuttora il più valido baluardo per la sicurezza europea.

Per quanto riguarda la figura dell'Alto rappresentante della PESC, ritiene che debba essere senz'altro un politico da considerarsi alla stregua di Ministro degli esteri dell'Unione; appunto per tale ragione non pensa però che sia opportuno identificarlo con il Segretario generale del Consiglio. Fa notare infine alla senatrice Squarcialupi che una forte presenza militare in seno all'UEO è del tutto ovvia, trattandosi di un'organizzazione che si occupa quasi esclusivamente di problemi di sicurezza.

Il senatore ANDREOTTI, pur dichiarandosi piuttosto scettico sulle prospettive dell'UEO e della PESC, in considerazione delle esperienze pregresse, apprezza il tentativo di condurre in porto l'integrazione tra UEO e Unione europea, che peraltro incontrerà ostacoli difficilmente superabili. Sarebbe inoltre opportuno riconsiderare tutti gli organismi, ormai numerosi, che sono sorti in ambito europeo e che, una volta istituiti, hanno un'ovvia propensione a perpetuarsi; ciò nonostante sarebbe opportuno compiere uno sforzo per l'accorpamento e la riduzione del numero di tali organismi.

Infine sottolinea positivamente il maggior grado di convergenza che i governi europei hanno dimostrato recentemente in politica estera e, in conclusione, esprime apprezzamento per la forte volontà politica che sembra animare la presidenza italiana dell'UEO.

Il senatore GAWRONSKI giudica poco coraggiosa la posizione assunta dal Ministro degli esteri in una recentissima intervista, in cui ha affermato che l'Italia concederà le basi per azioni militari nel Kosovo soltanto se vi sarà un'espressa autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Chiede poi quali iniziative possa assumere la NATO in tale contesto, secondo il Governo italiano, senza una previa autorizzazione dell'ONU.

Il presidente BOCO ricorda che per molti anni i movimenti che rappresentano la stragrande maggioranza dei kossovari hanno chiesto un'autonomia paragonabile a quella di cui gode la popolazione di lingua tedesca nell'Alto Adige, mentre era di gran lunga minoritaria la frangia che reclamava l'indipendenza. Recentemente i rapporti di forza tra le due fazioni si sono sensibilmente modificati, a causa della piega presa dagli eventi, e il recente incontro del rappresentante degli Stati Uniti Holbrooke con i *leaders* dell'UCK può ulteriormente avvantaggiare i fautori della lotta armata, a scapito dei moderati come Rugova.

Chi ha realmente a cuore una soluzione pacifica della crisi dovrebbe escludere un intervento militare e puntare invece su misure che costringano Milosevic a trattare.

Il sottosegretario FASSINO dichiara anzitutto di condividere la posizione della senatrice Squarcialupi circa l'esigenza di dare contenuti politici all'UEO, dal momento che lo scarso peso avuto finora da questa

organizzazione dipende esclusivamente da un problema di volontà politica. Assicura poi che l'Italia segue costantemente gli sviluppi del Kosovo, anche nell'ambito del Gruppo di contatto, e considera prioritario fermare l'*escalation* militare ed evitare la frammentazione della *leadership* kossovara in numerose fazioni, nessuna delle quali costituirebbe un interlocutore credibile.

Peraltro la ragione per cui il rappresentante degli Stati Uniti Holbrooke ha incontrato i dirigenti dell'UCK è appunto il tentativo di coinvolgere tutte le fazioni in una *leadership* unitaria. L'Italia continua comunque ad appoggiare il professor Rugova e il suo tentativo di dare uno sbocco pacifico alla crisi mediante il dialogo politico con le autorità serbe. Il Governo insiste perchè tale negoziato sia senza precondizioni, ma anche con una pari dignità di tutte le parti, che non implica affatto il riconoscimento del principio di autodeterminazione.

Dopo aver sottolineato l'atteggiamento collaborativo finora mantenuto dalla Russia in seno al Gruppo di contatto, il sottosegretario Fassino espone le otto opzioni ipotizzate dalla NATO, facendo presente che per alcune di esse – come il dispiegamento di truppe in Albania e Macedonia – non occorre alcuna autorizzazione dell'ONU, ma soltanto il consenso dei paesi interessati. Per l'ipotesi estrema, consistente in un intervento aereo per fermare l'azione militare, sarebbe auspicabile una risoluzione del Consiglio di sicurezza, che non deve però essere considerata una sorta di alibi, ma piuttosto un passaggio necessario ad acquisire il massimo consenso possibile per un'operazione politicamente assai rischiosa. In ogni caso la soluzione politica è quella di gran lunga preferibile per tutti i governi interessati, compreso quello degli Stati Uniti.

Il presidente BOCO ringrazia il sottosegretario Fassino e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3296) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO)

(Discussione e rinvio)

Il presidente BOCO avverte che la 4ª Commissione ha espresso un parere favorevole sul disegno di legge in titolo, mentre la 1ª e la 5ª, che pure hanno trasmesso pareri favorevoli, li hanno accompagnati con osservazioni critiche per il ritardo con cui il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge relativo ad un evento prevedibile con largo anticipo, come indubbiamente è la presidenza di turno dell'UEO.

Riferisce alla Commissione la senatrice SQUARCIALUPI, che rinvia al precedente dibattito per i profili di politica estera e si associa alle osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione, osservando che – per una singolare coincidenza – l'*iter* parlamentare del disegno di legge inizia proprio nel primo giorno del semestre di presidenza italiana. Dà conto poi delle spese previste per tale evento, pari complessivamente a 6.100

milioni di lire, dei quali però solo 1.651 si riferiscono ad attività direttamente connesse con il semestre di presidenza, mentre la parte di gran lunga prevalente riguarda ristrutturazione di locali, allestimenti ed arredi per il palazzo della Farnesina e la Scuola di Polizia, che sarà sede della riunione dei Ministri della difesa.

Al riguardo osserva che, almeno per il primo tipo di spese, si sarebbe potuto adeguare il bilancio preventivo alle maggiori esigenze; inoltre, come ha osservato la 5ª Commissione, anche gli interventi previsti per la sede del Ministero si sarebbero potuti realizzare con sufficiente anticipo, senza richiedere alcuna deroga alle norme di contabilità. Considerato che non è certo la prima volta che il Ministero incorre in una simile censura, si potrebbe concludere addirittura che la Farnesina determini artificialmente situazioni di urgenza al solo fine di sottrarsi alle norme di contabilità dello Stato.

In definitiva, se ritiene che la legge e il regolamento di contabilità vigenti siano inapplicabili, il Governo dovrebbe proporre una radicale modifica; ma finchè tali atti resteranno in vigore, debbono applicarsi a tutti i Ministeri, inclusa la Farnesina, fatta eccezione per i soli casi in cui la deroga sia giustificata da obiettive situazioni di emergenza.

Infine la relatrice fa presente che la relazione tecnica si presterebbe anche a considerazioni critiche sulla congruità delle spese, che è comunque difficile valutare data la genericità delle indicazioni.

Il presidente BOCO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CORRAO, benchè non abbia alcun dubbio sulla correttezza e sulla utilità degli interventi proposti, ritiene inaccettabile il metodo seguito dal Governo e propone di riportare tutto in un alveo di normalità legislativa. Occorre cioè che le opere necessarie per ospitare i vari incontri previsti siano effettuate dagli organismi tecnici competenti, nel rispetto delle norme vigenti, con qualche limitata deroga che deve essere di caso in caso motivata. Peraltro anche la scelta degli interventi appare discutibile, poichè con la spesa sottoposta al Parlamento si sarebbe potuto finanziare lavori strutturali di ben altra entità, anzichè allestire strutture mobili che sono forse più adatte ai festival dei partiti politici.

Il senatore PORCARI considera inammissibile che il Parlamento debba discutere del disegno di legge in esame quando il semestre di presidenza, cui si riferisce, è già iniziato. Si chiede poi per quale ragione si debba attingere a tali fondi per spese riguardanti la Scuola di Polizia, dal momento che a Roma ci sono certamente istituti pubblici più adatti a ospitare incontri internazionali.

Nella relazione tecnica sono indicate spese minute a cui si sarebbe potuto forse far fronte con i normali capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa, piuttosto che addirittura far ricorso agli stanziamenti previsti dal disegno di legge per pagare gli straordinari ai propri autisti. Per quanto riguarda invece la realizzazione di opere infrastrutturali, ritiene opportuna l'approvazione di un'apposita

legge, che però il Governo avrebbe avuto l'obbligo di presentare in tempi tali da consentire la realizzazione delle opere prima dell'inizio del semestre.

Il senatore RUSSO SPENA, premesso che il Gruppo di Rifondazione Comunista è molto favorevole al rafforzamento delle istituzioni europee di sicurezza, rileva che la pregevole relazione di taglio politico con cui il Governo presenta il disegno di legge al Parlamento non ha alcun rapporto con il contenuto degli articoli. A questo punto occorre forse invitare il Ministero degli affari esteri a rientrare nelle regole che presiedono all'attività legislativa: anzichè presentare per ogni evento appositi disegni di legge recanti deroghe alle norme di contabilità di Stato, il Ministero deve distinguere tra le spese connesse all'attività istituzionale – come, nel caso di specie, quelle relative al semestre di presidenza dell'UEO – e gli interventi per le opere pubbliche.

Per quest'ultimo tipo di interventi anche il Ministero degli affari esteri, come tutte le altre amministrazioni pubbliche, deve rispettare le leggi in vigore. È quindi opportuno modificare il disegno di legge, circoscrivendone il contenuto alle spese riguardanti l'attività nel semestre di presidenza. I lavori straordinari per la sede del Ministero dovrebbero invece essere finanziati in altra sede, senza alcuna deroga alle norme di contabilità pubblica.

Il senatore TABLADINI ricorda che, nella legislatura in corso, già più volte la Commissione ha dovuto emendare analoghi disegni di legge, per ricondurre le spese della Farnesina in un contesto di maggior rigore e trasparenza. Tra l'altro, è in corso di discussione, sempre in sede deliberante, l'atto Senato 3119, che prevede uno stanziamento complessivo di 150 miliardi di lire per un programma indefinito di acquisti o ristrutturazioni di sedi all'estero basato su prezzi astronomici. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, ritiene che sia impossibile approvare il testo presentato dal Governo, senza profonde modificazioni.

Il senatore SERVELLO ricorda di aver partecipato a una discussione assai interessante sul disegno di legge che finanziò il Vertice mondiale dell'alimentazione, tenutosi a Roma nel 1996: anche in quell'occasione il Governo presentò all'ultimo momento un testo basato su ipotesi di spesa palesemente gonfiate. Si domanda poi come mai il Ministero non sia in grado di programmare le spese riguardanti eventi che si conoscono con largo anticipo. Anche i lavori di ristrutturazione della sede del Ministero potevano essere decisi per tempo e le relative spese, a suo avviso, avrebbero dovuto essere previste in bilancio.

Chiede poi per quale ragione i contratti di cui al comma 4 dell'articolo 2 dovrebbero durare fino a 12 mesi, cioè fino al 30 giugno 1999, se il semestre di presidenza italiana si concluderà il prossimo 31 dicembre.

Il senatore ANDREOTTI fa presente che il Ministero degli affari esteri è doppiamente condizionato dall'estrema visibilità del suo bilancio

e dal fatto che a Roma non esista un palazzo dei congressi. Peraltro, anche se è lecito nutrire riserve politiche per il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge, allo stato attuale è innegabile che vi sia un'obiettiva urgenza di autorizzare le spese relative a un semestre di presidenza già iniziato: propone pertanto di approvare senza modifiche il testo in discussione.

Il senatore RUSSO SPENA osserva che la posizione espressa dal senatore Andreotti avrebbe un senso solo se fosse possibile completare i lavori nel giro di pochissimo tempo; ma, se gli interventi di carattere edilizio non sono già iniziati, anche una rapidissima approvazione del disegno di legge difficilmente consentirebbe la conclusione dei lavori prima della fine del semestre.

Il senatore VOLCIC, pur riconoscendo l'importanza politica del semestre di presidenza italiana dell'UEO, dubita che in altri Stati tale occasione sia stata utilizzata per ristrutturare la sede del Ministero degli affari esteri. Sembra piuttosto che il disegno di legge in esame sia conforme ad una logica tutta italiana, per la quale occasioni come il Vertice G7 o i campionati mondiali di calcio diventano un pretesto per realizzare opere pubbliche con procedure d'urgenza.

Il senatore PIANETTA osserva che una lettura della relazione tecnica chiarisce le reali intenzioni del Governo: sono indicate come spese del semestre di presidenza italiana vari oneri per un totale di lire 1.651 milioni, mentre spese per 4.456 milioni sono elencate sotto il titolo «Preventivo per interventi, allestimenti ed arredi presso il Ministero degli affari esteri e la Scuola di Polizia». Dunque si tratta di spese di diversa natura, inserite nel provvedimento per evitare le ordinarie procedure amministrative, e sarebbe più corretto stralciarle, a meno che i lavori non siano già cominciati.

La senatrice DE ZULUETA dichiara di condividere le critiche della relatrice Squarcialupi e le osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione, che peraltro sono quasi identiche ad analoghi rilievi formulati verso il disegno di legge n. 3314, riguardante la celebrazione del 50 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Pur essendo innegabile che, nella situazione venutasi a creare, vi sia un'oggettiva urgenza di approvare il disegno di legge, è evidente che il Parlamento in questo modo condividerebbe la responsabilità di una sostanziale scorrettezza, che consiste nell'aggirare la legislazione vigente con l'alibi dell'urgenza. Pertanto ritiene preferibile la soluzione prospettata dal senatore Pianetta.

Il senatore BIASCO dichiara di non condividere tutti i rilievi formulati nei precedenti interventi, poichè non trova nulla di scandaloso nel fatto che il Ministero degli affari esteri abbia colto quest'occasione per poter effettuare lavori sicuramente utili, che in un contesto diverso sarebbe stato difficile realizzare. Occorrerebbe piuttosto riflettere sulla

rigidità del bilancio del Ministero, che lascia pochi margini per spese pur necessarie.

Il presidente BOCO dichiara chiusa la discussione generale. Ricorda poi che alle 16,30 è convocato il Parlamento in seduta comune, presso la Camera dei deputati, e pertanto invita la relatrice e il rappresentante del Governo a svolgere i loro interventi nella prossima seduta.

Il sottosegretario TOIA prende atto della richiesta del Presidente, ma desidera precisare sin d'ora che gli interventi sulla sede del Ministero e della Scuola di Polizia dipendono dalla scelta di tenere a Roma gli incontri previsti durante il semestre di presidenza: la scelta di una diversa sede, come l'esperienza dimostra, avrebbe comportato spese di gran lunga maggiori.

Il presidente BOCO, apprezzate le circostanze, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 1° LUGLIO 1998

143ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il ministro della sanità Bindi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C05ª, 0017º)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della sanità.**

(R046 001, C05ª, 0007º)

Il presidente COVIELLO, dopo aver osservato che l'audizione del Ministro della sanità appare opportuna anche in relazione al parere che la Commissione deve formulare sul disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ricorda che la Commissione ha sempre manifestato una particolare attenzione al processo di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria; i provvedimenti di ripiano dei disavanzi sommersi, che si sono succeduti fino al 1997 e i dati recenti sulla dinamica della spesa nel 1998 sembrano peraltro indicare che il processo appare in evoluzione e comunque si

è lontani dalla sua conclusione. La ricerca di razionalizzazione, peraltro, trova riscontro anche nell'esperienza dei principali Paesi occidentali ed è strettamente associata anche a ulteriori fattori, quali l'invecchiamento della popolazione e la rapida innovazione tecnologica. In proposito, occorre sottolineare che l'utilizzo efficiente di risorse finanziarie implica – attraverso l'eliminazione degli sprechi – la identificazione delle prestazioni oggetto di copertura pubblica e la possibilità di soddisfare un maggior numero di «bisogni» a parità di risorse; d'altro canto, la disponibilità limitata di risorse comporta l'esigenza di individuare le priorità di destinazione. Si deve ribadire quindi che gli interventi di razionalizzazione non si pongono in contrasto con l'approccio universalistico del sistema di protezione sanitaria, ma al contrario rendono possibile, nel presente contesto, la conservazione del modello prescelto già nel 1978.

Poichè il disegno di legge delega per la riforma del Servizio sanitario nazionale rafforza il percorso di razionalizzazione, l'oratore sollecita il Ministro affinché delinei il modello di erogazione dei servizi sanitari che il Governo intende perseguire. Nella relazione al disegno di legge di delega, si conferma la necessità di introdurre criteri aziendalistici nell'erogazione delle prestazioni. In Italia, peraltro, sembrano costituirsi realtà regionali con approcci molto diversificati al problema. Un altro punto qualificante della delega è costituito dal completamento del processo di regionalizzazione: si tratta di valutare il ruolo delle regioni, considerando attentamente i profili finanziari associati all'attribuzione di responsabilità sempre più incisive nella gestione della politica sanitaria. Del resto lo stesso Documento di programmazione economico-finanziario individua nel «patto di stabilità interno», che mira al più ampio coinvolgimento nella definizione degli obiettivi di finanza pubblica del Paese, una delle esigenze fondamentali del prossimo triennio.

Si sofferma, infine, sulla necessità di valutare la compatibilità delle misure incentivanti, dirette a modificare il comportamento degli operatori, con le caratteristiche del sistema e con i vincoli esistenti: si rischia altrimenti di produrre risultati non in linea con quelli sperati. Poichè indicazioni recenti sembrano evidenziare risultati piuttosto lontani dalle previsioni, è interessante acquisire dal Ministro elementi informativi sui risultati del primo semestre di applicazione delle disposizioni relative alla libera professione intramuraria adottate con lo scorso provvedimento collegato; se ci fosse una conferma del divario, occorrerebbe valutare le cause di esso, anche al fine di approfondire gli effetti finanziari di alcuni dei criteri di delega.

Il ministro BINDI ricorda che è stato recentemente presentato il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, nel quale vengono esposti gli obiettivi del Governo per il rafforzamento degli strumenti necessari al perseguimento della tutela della salute; la razionalizzazione e una migliore definizione degli strumenti esistenti vengono perseguiti, quindi, attraverso il disegno di legge di delega. Dopo aver rilevato che l'esame presso la Camera dei deputati ha ampliato il testo proposto inizialmente dal Governo, precisa che esso mira principalmente alla definizione di un nuovo quadro istituzionale, che consenta di completare il

percorso verso la completa regionalizzazione; ricorda, peraltro, che nel settore sanitario l'assegnazione di autonomia finanziaria e amministrativa è tra le più ampie fino ad ora realizzate. La funzione della regione rimane quella di principale soggetto programmatore, cui vengono affiancate le autonomie locali (in particolare i comuni). Il coinvolgimento dei comuni nella programmazione si coniuga con un impegno finanziario per la copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla loro partecipazione, rendendo così effettivo il legame tra decisione di spesa e individuazione delle risorse. Per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato, rappresentato dal Ministero della sanità, e le regioni, osserva che il crescente divario nella qualità dell'assistenza sul territorio nazionale richiede la definizione di maggiori poteri di intervento a garanzia dei livelli uniformi di assistenza, anche attraverso la previsione di poteri sostitutivi, qualora si rilevi inerzia da parte delle regioni.

Si sofferma successivamente sulla necessità di individuare strumenti adeguati che rendano compatibili gli obiettivi di assistenza universalistica con la limitatezza delle risorse a disposizione; a tal fine, anche per evitare l'esclusione di gruppi di soggetti e limitare così la tutela della salute, si intende introdurre un meccanismo di selezione delle prestazioni erogate a carico dello Stato in base all'efficacia e all'appropriatezza delle stesse; il Piano sanitario nazionale, quindi, individua le prestazioni che si ritengono più efficaci, anche in base alle esigenze specifiche di determinati territori e classi di popolazione e diventa uno strumento di limitazione per le regioni e di definizione dell'intero quadro finanziario. Nel ricercare un ulteriore perfezionamento del criterio di ripartizione delle risorse tra regioni, si propone l'introduzione del finanziamento attraverso la quota capitaria ponderata, riconoscendo così che il costo di erogazione di una prestazione può risultare diverso nelle varie realtà territoriali. Sottolinea peraltro che il medesimo parametro regolerà la ripartizione delle risorse alle unità sanitarie locali, mentre il rapporto fra queste e gli erogatori avverrà in base alle prestazioni effettivamente erogate, valutate applicando le tariffe. A tale riguardo, la delega sollecita una riflessione sul sistema di finanziamento a tariffa che, pur avendo indubbiamente comportato risultati positivi (eliminazione del finanziamento su base storica e introduzione di elementi di uniformità di valutazione), ha prodotto anche la penalizzazione dei servizi non tariffabili e la dilatazione di quelli tariffabili, disincentivando l'innovazione tecnologica. Poiché alcune rilevazioni dimostrano che l'introduzione della remunerazione a tariffa ha comportato la crescita rilevante della spesa ospedaliera, soprattutto nelle aziende scorporate, la delega prevede l'introduzione di tetti di spesa, attraverso l'affidamento di volumi fissi di prestazioni a ciascuna azienda. Rimane, peraltro, aperta la questione della difficoltà di misurare la qualità delle prestazioni nel caso di remunerazione standardizzata attraverso le tariffe.

Per ciò che concerne il personale del Servizio sanitario nazionale, sottolinea che occorre introdurre alcuni elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro, che tengano conto delle peculiarità dell'attività svolta. In particolare, appare opportuno procedere, seppur gradualmente e tutelando la libertà di scelta dell'individuo, a definire un rapporto di esclusi-

vità per la dirigenza medica, eliminando così la possibilità di operare in strutture concorrenti. A tal fine, peraltro, dovranno essere attivate risorse aggiuntive, ma il superamento dell'anomalia illustrata consentirà successivamente rilevanti risparmi di spesa. Il medico di famiglia, inoltre, pur conservandosi il rapporto convenzionale, deve diventare un «educatore» della domanda sanitaria e assumere le caratteristiche di ordinatore della spesa, non solo per la farmaceutica, ma anche per le prestazioni specialistiche e ospedaliere.

Si sofferma su ulteriori aspetti rilevanti del provvedimento, tra cui ricorda la ridefinizione del rapporto con l'università, attraverso una selezione qualitativa e quantitativa degli accessi alla formazione medica, la riforma della sanità penitenziaria, per ricondurla al più generale contesto del servizio sanitario nazionale e ridurre gli attuali elevati costi, il coordinamento della ricerca biomedica.

Dopo aver ricordato che la delega costituisce un provvedimento collegato alla finanziaria, sottolinea che essa introduce disposizioni che consentono di realizzare il processo di razionalizzazione e le misure di riduzione della spesa dei passati provvedimenti collegati; l'atteso contenimento consente peraltro di prevedere che dall'esercizio della delega si abbia un effetto finanziario complessivamente neutrale. Rilevata la costante diminuzione della incidenza della spesa sanitaria (con l'eccezione del 1997) rispetto al prodotto interno lordo degli ultimi esercizi, precisa che essa risulta sotto controllo in relazione alle risorse disponibili. Sull'indebitamento delle regioni, precisa che esso dipende in modo determinante dal grado di applicazione delle riforme; i dati dimostrano, infatti, che il processo riformatore ha avuto una reale efficacia nel contenimento della spesa e consente alle regioni che lo applicano di ridurre il ricorso all'indebitamento. Per quanto riguarda la regolazione degli oneri per il ripiano dei disavanzi pregressi, sottolinea che non appare opportuno porre a carico delle regioni gli oneri aggiuntivi non riconducibili a prestazioni sanitarie; in particolare, fa riferimento a partite di giro per il bilancio dello Stato – ad esempio l'aumento dell'IVA sui farmaci o gli oneri previdenziali – che comportano costi effettivi a carico delle regioni. Dopo aver ricordato che il Piano sanitario nazionale prevede un aumento del 3 per cento per il triennio delle dotazioni finanziarie del Servizio sanitario, ritiene opportuno valutare la possibilità di individuare più ampie dotazioni di risorse, anche per completare i piani di investimento dell'edilizia sanitaria.

Il senatore TAROLLI, dopo aver rilevato che non è sufficientemente chiaro l'obiettivo strategico che si intende perseguire, in particolare nei nuovi rapporti istituzionali prospettati, sottolinea che il coinvolgimento delle realtà comunali nella programmazione sanitaria potrebbe esaltare i conflitti che hanno in parte paralizzato il percorso di razionalizzazione, stravolgendo un equilibrio che ha fornito risultati estremamente positivi.

Il senatore VEGAS si sofferma sulla contraddizione tra gli obiettivi della delega, come illustrati dal Ministro, e il contenuto effettivo del di-

segno di legge, in cui vi sono misure che alterano il percorso di razionalizzazione intrapreso. A titolo di esempio ricorda la centralizzazione, rappresentata dall'inserimento delle agenzie, le cui competenze si sovrappongono alla autonomia regionale, e l'interferenza dei poteri dei distretti e dei comuni con l'autonomia delle aziende sanitarie. La mancanza di chiarezza negli strumenti individuati comporta, a suo avviso, un aumento della spesa sanitaria complessiva. Sottolinea, inoltre, la contraddizione tra il sistema di remunerazione a tariffa e il criterio del ripianamento a piè di lista indicato nel disegno di legge delega. In relazione agli interventi sul personale, osserva che alcuni di essi comportano maggiori spese, non quantificate nè coperte e sollecita, infine, indicazioni in ordine alla possibilità di introdurre un *budget* per i medici di famiglia.

Il senatore VIVIANI, dopo aver rilevato che il livello dei servizi sanitari è sempre più differenziato sul territorio nazionale, sottolinea che i criteri della delega – in particolare i criteri di finanziamento e il trasferimento dei poteri – tendono ad accentuare tali differenze; vi è quindi l'esigenza di rafforzare il ruolo dello Stato, individuando poteri che consentano di assicurare una maggiore uniformità delle prestazioni. Sollecita inoltre indicazioni sulla dinamica della spesa farmaceutica, anche in relazione al recente dibattito sollevato dall'industria di settore.

Il senatore MARINO ritiene opportuno approfondire in modo adeguato il problema di rendere coerente l'obiettivo della uniformità delle prestazioni sanitarie a livello nazionale con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. Richiamandosi anche a quanto rilevato in una recente nota del Servizio del Bilancio del Senato, osserva che la questione principale da affrontare in relazione allo stesso disegno di legge delega in esame presso la Commissione competente è proprio quella della individuazione degli stanziamenti idonei in relazione alle esigenze. Chiede, inoltre, se si preveda di reperire ulteriori risorse attraverso l'applicazione del «sanitometro».

Il senatore MORANDO, con riferimento al problema già sollevato dal senatore Marino e segnalato nella nota citata del Servizio del Bilancio, osserva che, al fine di evitare possibili contraddizioni tra le scelte di politica sanitaria e il volume delle risorse finanziarie disponibili, appare opportuno individuare le forme di un raccordo tra le decisioni assunte in sede di Piano sanitario nazionale e quelle adottate, in sede di bilancio, per la spesa sanitaria.

Per quanto concerne il disegno di legge delega, ritiene che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati pongano rilevanti problemi di carattere finanziario, segnalati del resto dalla stessa Commissione bilancio della Camera. È dell'avviso, pertanto, che sia necessario acquisire una integrazione della relazione tecnica relativa a tali modificazioni, che consenta di valutare se, pur in presenza di norme sicuramente onerose, come ad esempio quelle concernenti il pensionamento anticipato dei dirigenti medici e gli incentivi per il personale, sia possibile mante-

nere quell'equilibrio finanziario che è indicato tra i criteri della delega.

Il senatore FERRANTE ricorda che, nel corso delle audizioni svolte sul Documento di programmazione economico-finanziaria, i rappresentanti delle regioni hanno affermato con grande determinazione che la soluzione del problema dei debiti pregressi delle aziende sanitarie costituisce una condizione essenziale per la realizzazione di un processo di razionalizzazione della spesa sanitaria. Chiede, pertanto, quali interventi siano stati ipotizzati dal Governo, nell'ambito di quanto indicato nello stesso Documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento al cosiddetto «patto di stabilità interno».

Il ministro BINDI ritiene che la piena partecipazione dei comuni al processo decisionale in materia sanitaria debba essere valutata con favore in considerazione delle funzioni che la legge attribuisce ai sindaci in tale settore e al fine di istituzionalizzare e rendere trasparenti forme di partecipazione già esistenti. Del resto, tale ipotesi è stata già esaminata e accolta in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-comuni.

Respinge, quindi, la critica che è stata rivolta alla impostazione del disegno di legge delega per il suo presunto carattere centralistico. Non vi è dubbio che tra gli obiettivi di tale testo vi è anche quello di favorire la uniformità delle prestazioni sanitarie e che, in caso di necessità, sia previsto il ricorso a meccanismi sostitutivi da parte dello Stato. Ciò avviene, però, in esito ad un procedimento graduale che in alcun modo può essere definito centralistico: è previsto, infatti, il monitoraggio delle situazioni in una forma condivisa dalle regioni e, solo successivamente, ove se ne ravvisi la necessità, l'intervento del Ministero della sanità. Sono individuate anche forme di collaborazione tra le regioni.

Precisa, inoltre, di essere contraria alla rigida separazione tra soggetti acquirenti e soggetti erogatori, in quanto l'esperienza ha dimostrato che ciò determina forme di conflittualità con effetti negativi sui livelli di spesa. Qualora si scegliesse la strada di un sistema sanitario di tipo «assicurativo» potrebbe essere sostenuta l'opportunità della separazione, ma il Governo è favorevole ad un Servizio sanitario di tipo universalistico e ritiene di dover essere coerente con tale impostazione, migliorando i meccanismi di controllo. È dell'avviso che il vincolo di bilancio debba assumere più nettamente la configurazione di uno strumento e non costituire l'obiettivo per i responsabili delle aziende sanitarie: l'obiettivo è, infatti, e non potrebbe essere altrimenti, la tutela della salute.

Quanto al rapporto tra Piano sanitario e risorse disponibili nel Fondo sanitario, fa presente che la fissazione della quota capitaria, incrementata del 3 per cento, rappresenta il momento di raccordo tra decisione di politica sanitaria e momento finanziario. Precisa anche che il «sanitometro» non è finalizzato al reperimento di nuove e ulteriori risorse, ma a favorire un accesso più equo alle prestazioni. Quanto ai ripiani dei bilanci, ribadisce che per il 1997 essi dovrebbero essere limitati all'effetto dell'IVA sui farmaci e agli oneri previdenziali per il personale.

Il Ministro si sofferma, infine, sulle osservazioni formulate dal senatore Morando sul disegno di legge delega, precisando che le indicazioni già fornite dal Ministero della sanità sugli aspetti di carattere finanziario dovrebbero eliminare ogni dubbio circa gli effetti che potrebbero derivare dall'attuazione della delega. Si riserva, comunque, di fornire ulteriori elementi informativi.

Il PRESIDENTE ringrazia, infine, il Ministro per il suo intervento e la congeda.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che alla fine della seduta, la Sottocommissione per i pareri si riunirà per esaminare alcuni emendamenti sul disegno di legge n. 3352.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

156ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica

(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Ad integrazione della relazione già svolta nella seduta precedente, il presidente-relatore ANGIUS sottopone alla valutazione della Commissione alcune osservazioni sui contenuti delle audizioni compiute in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito al provvedimento in titolo. Sia nel corso delle audizioni che da parte di vari soggetti interessati al disegno di legge è stata avanzata la sollecitazione affinché l'esame parlamentare si concluda in tempi ragionevolmente rapidi. Tali sollecitazioni, che possono o meno essere condivise, non possono però essere trascurate: ragion per cui è plausibile immaginare che, anche grazie al proficuo lavoro svolto attraverso l'effettuazione delle audizioni, sia la fase della discussione generale che quella relativa all'esame degli emendamenti si possano concludere prima della

pausa estiva. La Commissione quindi avvia l'esame del provvedimento, avendo compiuto un importante lavoro di approfondimento delle varie questioni, dei diversi punti di vista e degli interessi differenziati.

Il relatore ricorda in tal modo che la Commissione in sede di Ufficio di Presidenza allargato, ha ascoltato i rappresentanti dell'ACRI, dell'ABI, della CONSOB, della CARIPLO, dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, del CNEL, del Forum del terzo settore, nonché il Governatore della Banca d'Italia.

Tutti gli interlocutori nel corso delle audizioni, seppure con sfumature e profili di criticità e considerazioni diverse, hanno espresso una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, riportando alcune osservazioni ritenute utili per una sua migliore definizione.

Le audizioni si sono peraltro dimostrate significativamente essenziali al prosieguo dei lavori della Commissione, avendo fornito, insieme ad altre memorie pervenute da più parti, numerosi elementi di approfondimento e di meditazione.

A tal proposito – prosegue il relatore – è opportuno riassumere alcune delle questioni più rilevanti e meritevoli di attenzione, nonché alcuni punti critici sui quali sono emerse diversità di opinione. È utile però ricordare che sul provvedimento all'esame della Commissione, in seconda lettura, si è già svolto alla Camera dei Deputati un ampio dibattito, che si è già tradotto anche in modifiche del testo, non secondarie.

Relativamente alla prima parte del disegno di legge n. 3158 (artt. 1 e 2), che contiene le disposizioni di carattere civilistico riguardante l'assetto e le funzioni che dovranno rivestire le fondazioni, osservazioni sono state avanzate in ordine alla definizione dell'ambito di autonomia delle fondazioni stesse, con particolare riferimento alle funzioni che saranno esercitate dalla competente autorità di vigilanza, per l'eccessiva presunta ampiezza dei poteri conferiti a tale organo.

Alcune perplessità sono state espresse riguardo all'obbligo, posto a carico delle fondazioni, di devolvere una parte consistente del reddito ai fini istituzionali, stante la norma che attribuisce all'organismo di controllo la determinazione della misura della quota di reddito da destinare a tale scopo.

Alcuni rilievi sono stati riproposti circa la definizione di un livello minimo di redditività che potrebbe pregiudicare, a giudizio di alcuni degli auditi, il collocamento sul mercato delle banche con più bassa redditività.

Da alcune parti, e in modo specifico da parte del CNEL e di alcune fondazioni, è stata evidenziata l'opportunità di integrare l'elenco degli scopi di utilità sociale che le fondazioni stesse dovrebbero perseguire, includendovi la promozione di iniziative dirette allo sviluppo economico e al sostegno delle attività produttive, con particolare riferimento al territorio ove le fondazioni operano. Alcune critiche sono state avanzate sulla disposizione che impedisce la gestione diretta degli immobili, soprattutto se strumentali.

Da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma, è stato inoltre rilevato che il provvedimento desterebbe alcune perplessità in ordine alla sua applicazione, in quanto non si tiene nel dovuto conto che tra gli enti conferenti esistono realtà diverse per storia e dimensione (istituzioni di natura pubblica ed enti costituiti su base associativa di natura privata) con il rischio di penalizzare questi ultimi.

Si è proposto al riguardo che il provvedimento provveda a disciplinare solo gli enti conferenti pubblici interessati al processo di privatizzazione, rinviando alle norme del codice civile quelli costituiti su base associativa.

Assai significativa è stata l'audizione del Governatore della Banca d'Italia, che con il suo intervento ha portato un contributo importante di riflessione sulla prospettiva futura delle fondazioni e più in generale sul loro rapporto con il sistema bancario italiano e le realtà sociali. Nell'ambito di una valutazione complessivamente positiva del provvedimento al nostro esame la Banca d'Italia valuterebbe opportuno l'introduzione di un criterio che rimandi agli statuti il compito di specificare il campo di attività delle fondazioni, al fine di evitare una dispersione delle risorse finanziarie. Nel quadro dell'autonomia delle fondazioni medesime, si ritiene inoltre che ad esse possa essere attribuita la facoltà di definire un programma di dismissione delle partecipazioni bancarie. Inoltre, si è espressa la preoccupazione che nell'ambito di una non efficiente gestione delle risorse patrimoniali, l'integrità del patrimonio delle fondazioni stesse possa essere messo a rischio.

La Banca d'Italia, infine, con l'audizione del Governatore, ha formulato l'ipotesi, in assenza di incompatibilità tra le funzioni delle fondazioni e quelle proprie di una Banca centrale, di integrare il provvedimento con una disposizione che inserisca le fondazioni nel novero dei soggetti abilitati a possedere quote di partecipazione al capitale dell'Istituto di emissione.

Relativamente sempre alla prima parte del provvedimento, che contiene le disposizioni di carattere civilistico che riguardano le funzioni e l'assetto che dovranno rivestire le fondazioni, l'ACRI ha avanzato una serie di proposte che in merito alla finalizzazione degli interventi, tendono ad eliminare, all'articolo 2, comma 1 lett. b), la norma che prevede la destinazione dei redditi delle fondazioni anche alle «altre erogazioni previste da specifiche norme di legge»; ovvero in subordine a prevedere «il mantenimento del solo obbligo di destinazione di cui all'art. 15 della legge n. 266/91 in materia di alimentazione dei fondi speciali regionali per il volontariato». Per il profilo gestionale, si propone una modifica volta ad escludere dall'ambito applicativo delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), le partecipazioni di controllo già acquisite per esigenze operative o nell'ambito dei processi di ristrutturazione delle società conferitarie. Ovvero, in ulteriore subordine, di consentire alle fondazioni, che fossero in possesso di tali partecipazioni di controllo, di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Circa poi il profilo organizzativo si propone che, ferma restando la configurazione degli organi secondo la distinzione tra organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo prevista dal disegno di legge,

sia lasciata alle singole fondazioni ogni decisione circa il migliore assetto degli organi stessi, nonchè di prevedere l'autonomia delle determinazioni degli Enti nell'attuazione del principio del dualismo degli organi di amministrazione e di indirizzo, che consenta di tenere conto delle diverse origini, dimensioni ed assetti istituzionali delle fondazioni.

Infine, con riguardo al limite minimo di reddito (articolo 2, comma 1, lett. 4) da destinare ai fini statutari, è stato rilevato che l'innovazione introdotta dalla Camera sembra non essere del tutto coerente con le varie situazioni in cui versano o possono venire a trovarsi le fondazioni e con gli attesi andamenti degli indicatori del mercato finanziario.

Con alcune memorie e proposte trasmesse dal «Forum del terzo settore», viene rilevato che il problema più rilevante dell'attuale assetto del provvedimento è quello dell'assenza specifica di un ruolo dei beneficiari ed in particolare di una definizione tra fondazioni bancarie ed Enti del terzo settore, che consenta, in sede di redazione dei decreti legislativi di attuazione, di indirizzare la disciplina verso un rapporto privilegiato tra fondazioni di origine bancaria ed Enti *non profit*, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il provvedimento, ad avviso del mondo del terzo settore, non sembra risolvere il problema di fondo del ruolo dei beneficiari nell'organizzazione e l'eventuale sistema di controlli esterni, nonchè il rapporto e la composizione tra organi di indirizzo nelle fondazioni a base istituzionale e a base associativa.

Per incentivare e stimolare il processo di ristrutturazione del sistema bancario interviene all'uopo la seconda parte tributaria e fiscale del provvedimento (art.3, 4, 5 e 6), che alla Camera è stata di fatto riscritta alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi che, nel contempo, il Governo ha adottato.

In particolare, si prevedono interventi in tre settori: quello proprio delle fondazioni in quanto tale; quello delle ristrutturazioni di società bancarie; quello del sostanziale annullamento degli effetti prodotti dai conferimenti previsti dalla legge n. 218, per quanto attiene a specifici beni e partecipazioni.

Sulle proposte avanzate da più parti di modificare le misure agevolative di carattere tributario, c'è da osservare nel merito la eventuale loro compatibilità con le esigenze di bilancio per la perdita conseguente di gettito per l'erario che ne potrebbe conseguire, rapportato al beneficio ed al sostegno virtuoso del processo di ristrutturazione del sistema bancario del Paese.

Sono state inoltre avanzate proposte che, oltre a dare maggiore autonomia statutaria e organizzativa alle fondazioni, tendono a completare la manovra tributaria contenuta nel provvedimento, prevedendo la neutralità fiscale ai fini dell'IVA dei servizi resi alle banche da entità esterne.

È stata infatti prospettata l'esigenza, assai avvertita nell'ambito del settore bancario e che risulta particolarmente penalizzante per il sistema delle Casse di risparmio, di una specifica disciplina IVA per le prestazioni di servizi per i gruppi bancari.

Ad avviso dei proponenti appare opportuno che, nell'ambito della disciplina recata dall'articolo 6 del provvedimento in tema di misure tese a favorire la ristrutturazione del sistema creditizio, venga prevista in modo esplicito l'esclusione dall'IVA delle operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c) del decreto legislativo n. 358 del 1993. Analoga esclusione dall'IVA, andrebbe prevista per le operazioni effettuate da consorzi costituiti tra banche nei confronti dei consorziati.

Oltre a tale questione principale – prosegue il Presidente-relatore – sono state avanzate altre proposte in materia fiscale.

È stata, infatti, evidenziata l'opportunità di un definitivo chiarimento della questione relativa alla qualificazione di ente non commerciale alle fondazioni, in via retroattiva.

Si è rilevato che, la norma sul credito di imposta sui dividendi (art. 3, comma 1, lettera c), suscita forti perplessità in quanto pone le fondazioni bancarie in una situazione di sfavore rispetto alle generalità degli altri contribuenti. Si chiede di chiarire che la limitazione al godimento del credito d'imposta è da circoscrivere ai soli dividendi distribuiti dalle società conferitarie e non a tutto il comparto dei titoli azionari.

A proposito, infine, della perdita della natura non commerciale delle fondazioni in caso di possesso di immobili strumentali, l'Ente Cassa di Risparmio di Roma e l'Associazione Casse di Risparmio Italiane hanno rilevato che, con il testo come pervenuto dalla Camera dei Deputati, verrebbero solo parzialmente accolte le istanze da loro formulate, per cui si insiste nel prevedere la possibilità per le fondazioni di investire in immobili una percentuale predefinita del proprio patrimonio.

Sono state anche avanzate altre proposte inerenti la decorrenza dei benefici fiscali relativi alle operazioni di ristrutturazione delle banche, la integrazione della disciplina fiscale delle operazioni di concentrazione fra banche, la integrazione della disciplina speciale delle operazioni di fusione tra banche.

Da parte della CONSOB, si è rilevato in positivo il ruolo che le fondazioni potranno assumere nella riallocazione della struttura proprietaria delle imprese quotate italiane che, sulla spinta delle privatizzazioni, si va configurando.

Considerato che le fondazioni, attraverso una accorta politica di dismissioni, potranno diventare azionisti di rilievo di molte delle imprese privatizzate o privatizzande, sembrerebbe opportuno specificare i limiti entro i quali le fondazioni stesse possono divenire azionisti di società quotate diverse dalle banche conferitarie. Diversamente, la struttura di governo di queste società potrebbe esserne influenzata negativamente; sotto tale profilo la normativa vigente si limita a un parziale regime di incompatibilità per le cariche nelle banche conferitarie.

Il disegno di legge in esame, prevedendo solo la delega in materia di incompatibilità per coloro che ricoprono incarichi rispettivamente negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo interni alle fondazioni (art. 2, comma 1, lett.g), non sembra intervenire in modo organico. Rimangono aperti i dubbi, ad avviso della CONSOB, sui rapporti tra organi degli enti conferenti e organi delle banche conferitarie. Sarebbe au-

spicabile un riesame complessivo della normativa in materia di incompatibilità, sancendo il divieto inderogabile di cumulare cariche nella fondazione e in società quotate.

Concludendo, il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di arrivare presto ad una profonda trasformazione delle fondazioni e del sistema creditizio del nostro Paese, in tempi ragionevoli rispetto alla importanza delle questioni ancora all'esame, constatando tuttavia che la Camera dei Deputati ha già al riguardo svolto un proficuo lavoro.

L'arretratezza del sistema bancario italiano, rispetto ai suoi competitori esteri, impone infatti di avviare al più presto un processo di ristrutturazione, per cui è indispensabile porsi l'obiettivo, nel momento in cui l'Italia entra nell'Unione monetaria europea, di un mutamento dell'assetto proprietario delle banche, che garantisca, con l'approvazione del provvedimento all'esame del Parlamento, maggiore efficienza e competitività al sistema creditizio nazionale.

Gli obiettivi di fondo individuati dal provvedimento all'esame della Commissione sono appunto quelli di assecondare il processo di privatizzazione delle banche possedute dalle fondazioni, processo che dovrà essere assolutamente trasparente. Il patrimonio ed il reddito che se ne ricaverà con l'investimento dovranno essere strumentali al finanziamento degli scopi istituzionali, ottimizzandone il rendimento per avere la maggiore quantità di risorse da destinare alle attività previste degli Statuti.

Non vi è dubbio – prosegue il Presidente – che il provvedimento in esame costituisce un passaggio cruciale per il settore delle fondazioni e per l'intero comparto bancario, ma è pur vero che, in un quadro sostanzialmente positivo, l'intervento legislativo non può risolvere tutte le questioni ancora sul tappeto. Il rilievo di tale provvedimento trae origine dal fatto che le disposizioni da esso recate, inserite in un processo di ristrutturazione dell'intero comparto bancario, possono costituire lo strumento per liberare ingenti risorse da utilizzare per investimenti e progetti in campi di estrema rilevanza quali la ricerca scientifica, la sanità, l'istruzione e la valorizzazione dei beni culturali. Da più parti, tuttavia, è stata sottolineata l'esigenza di tenere maggiormente in considerazione lo stretto legame creatosi nel tempo tra le ricchezze accumulate dalle Fondazioni e l'economia locale di riferimento, inserendo nel novero dei campi di intervento delle fondazioni anche l'attivo sostegno allo sviluppo dell'economia locale. Pur condivisibile in teoria, tale sollecitazione sembra collidere con l'equilibrio complessivo raggiunto sul testo approvato dalla Camera dei deputati, anche in considerazione del fatto che la sottolineatura della difesa della territorialità dell'economia non sempre coincide, o può coincidere, con la difesa del ruolo svolto dalle fondazioni. D'altro canto, le fondazioni dovrebbero costituire uno strumento per responsabilizzare maggiormente le classi dirigenti locali nell'azione di sostegno all'economia del territorio, atteso che esse, diversamente da quanto avviene oggi, dovrebbero assumere un ruolo di investitore programmatico e non saltuario su determinati settori.

Passando ad esaminare la questione principale sottesa al disegno di legge, se, cioè le norme da esso recate favoriscano o meno la completa

separazione tra fondazioni e aziende bancarie, non vi è dubbio che le norme in esame costituiscono uno strumento essenziale per sostenere tale processo; uno strumento che, d'altro canto, si muove in coerenza con il quadro normativo previgente.

Il Presidente-relatore rimette quindi alla Commissione la sua personale valutazione che sia ormai prioritario concludere l'*iter* parlamentare, nella consapevolezza che il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta un punto di equilibrio difficilmente superabile: in altri termini, le sollecitazioni a modificare e migliorare il testo debbono tener conto della delicatezza di tale equilibrio, una volta pregiudicato il quale, si rischia di mettere in forse l'intero impianto normativo. Conclude quindi nel giudicare praticabili solo quelle modifiche che, non stravolgendo l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, ottengono il più largo consenso dei Gruppi parlamentari, sia in Senato che nell'altro ramo del Parlamento.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BOSELLO, il quale ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare separatamente le parti del disegno di legge n. 3158 riguardanti le fondazioni e quelle relative alla ristrutturazione bancarie, stante la assoluta separatezza e differenziazione delle disposizioni da esso recate.

Sempre in merito alla definizione del percorso di esame del disegno di legge interviene il senatore GRILLO, il quale ricorda che l'esame compiuto dalla Camera dei deputati è stato caratterizzato da uno scontro, anche aspro, tra maggioranza e opposizione, sinteticamente rappresentato dal mancato raggiungimento di un indirizzo unanime su un provvedimento di enorme rilievo per l'economia e la finanza italiana. Diversamente da quanto avvenne, infatti, relativamente al varo delle più importanti leggi in materia di finanza e banche agli inizi degli anni '90 (sulle quali si raggiunse l'unanimità delle forze parlamentari) il testo approvato dalla Camera contiene ancora misure che suscitano enormi perplessità, almeno in una parte delle forze politiche.

Rispetto ad allora, però, è mutata radicalmente la prospettiva dell'economia e della finanza italiana, in conseguenza dell'adozione di una politica economica improntata al rigore e al contenimento della spesa pubblica. Per questo, il ruolo delle fondazioni, con le loro ingenti risorse economiche è al centro della discussione. La sua parte politica ritiene essenziale sottolineare il ruolo delle fondazioni nel sostegno alle imprese e all'economia locale, in coerenza con i recenti indirizzi governativi che hanno, tra l'altro, valorizzato il ruolo delle banche nelle procedure di intervento delle aree depresse. Per questi motivi, ritiene essenziale approfondire l'esame del provvedimento con l'obiettivo di migliorarne il contenuto, dovendo però preliminarmente chiarire i margini di modificabilità del testo.

Dopo che il senatore DEBENEDETTI ha chiesto al Presidente Angius di dare indicazioni circa i tempi dell'esame del disegno di legge in titolo, prende la parola il senatore VENTUCCI, il quale prende atto

dell'analisi oggettiva compiuta dal relatore e della indicazione a conservare l'equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati: tale impostazione potrebbe essere condivisa se si costituisse un comitato ristretto nel quale confrontare, senza chiusure pregiudiziali, le valutazioni di maggioranza e opposizione.

Interviene poi il senatore PEDRIZZI, a giudizio del quale dalle audizioni svolte emergono una pluralità di sollecitazioni che, peraltro, non contraddicono la condivisione di fondo a varare il provvedimento. Non vi è dubbio che il testo approvato dalla Camera dei deputati, di gran lunga migliore rispetto al testo originariamente presentato dal Governo, rappresenta un equilibrato compromesso che potrebbe anche essere il punto di partenza per esaminare alcune modifiche che la sua parte politica ritiene essenziali per migliorarne il contenuto.

Poichè giudica essenziale analizzare i contenuti del provvedimento in sede di discussione generale, chiede infine tempi sufficientemente ampi per svolgere tale fase procedurale.

Il senatore PIERONI si dichiara d'accordo sulla proposta del senatore Ventucci, a condizione che il Comitato ristretto sia costituito dopo la presentazione degli emendamenti.

Si associano a tale proposta anche i senatore ALBERTINI e BONAVITA.

Il Presidente ANGIUS si dichiara d'accordo con l'osservazione svolta dal senatore Bosello sulla compresenza nel disegno di legge di disposizioni relative a materie parzialmente diverse; al senatore Grillo fa presente che la modificabilità o meno del testo dipenderà dalle rispettive prese di posizione dei vari Gruppi parlamentari.

Prendendo comunque atto delle osservazioni avanzate, propone di avviare la discussione generale nella prossima settimana, e di costituire, laddove lo si ravvisasse opportuno, un Comitato ristretto dopo la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 1° LUGLIO 1998

214ª Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277)

(R139 b00, C07ª, 0032º)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282)

(R139 b00, C07ª, 0033º)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283)

(R139 b00, C07ª, 0034º)

Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di *handicap*, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284)

(Pareri al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame congiunto e rinvio)

(R139 b00, C07ª, 0035º)

Il presidente OSSICINI, rilevata la stretta connessione fra i quattro schemi di decreto in titolo – predisposti congiuntamente dal Governo in attuazione di una medesima disposizione legislativa – propone che si svolga un esame congiunto, con esiti diversi.

Senza discussione la Commissione approva.

Il relatore RESCAGLIO illustra quindi congiuntamente gli atti in titolo, ricordando che essi traggono origine dall'articolo 40, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria per il 1998) e che disciplinano una materia – quella della consistenza degli organici nella scuola – che troverà più compiuta attuazione con il progressivo conferimento di autonomia alle istituzioni scolastiche e il conseguente maggiore coinvolgimento degli enti locali nello sviluppo del processo autonomistico. Egli fa quindi cenno alla interrogazione presentata dal senatore Brignone, lo scorso 4 giugno (n. 4-11259), nella quale si lamenta la tardività con cui gli atti in titolo sono sottoposti all'esame parlamentare, dal momento che i provveditorati hanno già delineato in linea di massima gli organici e la distribuzione delle classi per il prossimo anno scolastico: a tale proposito, fa presente che gli schemi di decreto in titolo anticipano norme che potranno essere attuate negli anni scolastici successivi e che comunque possono essere modificate a seguito del parere espresso dalle Commissioni parlamentari e delle osservazioni degli organi di controllo.

Primo elemento di soddisfazione che emerge dall'analisi dei testi, prosegue il relatore, è la fissazione a 25 del numero massimo degli alunni e la conseguente sollecitazione ad un rigoroso controllo del rispetto di tale norma. Al fine di garantire autenticità culturale all'insegnamento, tale limite va infatti rispettato con assoluto rigore, pena uno scadimento della formazione e della sensibilità culturale degli alunni. D'altra parte, non si può dimenticare che, al fine di evitare le conseguenze della razionalizzazione, sono stati riscontrati fenomeni distorti quali iscrizioni fittizie che consentivano di raggiungere il numero minimo prescritto dalla legge: se obiettivo della razionalizzazione deve però essere una maggiore realizzazione culturale, tali fenomeni devono essere il più possibile circoscritti e considerati quali deformazioni di un sistema per altri versi corretto. Gli schemi di decreti prevedono poi deroghe per il superamento del suddetto limite minimo: egli cita, a tale proposito, i casi delle piccole isole, dei comuni di montagna e delle zone ad elevato rischio di devianza minorile e giovanile in genere, sollecitando adeguate misure di contrasto ed auspicando una crescente capacità di intervento psicologico nei processi della formazione scolastica.

Egli si sofferma quindi su alcuni aspetti specifici dello schema di decreto relativo ai posti per attività di sostegno agli alunni handicappati, esprimendo apprezzamento per l'obiettivo perseguito di garantire la massima continuità possibile nel rapporto educativo fra docente di sostegno e alunno portatore di *handicap*.

Registra poi con soddisfazione la previsione, comune agli schemi di decreto in titolo, di una puntuale informativa alle organizzazioni sindacali sui criteri adottati e sugli obiettivi perseguiti nella applicazione dei decreti stessi: senza «sindacalizzare» la scuola, appare infatti opportuno coinvolgere i sindacati nelle operazioni di riorganizzazione scolastica, atteso il forte radicamento della scuola nel territorio.

Passando quindi ad un esame analitico dei diversi schemi di decreto sottoposti all'esame della Commissione, egli si sofferma anzitutto su quello relativo alla determinazione della consistenza numerica del perso-

nale, che assicura – al 31 dicembre 1999 – la riduzione del 3 per cento degli addetti in servizio rispetto al 31 dicembre 1997, secondo le indicazioni della legge.

Egli passa quindi ad illustrare lo schema relativo alla riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi, soffermandosi in particolare sui criteri dettati e sulle previste forme di coinvolgimento degli enti locali competenti. Egli segnala altresì che il decreto prevede norme particolari per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria. Dopo aver ricordato che la difficoltà maggiore a rispettare il limite massimo di 25 alunni per classe si riscontra nella scuola secondaria superiore, egli invita a riflettere con attenzione sul problema del tempo prolungato nella scuola media, particolarmente colpito dalle più recenti operazioni di razionalizzazione nonostante i cospicui investimenti delle province, e a considerare attentamente la questione della istruzione degli adulti, attesi gli elevati indici di analfabetismo tuttora presenti nel nostro Paese.

Quanto allo schema di decreto recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale, egli fa brevemente riferimento alla determinazione degli organici funzionali di circolo e alle dotazioni organiche delle scuole particolarmente disagiate.

Il relatore dà infine conto dello schema di decreto relativo alla ripartizione e alla assegnazione dei posti per attività di sostegno ad alunni in situazione di *handicap*, ricordando la crescente presenza nella scuola di alunni portatori di *handicap*: bisogna pertanto perseguire tenacemente gli obiettivi di abolizione delle barriere architettoniche e di garanzia della continuità didattica.

Conclude invitando a riflettere sulla scarsa praticabilità dell'ipotesi delle cattedre ad orario esterno nei piccoli centri, nei termini prefigurati dagli schemi di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di provvedimento di riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998 concernente «Somme da erogare ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 279)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame e rinvio)

(R139 b00, C07ª, 0036°)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra la proposta di riparto in titolo, che consegue ad una disposizione della legge n. 549 del 1995, secondo cui tutti gli importi dei contributi erogati dallo Stato in favore di enti ed istituzioni afferenti ad un determinato Ministero sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso. Per quanto riguarda l'Università e la ricerca scientifica, il capitolo istituito a tal fine è il 2110, i cui fondi complessivi vengono annualmente ripartiti

fra gli enti destinatari secondo uno schema che viene puntualmente sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari. Gli enti destinatari dei contributi, ricorda, sono quelli connotati dalla particolare autonomia prevista dalla legge n. 168 del 1989 e da successivi atti legislativi di equiparazione; poichè tuttavia alcuni di questi enti sono considerati in maniera distinta nell'ambito delle assegnazioni a carico del bilancio del Ministero, il numero degli enti destinatari dei contributi si riduce di conseguenza. Come per lo scorso anno, il Ministero propone peraltro di includere nel piano di riparto anche l'Istituto italiano di studi germanici, al fine di salvaguardarne il notevole patrimonio culturale. Dei 40 miliardi annualmente disponibili per il finanziamento di tali enti, prosegue il relatore, quest'anno il Ministero propone peraltro di aumentare di un miliardo la quota complessivamente disponibile per gli enti di ricerca, corrispondentemente riducendo quella a favore del Fondo per le iniziative di diffusione della cultura scientifica, che verrà ripartita con successivo decreto.

Il relatore si sofferma quindi sul problema della rendicontazione dell'attività degli enti destinatari dei contributi. Ricorda che già lo scorso anno egli chiese una maggiore analiticità dei rendiconti presentati a corredo dello schema di riparto e prende atto che sono stati effettivamente depositati i rendiconti di tutti gli enti a favore dei quali si predispongono i contributi. Osserva tuttavia che alcuni di questi enti, pur benemeriti, hanno evidentemente qualche incertezza linguistica relativamente all'ambito semantico del termine «rendiconto»: alcuni di essi hanno infatti presentato, anzichè una puntuale analisi delle spese sostenute e delle attività svolte, generiche lamentazioni sullo stato di degrado in cui versano, nient'affatto pertinenti agli obiettivi di rendicontazione, con ciò dimostrando scarso senso di rispetto per le istituzioni – governative e parlamentari – che con grande responsabilità e rigore compiono quotidianamente il proprio dovere. Ciò nonostante, in considerazione dell'esigenza di garantire la sopravvivenza degli enti stessi, propone l'espressione di un parere favorevole, nell'auspicio che la recente riforma del settore della ricerca scientifica e tecnologica, varata ai sensi della legge n. 59 dello scorso anno, possa rappresentare un utile contributo ai fini di una razionalizzazione delle erogazioni al settore. La ricerca scientifica e culturale si caratterizza infatti per una pluralità di approcci, tutti legittimamente bisognosi di attenzione istituzionale.

Dopo un intervento del senatore LORENZI, che coglie l'occasione per sottolineare come i termini «culturale» e «scientifico» non siano fra di loro alternativi, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

210ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C08ª, 0029º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Baldini è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

(R048 000, C08ª, 0004º)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, ha la parola il ministro BURLANDO, il quale traccia preliminarmente un ampio bilancio dell'attività svolta in questi due anni dal suo Dicastero, dando conto dei provvedimenti legislativi presentati in Parlamento, di quelli approvati e di quelli tuttora pendenti, nonché dell'avvenuto recepimento di importanti direttive comunitarie. Osserva poi che l'attenzione del Governo si dovrà ora concentrare sull'attuazione delle grandi riforme approvate dal Parlamento, al fine di attivare gli investimenti nel settore dei trasporti. Anche da parte delle regioni, peraltro, si attende un maggiore impegno nella direzione della attuazione della legge n.422.

Venendo quindi più specificamente al tema della situazione nel comparto ferroviario, ricorda che risulta ormai pressochè completato tutto il processo di riordino della normativa comunitaria e ciò grazie soprattutto al recepimento della direttiva n. 440 del 1991, nonché all'avvio della procedura di recepimento delle direttive n. 18 e n. 19 del 1995, il cui schema di regolamento è attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere. È quindi prevedibile che per la fine dell'anno potrà dirsi completato il processo di liberalizzazione. Da ciò scaturisce l'esigenza di un totale ripensamento della struttura dell'azienda ferroviaria, che in primo luogo è oggi obbligata a provvedere alla separazione contabile e che successivamente dovrà mettere mano financo alla separazione societaria (nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri approverà un provvedimento in questa direzione). Il documento di programmazione economico-finanziaria prevede che la separazione societaria debba avvenire nel 2000, ma il Governo è disposto anche ad anticiparla al prossimo anno, raccogliendo notevoli sollecitazioni in tal senso: si creeranno così due società, una per l'infrastruttura ed una per la gestione del servizio di trasporto. È chiaro che alla riorganizzazione all'interno dell'azienda dovranno provvedere gli organi societari.

Per quanto concerne il personale, l'obiettivo è quello di raggiungere un punto di equilibrio tra il costo del lavoro e la competitività del servizio: a tale proposito, l'eventuale utilizzazione delle cosiddette «finestre» della riforma pensionistica del Governo Dini dovrà aver luogo in quelle aree ove si registra un esubero di personale, e quindi non penalizzando la sicurezza e la funzionalità del servizio.

Conclude, dando conto dell'impegno sul versante del rinnovamento del materiale rotabile (in relazione al quale si cominciano ad intravedere i primi risultati concreti) e ricordando che il 7 e l'8 luglio prossimo si svolgerà la Conferenza nazionale dei trasporti che dovrà segnare il momento di apertura di un approfondito confronto tra tutti i soggetti interessati in tema di intermodalità.

I senatori BOSI e BALDINI chiedono che il dibattito sulle dichiarazioni rese dal Ministro abbia luogo in altra seduta, per consentire un approfondimento dei numerosi temi da lui trattati. Il senatore Bosi, in particolare, chiede poi che il Ministro fornisca ulteriori dettagli sulla questione dei prepensionamenti nelle Ferrovie.

A tale riguardo, il ministro BURLANDO ricorda che questo argomento fu oggetto di approfondito esame presso la Camera dei deputati

in sede di discussione della legge finanziaria. Il Governo ha lasciato alle Ferrovie dello Stato S.p.a. la possibilità di utilizzare le «finestre» della riforma Dini sino al 2001, precisando tuttavia che l'esercizio di tale facoltà non può andare a detrimento della sicurezza e della funzionalità del servizio: occorre cioè che vi siano delle situazioni effettive di esubero e che i prepensionamenti riguardino comunque personale non più giovane.

Il senatore BOSI ricorda che in questa materia è stato siglato un accordo tra il Governo e le parti sociali che indica al 31 luglio 1998 i termini e le modalità dell'operazione. Poichè i contenuti di questo accordo non sono chiari, auspica che il Ministro possa ritornare sull'argomento prima di quella data.

Il presidente PETRUCCIOLI, raccogliendo anche le proposte dei senatori Baldini e Bosi, ritiene che il seguito dell'audizione del Ministro possa essere aggiornata ad altra seduta da fissare in data successiva alla conclusione della Conferenza nazionale dei trasporti prevista per il 7 e l'8 luglio prossimi, così da consentire alla Commissione non solo di approfondire la questione dei prepensionamenti, ma anche di avere un'occasione di confronto con il Ministro sulla valutazione degli esiti della Conferenza stessa.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

185ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo il relatore BARRILE, il quale sottolinea che con il disegno di legge sulla pesca marittima si introducono modifiche alla legislazione vigente, rese necessarie dopo un lungo periodo di sperimentazione: l'inasprimento delle misure sanzionatorie è opportuno per contenere gli abusi e al fine di tutelare le risorse ittiche a beneficio degli stessi operatori del settore. Diversamente dal precedente provvedimento (ora divenuto legge n. 164 del 1998), il provvedimento all'esame attualizza la vecchia legge n. 963 del 1968, con particolare attenzione alle disposizioni sanzionatorie. Il disegno di legge può, nello stesso tempo, rappresentare un'occasione per semplificare ed aggiornare alcune norme che interessano il settore della pesca, nonché per colmare alcuni vuoti normativi. L'iniziativa del Governo va vista come rispondente all'esigenza «di spostare all'indietro la soglia della punibilità ed a porre sullo stesso piano, sia la cattura dei pesci, sia la condotta preparatoria alla pesca vera e propria» (così si è espressa la giurisprudenza della Corte di cassazione, in una recente pronuncia, - sentenza n.12310 del 1995 della Prima Sezione civile).

Passa quindi ad illustrare gli aspetti innovativi essenziali dell'articolo. L'articolo 1 introduce il principio relativo alla necessità di assicurare il disciplinato esercizio non solo della pesca professionale, ma anche di quella sportiva, in quanto, attualmente, la pesca sportiva in ac-

que marine è liberalizzata e non richiede alcuna autorizzazione, licenza od onere. Inoltre, con lo stesso articolo 1, viene ribadito il divieto, salvo specifica autorizzazione, di navigare in fasce orarie vietate; con la lettera *b*) dell'articolo 1 si introduce invece il divieto di detenzione a bordo di attrezzi vietati o non espressamente consentiti, (in applicazione del regolamento CEE 1626/94, allegato II); infine, con la lettera *c*) dell'articolo 1 si estende il divieto di somministrazione in pubblici esercizi del novellame allo stato fresco, nei periodi in cui la pesca di questo prodotto non è consentita.

Con l'articolo 2 – prosegue il relatore – in linea con il processo di decentramento in atto, viene introdotta la concertazione con le regioni per quel che riguarda la vigilanza. L'articolo 3, al primo comma, fa chiarezza sulle operazioni di vigilanza, stabilendo che i vari organi preposti al controllo debbono operare secondo le rispettive competenze, evitando sovrapposizioni; con il terzo comma dell'articolo 3, si precisa l'operatività delle navi da guerra in materia di vigilanza sulla pesca al di fuori delle acque territoriali. L'articolo 4 del provvedimento definisce le procedure di nomina, le competenze e l'ambito territoriale di operatività degli agenti giurati per la vigilanza, prevedendo la possibilità di nominarli da parte delle amministrazioni dei parchi e delle riserve marine ed introducendo l'obbligo di un corso di addestramento specifico, mentre l'articolo 5 riproduce sostanzialmente l'attuale articolo 24 della normativa vigente. Con l'articolo 6 vengono apportate alcune modifiche alle sanzioni vigenti: in particolare, alla lettera *b*), si precisa che possono essere confiscati gli apparecchi di pesca e non altri apparecchi ad uso diverso eventualmente presenti a bordo dell'imbarcazione che subisce la condanna. Viene altresì eliminata la possibilità (attualmente prevista) di dissequestrare il pescato; infine, vengono introdotte sanzioni per gli esercizi commerciali che non abbiano rispettato i divieti imposti dalla legge, prevedendo la possibilità di chiusura temporanea in caso di recidiva.

Con l'articolo 7, lettere *d*), *e*) e *f*), si prevedono ulteriori sanzioni amministrative accessorie in caso di esercizio della pesca in zone e tempi vietati o con attrezzi non espressamente consentiti. Al riguardo va rilevato il trattamento particolare che, con la lettera *f*), si riserva alle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, unica attività di pesca per la quale si prevede la cancellazione definitiva in licenza dell'autorizzazione all'uso dell'attrezzo. Com'è noto il regolamento del Consiglio CE dell'8 giugno 1998, n. 1239, prevede la diminuzione immediata del 40 per cento della flotta con reti derivanti e l'abolizione completa di quest'attività a decorrere dal 1° gennaio 2002.

L'articolo 8 del disegno di legge dà concreto seguito al progetto sovranazionale ADRIAMED, reperendo la dotazione finanziaria necessaria alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione dell'attività di pesca nel Mare Adriatico. Data la particolarità di questo mare, solo in parte circondato da paesi membri della Comunità, l'esecuzione di tale progetto appare opportuna per estendere le azioni di salvaguardia delle risorse alle flotte dei paesi terzi che su esso si affacciano.

Con l'articolo 9 si sancisce invece la possibilità, previa consultazione dell'organo collegiale competente, istituito presso il Ministero per le politiche agricole, che il Ministro consenta di esercitare alcuni tipi di pesche speciali con uso di attrezzi tradizionali per alcune specie. Le sperimentazioni scientifiche effettuate a cura del Ministero per le politiche agricole hanno infatti dimostrato l'assoluta compatibilità di tali tipi di pesca con le esigenze di salvaguardia della fauna ittica, e l'articolo 10 del provvedimento esonera da alcuni adempimenti amministrativi quelle piccole imbarcazioni operanti in lagune ed acque interne al servizio di impianti di molluschicoltura: la norma sancisce come non necessiti l'applicazione integrale delle norme vigenti in materia di sicurezza in mare, mentre analoga semplificazione viene introdotta per i requisiti degli equipaggi di tali imbarcazioni. In entrambi i casi, tuttavia, la formulazione del testo come approvato dalla Commissione agricoltura della Camera appare suscettibile di affinamenti volti ad eliminare il rischio di effetti controproducenti o di interpretazioni restrittive.

Data la portata sanzionatoria del provvedimento, il relatore Barrile invita la Commissione ad un attento esame del testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera al fine di rendere la norma non persecutoria, ma a sostegno di tutti coloro che operano nel settore ittico in piena legalità e nel rispetto dell'ambiente marino.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ esprime perplessità, in primo luogo, per l'assenza di una relazione illustrativa e ricorda che già nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento è stata lamentata la mancanza di una legge quadro, cui intende sopperire l'A.S. 642, di cui è primo firmatario. Passando quindi ad esaminare l'articolato del disegno di legge, esprime profonde perplessità anche sulla deroga, prevista al comma 2 dell'articolo 1 a favore della pesca scientifica e delle altre attività espressamente autorizzate, sottolineando che in tal caso sarebbe necessario fornire una informazione preventiva alla provincia o eventualmente ai comuni interessati. Desta altresì perplessità la previsione di cui all'articolo 4 in materia di nomina di agenti giurati per la vigilanza da parte anche delle riserve marine e dei parchi marini: a tale riguardo, nel segnalare il rischio di interferenze e sovrapposizioni fra i vari operatori, sottolinea che non si capisce se il corso previsto al comma 2 sia preventivo o successivo, facendo altresì osservare che sarebbe stato meglio prevedere un concorso oppure ricorrere a personale più specializzato, magari con laurea in scienze biologiche; altresì appare di non sicura formulazione quanto previsto al comma 3 in materia di circoscrizione territoriale e, al comma 4, relativamente al capo del compartimento marittimo. Esprime inoltre ulteriori perplessità e dubbi in relazione all'articolo 6, per quel che riguarda l'ipotesi di pesca in riserva marina, e all'articolo 9, che configura una normativa di assai complessa applicazione. Passa quindi a ricordare quanto approvato dal Parlamento con la legge n. 164 del 1998 in materia di fermo biologico: a tale riguardo richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il Governo (secon-

do quanto sarebbe previsto in un successivo decreto ministeriale attuativo) non si sarebbe attenuto a quanto previsto da tale normativa in materia di fermo biologico, escludendo la Sicilia e la Sardegna da tale intervento. Nel chiedere chiarimenti a tale riguardo, sollecita il resoconto stenografico relativamente al suo intervento su tale provvedimento.

Il senatore RECCIA sottolinea preliminarmente che le questioni del settore della pesca sono assai sentite, osservando che il provvedimento proposto dal Governo con una certa fretta si propone di apportare solo alcune limitate modifiche ad una normativa che risale al 1965, mentre il settore si presenta in notevole e rapida evoluzione. Tenuto conto della complessità dei problemi da affrontare, segnala l'esigenza di svolgere delle audizioni dei soggetti e degli operatori del settore interessati, al fine di approfondire le problematiche e alla luce dell'esigenza comunque di una più attenta disamina del recente riassetto di competenze fra il livello statale e il livello regionale di governo. Nel preannunciare ulteriori interventi dei senatori Cusimano e Bonatesta, ribadisce la richiesta di audizioni sul provvedimento in titolo, che comunque si configura come un intervento necessario ai fini del riordino del settore.

Il senatore ANTOLINI osserva che il provvedimento in esame modifica numerose disposizioni della legge n. 963 del 1965, con particolare riferimento ai profili sanzionatori. Si sofferma sull'articolo 1, modificativo dell'articolo 15 della citata legge n. 963, segnalando la circostanza che non si introducano divieti per un sistema di pesca (con reti a posta derivante del tipo spadara), assai dannoso per l'ambiente. A tale riguardo ricorda che il piano di riconversione delle spadare, per il quale erano stati stanziati circa 400 miliardi non risulta essere, ad oltre un anno dal suo avvio, ancora attuato, presumibilmente anche perchè da parte degli operatori vengono avanzate ulteriori richieste. Il ministro Pinto ha comunque ottenuto un nuovo rifiuto in sede europea, in cui è stata ribadita l'esigenza che l'Italia cessi definitivamente la pesca con spadare entro il 2002. Ricorda al riguardo che tale tipo di pesca, oltre ad essere vietata da accordi internazionali, è praticata prevalentemente in alcune regioni meridionali e che gli Stati Uniti fin dal 1994 hanno preannunciato l'imposizione di embarghi ove il Governo italiano non si adegui alla normativa internazionale. È grave pertanto che non si sia previsto l'inserimento di tale questione, forse per salvaguardare le note «clientele territoriali» che ruotano intorno a tale settore. Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, per il quale sarebbe necessario ipotizzare strumenti di coordinamento diversi, passa ad esaminare l'articolo 3 e l'articolo 4, esprimendo perplessità sulla utilità della nomina degli agenti giurati. Quanto agli articoli da 5 a 7, che prevedono inasprimenti nelle sanzioni amministrative, osserva che meglio sarebbe evitare che si infranga la legge. Desti altresì perplessità l'articolo 8, relativo al finanziamento del progetto ADRIAMED, per il quale auspica che i 6 miliardi stanziati siano poi effettivamente destinati alle finalità previste. Infine auspica che le autorizzazioni previste dall'articolo 9 non siano dettate esclusivamente da interessi economici e comunque dimostrano, a suo avviso, la scarsa atten-

zione dell'Esecutivo verso l'attuazione di uno sforzo di pesca sostenibile.

Il presidente SCIVOLETTO osserva che la proposta di audizioni avanzata, sulla quale non ha nulla in contrario, potrà essere definita nell'Ufficio di Presidenza già convocato per domani.

Il senatore BONATESTA osserva che, ove si acceda alla richiesta del senatore Reccia, da lui condivisa, è opportuno nel frattempo sospendere la discussione generale.

Il PRESIDENTE fa rilevare che si può comunque rinviare il seguito della discussione in attesa delle decisioni che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza.

Il relatore BARRILE richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che il provvedimento è assegnato in sede deliberante, formulando l'auspicio di una conclusione dell'*iter* prima della chiusura estiva.

Quindi, su proposta del PRESIDENTE, il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

168ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione 3-00970 del senatore Maconi, il sottosegretario LADU ricorda le assicurazioni, date alla X Commissione della Camera dei deputati dal ministro Bersani nel suo recente intervento proprio sul problema dell'Ansaldo, circa il conferimento all'Iri e a Finmeccanica del mandato per la costituzione, sia a livello nazionale che internazionale, di alleanze industriali, possibilmente paritetiche, finalizzate alla conservazione e allo sviluppo di questa parte del patrimonio industriale italiano. Il Ministro, inoltre, aveva chiarito che, nonostante il serio problema di natura sia industriale che gestionale posto dalla situazione dell'Ansaldo, si era comunque deciso di intervenire per alleggerire il deficit finanziario del settore energia mediante la concessione di un contributo di 850 miliardi in conto capitale, nonché di facilitare la conclusione di possibili alleanze con *partners* stranieri mediante la realizzazione di un programma di riorganizzazione aziendale.

Il sottosegretario ricorda poi che, nonostante la severità del piano di ristrutturazione del settore energia presentato da Ansaldo – comprendente la riduzione di 1.600 posti di lavoro e la privatizzazione del settore manifatturiero di Legnano – il Governo ha costantemente mantenuto atteggiamenti di trasparenza nelle relazioni con l'azienda e con le organizzazioni sindacali, sforzandosi di vagliare costruttivamente le ipotesi di accordo via via avanzate, anche con riferimento alla possibilità di utilizzare per il rilancio dell'Ansaldo eventuali sinergie con altri soggetti

operanti nel settore elettrico. Tuttavia, il rifiuto del piano di riassetto da parte dei sindacati – soprattutto a causa della loro contrarietà alle ipotesi di privatizzazione e di conseguente alienazione dell'area di Legnano – per molto tempo ha reso problematica l'apertura di un tavolo di confronto sulla riorganizzazione generale del gruppo Ansaldo, come più volte auspicato dalle stesse organizzazioni dei lavoratori. Il recentissimo avvio di una trattativa non stop, peraltro, se da un lato riflette la difficoltà incontrata nel trovare una soluzione complessiva che soddisfi tutte le parti, dall'altra dimostra che è da tale soluzione che si deve partire per il rilancio globale dell'Ansaldo, sia nel mercato interno che con i partners internazionali.

Il senatore MACONI, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, prende atto dell'impegno con cui il Ministro dell'industria sta seguendo questa fase delle trattative. Ciò risponde ad una delle esigenze recentemente espresse dalla Commissione nel corso di una serie di audizioni svolte sull'argomento. Egli riconferma, però, tutte le preoccupazioni per i contenuti del piano dell'Ansaldo che contravviene alle esigenze di assicurare la presenza dell'azienda nel settore dell'energia e mette in discussione il sito di Legnano. Raccomanda, quindi, che nell'ambito della trattativa siano tenuti presenti anche gli altri orientamenti emersi, con particolare riguardo all'esigenza della sua riconduzione nell'ambito di precise strategie di politica industriale e dell'attivazione di forniture all'Enel.

IN SEDE DELIBERANTE

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 17 giugno, dopo le repliche di relatore e Governo.

Il presidente CAPONI informa che sul testo unificato in discussione e sui relativi emendamenti sono pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente; si è invece in attesa del parere su emendamenti della Commissione giustizia. Non essendo stati trasmessi alla suddetta Commissione emendamenti relativi ai primi 5 articoli, ritiene che si possa intanto procedere alla discussione e approvazione dei medesimi.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato pubblicato in allegato alla seduta del 17 giugno.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore PAPPALARDO illustra l'emendamento 1.1, il quale – conformemente anche ad altri emendamenti che in seguito darà per illustrati – mira a sostituire il termine «professioni» con il termine «attività». Detta modifica è orientata a conseguire una maggiore coerenza complessiva del testo normativo e ad evitare ogni equivoco circa l'ipotetica creazione di un nuovo ordine professionale.

Il presidente relatore CAPONI esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 1.1, mentre si dice contrario all'emendamento 1.2, precisando che la sua contrarietà non si riferisce al merito dell'emendamento, su cui non si pronuncia, ma al fatto che con esso, così come con molti altri emendamenti agli articoli successivi, a firma dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, si punta ad ampliare l'oggetto del disegno di legge, introducendo di fatto il testo di un disegno di legge più complessivo all'esame della Camera dei deputati.

Il sottosegretario LADU si conforma ai pareri espressi dal relatore.

Il senatore PONTONE insiste per la votazione dell'emendamento 1.2, il quale, anziché sostitutivo potrebbe essere considerato aggiuntivo all'articolo 1. Ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento, del resto, gli appare un obiettivo perseguibile e positivo.

Il senatore PAPPALARDO, nel dichiarare il proprio voto contrario al suddetto emendamento, sottolinea come gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, ove considerati aggiuntivi, renderebbero il testo incoerente. Del resto, detti senatori avrebbero potuto presentare un apposito disegno di legge, chiedendo che il suo esame si svolgesse congiuntamente con quello dei disegni di legge in titolo; non gli appare quindi corretto ora il tentativo di introdurre un nuovo testo per via emendativa, con l'unico effetto di non consentire l'approvazione dei provvedimenti in discussione, considerate anche le competenze più ampie che tale nuovo testo coinvolgerebbe.

L'emendamento 1.2, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione, mentre risulta approvato l'emendamento 1.1.

La Commissione approva, quindi, l'articolo nel testo emendato.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 1.0.1, il quale, previo parere contrario del presidente CAPONI e del sottosegretario LADU, è quindi respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 2.5.

Il senatore PAPPALARDO dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

La senatrice FIORILLO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2, a firma del senatore Mungari.

Il presidente CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 2.5; esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.1, 2.2 e 2.4.

Si uniforma il sottosegretario LADU.

È quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione l'emendamento 2.5, mentre, posti separatamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 2.3, 2.1, 2.2 e 2.4.

La Commissione approva poi l'articolo 2 nel testo emendato.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 2.0.1, che, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Il senatore PAPPALARDO dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il presidente CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 3.3, mentre il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario LADU si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

L'emendamento 3.3 è quindi respinto dalla Commissione, mentre, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

I senatori PONTONE e PAPPALARDO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 4.2 e 4.1.

Il presidente CAPONI presenta ed illustra l'emendamento 4.100, con il quale intende ottemperare al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, prevedendo che le spese per la tenuta degli elenchi regionali siano posti a carico degli iscritti, senza alcun onere per i bilanci delle regioni.

Il presidente CAPONI esprime quindi parere contrario all'emendamento 4.2 e favorevole all'emendamento 4.1.

Il sottosegretario LADU esprime a sua volta parere contrario all'emendamento 4.2, mentre il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.100.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.2, mentre, con separate votazioni, approva gli emendamenti 4.1 e 4.100.

È quindi approvato dalla Commissione l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 5.7.

Il senatore PAPPALARDO dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.6, 5.3, 5.4 e 5.5.

Il presidente CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 5.7, mentre il parere del relatore è favorevole a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si uniforma il sottosegretario LADU.

L'emendamento 5.7 è quindi respinto dalla Commissione, mentre con separate votazioni risultano approvati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.6, 5.3, 5.4 e 5.5.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 5 nel testo emendato.

Il presidente CAPONI ricorda che l'emendamento 5.0.1, con il quale si intende aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5, nonché ulteriori emendamenti riferiti agli articoli successivi, a firma dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale sono stati trasmessi per il prescritto parere alla 2ª Commissione permanente, che non si è ancora espressa al riguardo. Chiede, quindi, al senatore Pontone se intenda ritirare i suddetti emendamenti.

Poichè il senatore PONTONE dichiara di mantenere tali emendamenti, il presidente CAPONI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 1063 E 2080**

Articolo 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo nell'ambito delle acque marittime territoriali e di quelle interne sono disciplinate dalla presente legge che viene applicata in tutti i settori di attività sia pubblici che privati. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'espletamento del servizio».

1.2 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire la parola: «professioni» con l'altra: «attività».

1.1 PAPPALARDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Categorie professionali)

1. Sono istituite le seguenti categorie:
- a) operatori tecnici subacquei (OTS);
 - b) operatori tecnici iperbarici (OTI);
 - c) palombari».

1.0.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Articolo 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione delle categorie)

1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono attività subacquee dilettantistiche o lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas respiratori, sia per operatività d'intervento che di routine, con l'ausilio di apparecchi, sistemi, impianti in ambienti confinanti iperbarici e mezzi comunque atti alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria, ossigene puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in OTS di terza, seconda e prima categoria come presisato nelle norme di attuazione della presente di cui all'articolo 7-bis.

2. Sono OTI coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono, a terra o su piattaforma o a bordo di natanti appoggio o di supporto per lavori subacquei, attività iperbariche professionali di assistenza tecnica o paramedicale di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa all'esterno di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, pere in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi. Essi sono suddivisi in OTI di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis.

3. Sono palombari coloro che, qualsiasi ne sia il fine, svolgono attività subacquee professionali di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto e altissimo fondale, con l'ausilio di scafandri di qualunque tipo, genere, forma e di mezzi, apparecchi e sistemi alimentati esclusivamente dalla superficie ed idonei alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in palombari di terza, seconda, prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis».

2.5

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «volte alla» con le altre: «compatibili con la».

2.3

PAPPALARDO

Al comma 5, sostituire le parole da: «che prevedano tra gli oggetti sociali» fino alla fine, con le seguenti: «che prevedano come oggetto sociale, esclusivo o principale, l'esercizio di attività di formazione ed addestramento per la esecuzione di immersioni subacquee a scopo turistico.».

2.1

MUNGARI, FIORILLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria sotto la loro responsabilità e con la vigilanza delle regioni territorialmente competenti».

2.2

MUNGARI, FIORILLO

Al comma 6, sopprimere le parole: «ubicata nei pressi del litorale marino o di un lago».

2.4

PAPPALARDO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Limiti di età)

1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere professionale, svolte all'interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolte dal diciottesimo anno di età, sino al compimento del quarantacinquesimo, con l'osservanza degli accertamenti medico sanitari.

2. Le attività subacquee ed iperbariche, però, possono essere svolte sino al compimento del cinquantesimo anno di età con l'effettuazione degli accertamenti medico sanitari, annualmente e semestralmente».

2.0.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Articolo 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Matricole e registri)

1. L'esercizio delle attività professionale degli OTS, degli OTI e dei palombari è subordinato all'iscrizione della categoria della gente di

mare (articolo 115, seconda categoria del codice di navigazione) e quindi, nelle matricole di cui all'articolo 118 del codice della navigazione, comma primo, tenute dagli uffici di compartimento marittimo di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. L'esercizio delle attività svolte dagli OTS, dagli OTI e dai palombari nell'ambito dei porti, considerate le particolari caratteristiche ambientali e tipologiche dei lavori che vengono effettuati, è subordinata all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 118 del codice navale, comma secondo, tenuto dagli uffici di compartimento marittimo e con l'osservanza di quanto previsto dai decreti ministeriali della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 e 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982 ed eventuali modifiche di necessario, costante aggiornamento alle specifiche esigenze, purchè non in contrasto con quanto disposto dalla presente legge».

3.3 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire la parola: «professione» con l'altra: «attività».

3.1 PAPPALARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «e deve essere» con le parole: «ed è».

3.2 PAPPALARDO

Articolo 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Documenti per le iscrizioni)

1. Per l'iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono produrre agli uffici competenti indicati all'articolo 5:

- a) tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 in originale o in copia autenticata;
- b) il libretto operativo personale (LOP) di cui all'articolo 5-bis.

2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombardi si applica il disposto dell'articolo 1283 del codice di navigazione».

4.2 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la parola: «medesimi» aggiungere l'altra: «elenchi».

4.1 PAPPALARDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le spese per la tenuta degli elenchi di cui al comma precedente sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere per le Regioni».

4.100 IL RELATORE

Articolo 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Iscrizione nelle matricole o nei registri)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati facenti parte della Unione europea o anche di altri Stati che assicurino parità di trattamento;

c) idoneità psicofisica accertata mediante visite mediche specialistiche effettuate in conformità alla apposita scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis. Tali visite mediche devono essere effettuate solo presso centri di medicina iperbarica che assicurino un obiettivo giudizio selettivo autorizzati o dall'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente o da enti preposti alla prevenzione e all'assistenza infortunistica, in base alla rispondenza degli scopi della presente legge, alle strutture tecniche ed alla specifica esperienza medico sanitaria necessaria all'accertamento del possesso del requisito di idoneità di cui sopra, ai fini della professio-

nalità degli OTS, degli OTI e dei palombari. I requisiti che tali centri di medicina iperbarica devono possedere, sono precisati nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale e allegato brevetto al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti in base ed ai sensi di leggi vigenti ed emanate in materia di istruzione professionale di carattere nazionale e regionali di applicazione. Le strutture tecniche e didattiche di cui sopra devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7-bis. Ai fini dell'iscrizione è titolo valido, inoltre, l'aver prestato servizio con la qualifica di sommozzatore o di palombaro per almeno due anni nella Marina militare o nell'Arma dei Carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, previa omologazione delle suddette qualifiche militari da parte degli organi preposti all'istruzione professionale di cui alla lettera d), e secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis. Per i cittadini di Stati esteri di cui alla lettera b), il titolo di qualificazione professionale di cui devono essere in possesso per l'iscrizione nelle matricole o nei registri è valido solo se rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, preposte all'istruzione professionale, dello Stato di cui l'interessato è cittadino;

e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore ad un minimo di tre anni, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Al personale iscritto nelle matricole ai sensi del presente articolo, viene rilasciato il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice di navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo, dell'articolo 132 del codice della navigazione. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice di navigazione e relativo regolamento. Il personale iscritto nelle matricole non può essere iscritto, contemporaneamente, nei registri e viceversa».

5.7 DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire la parola: «professione» con l'altra: «attività».

5.1 PAPPALARDO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il punto 3.

5.2 PAPPALARDO

Al comma 1, lettera e) sopprimere il punto 4.

5.6

PAPPALARDO

Al comma 1, alla lettera e), sostituire il primo periodo del punto 5, con il seguente:

«5) approfondita conoscenza dei fondali marini e lacustri della regione, della loro morfologia, delle caratteristiche della fauna e della flora nonché degli eventuali reperti archeologici in essi presenti, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse».

5.3

PAPPALARDO

Sopprimere il comma 2.

5.4

PAPPALARDO

Al comma 3, sostituire le parole: «agli aspetti» con le altre: «alle innovazioni».

5.5

PAPPALARDO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Libretto operativo personale-LOP)

1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per la vidimazione iniziale, il LOP. Tale LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 7-bis.

2. Per la validità abilitante all'esercizio delle attività oggetto della presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di cui alle norme previste all'articolo 7-bis, il LOP deve essere presentato, a cura dell'interessato, all'ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato per la sua vidimazione annuale; ovvero in qual-

siasi periodo dell'anno perchè siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale o di qualsiasi altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell'anno.

3. L'omessa presentazione del LOP comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attività operativa sino al momento della regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell'inadempiente l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, e l'arresto sino a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

5. In caso di recidiva nell'anno immediatamente successivo, l'omessa presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri».

5.0.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, COZZOLINO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

248ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0092°)

Il senatore DUVA, in qualità di Presidente della Sottocommissione, fa presente che la seduta programmata per oggi alle 14,30, con all'ordine del giorno l'esame della legge comunitaria per il 1998, non ha avuto luogo a causa della mancanza del numero legale. Si rende pertanto necessario convocare nuovamente la Sottocommissione per i pareri.

Il Presidente SMURAGLIA prende atto della comunicazione effettuata dal senatore Duva.

Comunica altresì che nel corso della settimana prossima la Commissione procederà all'effettuazione delle due audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del cantiere ENEL di Montalto di Castro. In particolare, nella giornata di Mercoledì 8 luglio si procederà all'audizione dei responsabili dell'Azienda unità sanitaria locale di Viterbo, mentre nel pomeriggio del giorno successivo, con orario d'inizio che sarà comunicato tempestivamente, avrà luogo l'audizione dei rappresentanti dell'ENEL.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo
(R048 000, C11ª, 0003°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 giugno 1998.

Il senatore MANFROI rileva come l'andamento dell'indagine conoscitiva abbia purtroppo evidenziato come l'intento di accertare la realtà dei fatti sia stato in larga misura trascurato a vantaggio di ricostruzioni preconcepite riconducibili alla convenienza politica di questa o quella parte.

Già nella relazione introduttiva della proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta figurano giudizi di drastica e preventiva condanna dell'operato della proprietà dell'ILVA, dall'accusa di svuotare il ruolo e le prerogative delle organizzazioni dei lavoratori ai rilievi sulla mancata riassunzione di lavoratori delle aziende consociate, ai giudizi sui pesantissimi condizionamenti che verrebbero posti in essere nei confronti degli scioperanti. Anche le valutazioni sui livelli di sicurezza sembrano improntate ad aprioristica ostilità, mentre più condivisibile sembra la constatazione della scarsa integrazione dell'azienda con la realtà territoriale di Taranto.

A tale ultimo riguardo, appaiono peraltro particolarmente significative le dichiarazioni del titolare dell'azienda, che ha ricordato una serie di episodi dai quali traspare con evidenza l'ostilità con la quale gli amministratori e le forze politiche locali, come pure la stessa associazione degli industriali di Taranto, accolsero il suo sforzo imprenditoriale una volta intervenuta la privatizzazione.

Con ogni probabilità, tale atteggiamento, al quale ha fatto riscontro un indirizzo fortemente critico delle testate giornalistiche locali, va attribuito al venir meno di quegli accorgimenti clientelari che negli anni precedenti avevano per inveterata abitudine accompagnato la gestione pubblica. L'ostilità istituzionale del sindacato si salda quindi con quella delle forze politiche, degli imprenditori locali e della stampa. Gli scioperi, le molteplici interrogazioni e le reiterate iniziative conoscitive in ambito parlamentare, come pure i ricorrenti attacchi della stampa, sono segnali evidenti di una generalizzata ostilità ambientale.

Di fatto l'imprenditore calato dal Nord viene considerato un corpo estraneo, un intruso e uno sfruttatore da sopportare soltanto finché ciò può rappresentare un vantaggio, con la prospettiva però, più o meno prossima, di una successiva estromissione.

Per quanto riguarda il clima delle relazioni sindacali, è emerso un abnorme livello di conflittualità, la cui origine sembra da ricercare più nella difesa da parte del sindacato del proprio ruolo e quindi del proprio potere che nella volontà di tutelare specifici diritti dei lavoratori. Del resto, le principali accuse che vengono rivolte alla proprietà possono essere tutte lette in tale chiave: si va dal tentativo di delegittimare le organizzazioni sindacali, allo svuotamento del sistema di relazioni industriali, alla logica punitiva nei confronti del sindacato, fino ad arrivare ad un'asserita «incontenibile voglia di fare approfittamento», secondo i termini utilizzati in un esposto alla magistratura. Tale espressione pone bene in evidenza le difficoltà di un'accettazione da parte del sindacato della logica di mercato, che finisce addirittura per essere criminalizzata.

In effetti, la radice del contendere sembra, per ammissione degli stessi responsabili sindacali, quella della dislocazione del potere decisionale. Di fatto, le organizzazioni sindacali mostrano di tenere alla ripresa

di una gestione «socializzata» dell'impresa, che comporta il loro diretto coinvolgimento nelle scelte imprenditoriali.

Il potere a cui mirano i sindacati riguarda soprattutto la gestione del personale, dalla carriera, ai premi di produzione, all'assegnazione degli incarichi, alle assunzioni.

Con riferimento, in particolare, a queste ultime, è evidente che controllare i meccanismi di reclutamento del personale in una grande azienda per di più collocata in un'area che presenta un elevato tasso di disoccupazione, significa disporre di un sostanzioso potere economico e politico.

Al riguardo, occorre considerare che la stessa iscrizione al sindacato, se può rappresentare a volte un fattore di discriminazione, per i lavoratori, può in altri casi tradursi in prerequisito per l'accesso a questo o quel vantaggio. Sarebbe pertanto forse opportuno che la Commissione approfondisse l'indagine con riferimento ad eventuali abusi del sindacato, che nel passato potrebbero aver sconfinato nel reato di intermediazione illecita di manodopera.

L'episodio più grave che emerge dagli accertamenti condotti nell'ambito dell'indagine è costituito sicuramente dalla scelta dell'azienda di segregare in un reparto denominato «Palazzina LAF» una sessantina di dipendenti, di fatto estromessi da ogni attività lavorativa.

Al riguardo, non sembrano molto credibili le giustificazioni addotte dalla proprietà circa le difficoltà di una ricollocazione del personale impiegatizio risultato in eccedenza a seguito della riorganizzazione. Sembra piuttosto evidente l'esistenza di un intento punitivo, in relazione ad una particolare propensione alla conflittualità che parrebbe accomunare buona parte dei lavoratori in questione, indipendentemente dalle cariche sindacali rivestite.

Il costo non esiguo di tale operazione, in termini di erogazione di stipendi senza sostanziale controprestazione, fa ben comprendere l'importanza che la proprietà vi annette in funzione del mantenimento della disciplina aziendale.

L'inerzia forzata e continuata, l'isolamento dal resto delle maestranze, e l'estraneità ai processi produttivi comportano un grave pregiudizio per la salute psicofisica dei lavoratori e la loro stessa dignità.

È pertanto necessario esigere dalla proprietà l'impegno formale a porre al più presto termine a tale situazione.

Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, appare lecito il dubbio che la frequenza delle contestazioni avanzate dai sindacati nei confronti dell'azienda non nasca da una situazione deteriore rispetto a quella esistente nelle altre imprese ma dalla volontà di rinfocolare la conflittualità.

In effetti, il fatto che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non abbiano utilizzato neppure una delle quaranta ore assegnate dalla legge per adempiere alla loro funzione suscita giustificati dubbi sull'effettivo impegno sindacale nel settore in considerazione. La stessa scelta dell'azienda di non consegnare ai RLS il documento di valutazione dei rischi non sembra da attribuire alla volontà di impedire la sua consultazione da parte di esperti esterni, dal momento che gli esperti istituziona-

li, e cioè i tecnici della ASL, dell'INAIL e dell'Ispettorato possono liberamente accedere al documento.

È emerso peraltro che problemi di sicurezza e di tutela ambientale esistono ed hanno connotati di effettiva gravità, anche in considerazione della vetustà degli impianti e del tipo di lavorazione pericolosa e stressante in essi svolta.

I problemi principali sono costituiti dalla eliminazione degli agenti inquinanti come l'amianto, l'apirolio, le emissioni solforose e quelle provenienti dalle polveri minerali.

Il piano per la rimozione e lo stoccaggio dell'amianto è stato affidato ad una ditta esterna ed è in attesa di approvazione da parte della ASL, mentre il numero dei trasformatori ad apirolio è sensibilmente diminuito, e si sta procedendo alla loro completa sostituzione in conformità delle direttive comunitarie.

In tale ambito è comunque auspicabile una intensificazione dell'impegno, nei rispettivi settori di competenza, da parte della proprietà, dei sindacati e degli organi di controllo, per il miglioramento della situazione.

In conclusione, vista la gravità degli elementi emersi e considerata l'impossibilità di porre in essere i necessari approfondimenti con lo strumento dell'indagine conoscitiva, sembra opportuno promuovere una Commissione d'inchiesta che indaghi non solo sulla situazione attuale, ma anche sulla precedente gestione, in quanto molti degli attuali problemi sembrano radicarsi negli errori e negli abusi del passato.

Il senatore ZANOLETTI sottolinea preliminarmente l'opportunità dell'impegno delle istituzioni affinché in una realtà produttiva così importante come quella del gruppo Riva sia garantito lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza del lavoro ed un corretto clima nelle relazioni sindacali.

Dagli accertamenti condotti nel corso dell'indagine emerge una situazione fortemente caratterizzata in senso negativo sia per effetto dell'abnorme livello di conflittualità, che per l'atteggiamento eccessivamente rigido assunto dalla proprietà.

Viene peraltro da domandarsi come un gruppo industriale di tanta rilevanza, che gestisce numerosi stabilimenti anche all'estero, possa essere diretto con criteri ed indirizzi che appaiono notevolmente difforni da quelli registrabili presso analoghe realtà industriali.

È inoltre emerso come la situazione esistente presso lo stabilimento di Novi Ligure presenti connotati nettamente meno critici di quelli di Taranto.

Per quanto riguarda i problemi della sicurezza del lavoro, alla stregua delle assidue verifiche poste in essere dagli organi competenti di controllo e dalla magistratura sembrerebbe potersi affermare che la portata delle inadempienze dell'azienda sia relativamente circoscritta; su taluni aspetti specifici, come quello della presenza di materiali contenenti amianto ovvero apirolio, sono in corso programmi di progressiva dismissione.

Su altre questioni, l'enfasi posta nel denunciare le mancanze della proprietà appare eccessiva. Ciò vale, in particolare, per la mancata consegna del documento di valutazione dei rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dal momento che l'inottemperanza alle prescrizioni vigenti al riguardo, ove rilevabile, atterrebbe comunque ad un aspetto meramente formale come quello delle modalità di consultazione, visto che il documento rimane comunque a disposizione dei RLS presso gli uffici dell'azienda.

L'insorgere di un acuto conflitto con i sindacati trova in larga misura la sua spiegazione con le difficoltà della transizione dalla fase della gestione delle partecipazioni statali - nella quale le organizzazioni sindacali e gli enti locali rivestivano un ruolo primario nella gestione aziendale - a quella del passaggio ai privati.

Nella realtà socio-politica di Taranto, insomma, il gruppo Riva si è trovato in una situazione obiettivamente difficoltosa sul versante delle relazioni sindacali.

In tale contesto, tuttavia, non sembra che gli elementi di valutazione acquisiti finora nel corso dell'indagine siano sufficienti a pervenire ad una ricostruzione completa e affidabile della vicenda. D'altra parte, appare opportuno richiamare sin d'ora tutti gli organi competenti - fra i quali non sembra doversi annoverare, come invece previsto nello schema di documento conclusivo, il Governo - ad esercitare in modo incisivo le loro attribuzioni per il rispetto delle prescrizioni di legge presso gli stabilimenti ILVA interessati dall'indagine. In particolare, le parti dovrebbero essere incoraggiate a superare le reciproche diffidenze in modo tale da instaurare un più proficuo clima di collaborazione.

Ritiene comunque opportuno che l'indagine non si esaurisca con l'approvazione dello schema di documento predisposto dal relatore.

Il senatore MANZI ritiene ingiustificati i rilievi formulati dal senatore Manfroi in ordine allo schema di documento conclusivo, alla stregua dei quali la ricostruzione del relatore sarebbe poco equilibrata; semmai è possibile formulare una riserva di segno opposto, nel senso che nel documento potrebbero essere evidenziate in modo più circostanziato le responsabilità del titolare dell'azienda ILVA, specie in relazione all'atteggiamento di rigida chiusura da lui assunto nel momento in cui si è trovato a confrontarsi con il contesto socio-economico di Taranto. Un approfondimento potrebbe inoltre risultare senz'altro opportuno circa le modalità con le quali si è proceduto alla privatizzazione, tenendo conto che lo stabilimento di Taranto non poteva evidentemente considerarsi una realtà produttiva priva di futuro, visto che, una volta intervenuta la privatizzazione, ha fatto registrare stabilmente un livello di profitti straordinariamente elevato. Viene pertanto da domandarsi per quale ragione si sia tanto insistito per la dismissione dalle partecipazioni statali, visto che esistevano rilevanti potenzialità di profitto. Oltretutto non può dimenticarsi che il passaggio ai privati ha comportato un costo elevato in termini sociali, come dimostrano i frequenti infortuni, anche mortali, che si devono registrare, e situazioni abnormi come quella presente presso il LAF, che costituisce un vero e proprio reparto - confino.

Un ulteriore elemento di riflessione è rappresentato dal basso tasso di sindacalizzazione che si registra fra i giovani, evidentemente correlato al timore di licenziamenti.

Permangono inoltre forti dubbi sul rispetto degli impegni assunti dal gruppo Riva in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mentre per quanto riguarda la sicurezza del lavoro il numero degli infortuni risulta inaccettabilmente elevato.

Per tali ragioni, può ritenersi che lo schema di documento conclusivo predisposto dal relatore sia fin troppo equilibrato, in un contesto nel quale sarebbe necessario rivolgere all'ILVA un richiamo incisivo in ordine all'esigenza di rispettare gli impegni assunti e le prescrizioni di legge.

Il senatore DUVA dichiara preliminarmente di condividere sostanzialmente l'impianto dello schema di documento conclusivo, con particolare riferimento alle conclusioni, che appaiono equilibrate ma nel contempo incisive, come richiesto da una situazione difficile ed emblematica per l'economia del Sud come quella dello stabilimento ILVA di Taranto.

Senz'altro apprezzabile nel documento è anche la scelta di evidenziare che l'indirizzo di politica economica affermatosi negli ultimi anni con le prime privatizzazioni e in generale con gli interventi di razionalizzazione produttiva non è messo in causa dalle difficoltà emerse nella vicenda dell'ILVA. Parimenti condivisibile è la considerazione che i meriti acquisiti dal gruppo Riva con il rilevare una realtà produttiva in grave crisi non possono in alcun modo giustificare comportamenti impropri sul piano delle relazioni sindacali, come quelli evidenziati nel documento, e primo fra tutti l'istituzione di una sorta di reparto confino come la «Palazzina LAF».

È certamente vero che la logica di mercato impone di perseguire un costante progresso in termini di efficienza produttiva e di profitto, ma tale impegno deve essere perseguito in un contesto di regole a tutela della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. È compito delle istituzioni vigilare affinché tali regole siano effettivamente rispettate, e l'iniziativa assunta con la promozione dell'indagine conoscitiva si iscrive in questa logica.

Dalle risultanze delle audizioni e del sopralluogo a Taranto emerge peraltro anche come le presenti difficoltà siano in parte riconducibili ad incrostazioni negative esistenti in ambito locale, che hanno coinvolto per molti anni sia il sistema delle autonomie che le organizzazioni sindacali, con un portato negativo in termini di efficienza produttiva. È a tali fattori che sembra da attribuire in buona parte il progressivo declino del polo siderurgico di Taranto verificatosi a partire dalla fine degli anni '70.

Di fatto, in tale ambito temporale i poteri locali hanno considerato lo stabilimento di Taranto come una realtà affrancata dalle regole di mercato. In tale contesto, una volta intervenuta la privatizzazione, si è posta la questione, negli anni più recenti, dell'adozione di scelte anche dolorose sul piano umano, ma in larga misura non rinviabili.

La circostanza che lo stabilimento di Taranto sia tornato con estrema rapidità a generare profitti, dopo una prolungata fase caratterizzata da massicce perdite d'esercizio, può in effetti rappresentare l'indicatore di un non pieno rispetto delle regole, ma va comunque di per sé valutato in senso positivo. In tale contesto, il forte aumento della conflittualità verificatosi in concomitanza con la privatizzazione può considerarsi per certi aspetti fisiologico, e forse persino positivo, in quanto testimonia il verificarsi di una svolta rispetto a prassi gestionali improprie quali quelle affermatesi nella stagione delle partecipazioni statali.

Ove però la conflittualità fosse il riflesso di una situazione di diffusa violazione dei diritti dei lavoratori, essa andrebbe considerata patologica, e tale da richiedere un incisivo ruolo di contrasto da parte delle competenti istituzioni pubbliche.

Al riguardo, ritiene non condivisibili le riserve formulate dal senatore Zanoletti circa la scelta di chiamare in causa, nel documento conclusivo, il Governo per l'espletamento degli interventi di competenza delle istituzioni e degli organi deputati ai controlli per la provincia di Taranto; in particolare, appare appropriato il riferimento al ruolo che spetta al locale prefetto, come ufficiale di Governo.

Per le ragioni esposte, ritiene che le attività svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine, efficacemente compendiate nello schema di documento predisposto dal relatore, siano pervenute a conclusioni utili e importanti. Vi sono pertanto le condizioni affinché sia rivolta al Governo una sollecitazione perchè intraprenda, avvalendosi degli organi e degli istituti competenti territorialmente, efficaci iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori dell'ILVA, e più in generale della cittadinanza di Taranto.

Suggerisce quindi di dare mandato al relatore affinché predisponga un documento conclusivo, mentre manifesta dubbi sulla opportunità di ricorrere ad uno strumento conoscitivo di più ampia portata, considerato che una nuova iniziativa in tal senso rischierebbe di prestarsi più a finalità di polemica politica che di accertamento dei fatti.

Per le ragioni esposte, ribadisce il suo giudizio favorevole sullo schema di documento predisposto dal relatore, suggerendo però che le conclusioni siano collocate in un contesto più generale, nel quale trovino riscontro anche gli aspetti positivi della vicenda della privatizzazione dello stabilimento di Taranto, che non possono essere obliterati in relazione all'emergere di taluni fenomeni distorsivi.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver ricordato di essersi già pronunciato, in precedenti interventi, sulla realtà dello stabilimento ILVA di Taranto, osserva che lo schema di documento conclusivo predisposto dal relatore risulta, nel suo complesso, equilibrato ed incisivo poichè illustra e motiva con ampiezza una valutazione chiara ed inequivocabile. Dal dibattito sono peraltro emersi alcuni elementi meritevoli di approfondimento, poichè, così come sono stati enunciati, essi rischiano di non contribuire a chiarire le problematiche oggetto dell'indagine. Nel suo intervento, ad esempio, il senatore Manfroi ha lamentato un'ostilità preconcepita, di carattere ambientale, nei confronti dell'imprenditore di

origine settentrionale. La realtà è profondamente diversa: un'analisi della stampa nazionale e locale, all'inizio degli anni 90 – cioè nel periodo in cui maturò la scelta della privatizzazione, anche per effetto di precisi indirizzi adottati in sede comunitaria – dimostra che, nel confronto tra i possibili acquirenti, la maggiore diffidenza fu manifestata nei confronti del gruppo Lucchini, espressione di un'alleanza imprenditoriale interessata ad un sostanziale ridimensionamento dello stabilimento siderurgico, piuttosto che verso il gruppo Riva. Infatti, l'acquisto effettuato dal gruppo milanese fu considerato negli ambienti politici e sindacali della città di Taranto la soluzione migliore offerta dal mercato. Di conseguenza, i primi tempi della presenza del gruppo Riva nella città si sono caratterizzati per un atteggiamento di benevola attenzione e anche le frasi poco amichevoli del sindaco *pro tempore*, ricordate dal presidente Riva nella sua audizione, non ebbero alcun seguito sul piano dei comportamenti concreti. Anzi, da parte della Regione e delle altre autorità locali vi è stato un atteggiamento di condiscendenza nei confronti dell'ILVA, come è stato messo in luce anche da ripetute denunce da parte sindacale. Se i rapporti con le amministrazioni locali si sono andati progressivamente deteriorando, ciò è avvenuto soprattutto per il costante peggioramento delle relazioni sindacali.

Anche recentemente un autorevole quotidiano finanziario ha parlato di 1.037 miliardi di utili nel 1997 per il gruppo Riva: si tratta di un risultato estremamente positivo, che consolida quanto già è stato realizzato a partire dal 1995 per merito certamente della direzione aziendale, ma anche dei lavoratori, il cui concorso alla crescita dell'azienda non può essere disconosciuto. La privatizzazione ha avuto effetti positivi sull'andamento dell'ILVA, in particolare per la produttività aziendale, e non vi è oggi nostalgia alcuna nei confronti della precedente proprietà pubblica; proprio i risultati di questi anni pongono le premesse obiettive per il ripristino di normali condizioni di svolgimento delle relazioni industriali.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione – prosegue il senatore Battafarano – ha prodotto dei risultati concreti. Per effetto di essa, ad esempio, il gruppo Riva ha reso noto il piano industriale, strumento essenziale di conoscenza della vita di una grande azienda e, pertanto, di notevole interesse per il Governo e per il Parlamento, oltre che per le organizzazioni sindacali, il cui diritto ad essere portate a conoscenza dei programmi aziendali è indiscutibile. È anzi auspicabile che il confronto tra i sindacati e la proprietà si sposti progressivamente dal piano della rivendicazione di diritti fondamentali al piano delle prospettive dell'azienda, poichè ciò comporterebbe il riconoscimento del diritto all'informazione come strumento per creare il consenso e la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione dei programmi di crescita.

Per quanto attiene al rapporto con le imprese locali, occorre ricordare che il gruppo Riva ha estromesso senza motivo alcune aziende della provincia di Taranto: anche a tale proposito, non si tratta di sindacare sul merito delle scelte della nuova proprietà, ma soltanto di sottolineare come una maggiore gradualità e ponderazione sarebbe stata preferibile. Un'altra condizione per il ristabilimento di relazioni industriali normali è l'osservanza degli accordi stipulati per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per l'assunzione del personale di imprese appaltatrici.

Nel complesso, pertanto, si può sostenere che l'indagine conoscitiva ha messo in rilievo problemi che possono essere affrontati e positivamente risolti, come peraltro è dimostrato dai colloqui in corso presso il Ministero dell'industria. Lo schema di documento conclusivo proposta dal senatore Montagnino, come già è stato detto, riflette in modo soddisfacente le conclusioni della procedura informativa in titolo: è però possibile articolare meglio nella parte finale i riferimenti relativi alla assunzione dei lavoratori delle aziende appaltatrici; alla situazione della Palazzina LAF; all'esigenza di una maggiore programmazione della manutenzione degli impianti al fine di prevenire gli incidenti sul lavoro e al controllo sul lavoro straordinario e alla mancata comunicazione di esso alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Inoltre, l'indagine conoscitiva ha consentito di affrontare con tempestività i problemi dello stabilimento ILVA di Taranto e di rendere noto ai soggetti interessati l'avviso della Commissione. Per tali motivi, il senatore Battafarano non può che ribadire il favore già espresso nei confronti di tale scelta, rispetto all'ipotesi di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Vi è un ultimo punto, particolarmente delicato e che egli non intende eludere: infatti, l'indagine, il cui ambito tematico è rimasto circoscritto nella sfera di competenza della Commissione, ha approfondito i temi lavoristici, senza toccare la questione delle vicende relative alla privatizzazione. Poichè si tratta di una materia da approfondire, il senatore Battafarano annuncia che si farà promotore quanto prima di una proposta di indagine conoscitiva su tale tema presso la Commissione industria, commercio e turismo, e auspica che la sua parte politica e altri Gruppi affianchino tale iniziativa.

Secondo il senatore CURTO, lo schema di documento conclusivo predisposto dal senatore Montagnino presenta due caratteristiche rilevanti: in primo luogo esso conferma che l'indagine conoscitiva trae origine dall'esame del documento XXII, n. 44, di cui egli è primo firmatario, volto a promuovere un'inchiesta parlamentare sull'azienda ILVA di Taranto. Si tratta di un punto sul quale è bene fare chiarezza, in relazione ad alcune distorsioni della stampa e anche ad un discutibile tentativo di scavalcare l'iniziativa della Commissione lavoro del Senato recentemente posto in essere presso l'altro ramo del Parlamento. La discussione odierna, e le audizioni che l'hanno preceduta, non avrebbero potuto avere luogo senza l'impegno attivo del Gruppo di Alleanza Nazionale e suo personale.

In secondo luogo, lo schema di documento dimostra che l'indagine conoscitiva si è rivelata uno strumento inadeguato rispetto alle finalità che si proponeva: infatti, essa ha confermato quello che già era noto in materia di sicurezza, di relazioni sindacali, di esistenza di un vero e proprio reparto-confino, senza nulla aggiungere. Per questo aspetto, sono ampiamente condivisibili le considerazioni del senatore Manfroi sulla necessità di verificare le dichiarazioni rese non soltanto dai vertici del Gruppo Riva, ma anche dagli organi pubblici preposti al controllo sull'osservanza della legislazione in materia di lavoro. Sorprende ad esempio il fatto che nella province di Taranto e di Brindisi la magistratura abbia assunto iniziative anche troppo severe nei confronti di alcune aziende, mentre nei confronti di specifici comportamenti del gruppo Ri-

va, denunciati in varie sedi, permanga un atteggiamento di approssimazione quando non di indifferenza da parte di organi pubblici che istituzionalmente hanno il compito di porre argine ad una eventuale condotta arbitraria o prevaricatrice da parte degli imprenditori. Un'inchiesta parlamentare avrebbe potuto procedere all'accertamento dei fatti, anche su questi specifici aspetti, con ben maggiore incisività.

Nel dichiararsi insoddisfatto dello schema di documento predisposto dal senatore Montagnino, il senatore Curto osserva che le forze politiche della maggioranza dovrebbero esprimersi in modo definitivo sulla proposta di inchiesta parlamentare, che, peraltro, non nasce da un intento punitivo verso la proprietà, dato che la situazione dello stabilimento ILVA di Taranto non deriva soltanto da un'errata concezione delle prerogative dell'imprenditore, ma anche dalla fine di posizioni di ingiustificato privilegio detenute in precedenza dalle organizzazioni sindacali, posizioni che hanno tra l'altro determinato un allentamento del vincolo di fiducia tra queste ultime e i lavoratori. A tale proposito, va rilevato che nessuno si è preoccupato di verificare l'attendibilità di alcune notizie riguardanti la parte svolta dal sindacato nella gestione di talune commesse, che è cosa ben diversa dall'impegno per la valorizzazione dell'imprenditorialità locale.

È necessario – prosegue il senatore Curto – che la classe politica recuperi un ruolo di interlocutore primario della grande impresa, poiché non si deve perdere di vista il ruolo politico e sociale che può essere assunto da una realtà aziendale delle dimensioni dell'ILVA. Ci sono aspetti che l'indagine conoscitiva ha trattato in modo estremamente superficiale, e che riguardano in particolare il ruolo delle aziende appaltatrici, e, su un altro versante, la verifica dell'efficacia dell'azione posta in essere dalla Direzione provinciale del lavoro. Un'altra questione da approfondire riguarda la vicenda della privatizzazione e il comportamento tenuto in tale frangente dall'IRI e dal sindacato, e le sue conseguenze rispetto al territorio: anche per questo aspetto l'inchiesta parlamentare costituisce senza dubbio uno strumento molto più incisivo dell'indagine conoscitiva, divisa oltre tutto in due tronconi, a giudicare dalla proposta da ultimo formulata dal senatore Battafarano. La sua parte politica non opporrà un rifiuto pregiudiziale su tale iniziativa, anche se ritiene che i risultati di essa non potranno mai essere paragonabili a quelli che potrebbero derivare dallo svolgimento di un'inchiesta parlamentare.

Il seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente SMURAGLIA avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per domani, giovedì 2 luglio, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

165ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri. – *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) DI ORIO ed altri. – *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) BETTAMIO ed altri. – *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri; Mussolini, Gambale, Saia ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti nel testo unificato, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri erano stati votati gli articoli da 1 a 25, con accantonamento dell'articolo 4.

Convenendo la Commissione avverte che si passerà all'esame degli articoli 26 e 27, valutando successivamente l'opportunità di passare alla votazione dell'articolo 4.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 26.1, ritenendolo assorbito nel più complessivo emendamento 26.3.

Il senatore VALLETTA ritira l'emendamento 26.2.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 26.3, 26.4 e 26.5 cui aggiunge la propria firma.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel dichiararsi favorevole all'emendamento 26.4, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 26.5.

Il senatore TOMASSINI accede all'invito.

Il relatore Roberto NAPOLI, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 26.3 nella parte in cui sopprime il regio decreto n. 1755 del 1924, che il disegno di legge in discussione sostituisce integralmente, si dichiara contrario alla soppressione della lettera f) dell'allegato B della legge n. 409 del 1985, in quanto non conforme a quanto la Commissione stessa ha stabilito con riferimento ai medici chirurghi che abbiano conseguito la specializzazione odontoiatrica.

Il parere è invece favorevole all'emendamento 26.4.

Convenendo il sottosegretario BETTONI BRANDANI, il senatore TOMASSINI modifica l'emendamento 26.3 nel senso suggerito dal relatore.

L'emendamento 26.3, come modificato dal senatore Tomassini, posto ai voti è approvato.

Sono altresì approvati l'emendamento 26.4 e l'articolo 26 nel testo emendato.

Il senatore CAMPUS osserva che, anche a seguito dell'approvazione dell'emendamento 26.4, sarebbe opportuno, in sede di coordinamento, modificare l'articolo 3 come approvato dalla Commissione sostituendo alla dizione «stomatologia», diffusa in Europa ma non prevista da nessun corso di specializzazione italiano quella di «odontostomatologia».

La Commissione conviene.

Senza discussione è approvato l'articolo 27.

Il PRESIDENTE propone quindi l'accantonamento dell'articolo 4 e il rinvio della votazione finale del disegno di legge immediatamente dopo l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo approvato dal Governo in materia di sanatoria della posizione dei medici immatricolati tra il 1980 e il 1985.

Il relatore Roberto NAPOLI si dichiara contrario a tale proposta.

Egli osserva che l'approvazione da parte del Senato della formulazione da lui proposta dell'articolo 4, nella quale si richiede, ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, che i medici immatricolati

all'Università tra il 1980 e il 1985 superino un tirocinio professionale anzichè un esame di abilitazione, potrebbe essere utile allo stesso Governo per segnalare in sede comunitaria la presenza di una forte volontà parlamentare di adottare una formulazione indubbiamente più rispettosa della dignità professionale di questi laureati.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente di non avere nulla in contrario a che la Commissione proceda con l'esame dell'articolo 4.

Tuttavia ella fa presente di non poter esprimere un parere favorevole alla scelta di adottare il criterio del tirocinio professionale piuttosto che quello dell'esame di abilitazione, dal momento che è ormai in fase avanzata in sede europea una modifica della normativa comunitaria che, facendo proprio il testo approvato dalla Camera dei deputati, consente l'esercizio della professione odontoiatrica a questi medici previo superamento di un esame attitudinale.

Concordano con la proposta del relatore il senatore BRUNI, che osserva come nessuna norma comunitaria imponga la prova attitudinale e il senatore MONTELEONE, che sottolinea la necessità di privilegiare una strada che consenta al Parlamento di esercitare i suoi poteri deliberativi piuttosto che essere confinato in un ruolo meramente consultivo.

Il presidente CARELLA fa presente che la sua proposta non ha lo scopo di impedire l'esame dell'articolo 4, ma di coordinarlo con quello dello schema di decreto legislativo.

Il senatore CAMPUS, nel concordare con il relatore, si dichiara disposto ad accedere alla proposta del Presidente solo se vi saranno idonee garanzie da parte del Governo di non approvare una formulazione che lascia gli ordini arbitri delle ammissioni alla professione odontoiatrica e che non comporti una mortificazione della dignità professionale di laureati in medicina che già da anni esercitano l'odontoiatria.

Dopo interventi in senso favorevole alla proposta del relatore dei senatori DE ANNA e TOMASSINI, concordano con il Presidente il senatore PARDINI – il quale rileva peraltro l'opportunità di una più complessiva riflessione sulla questione, alla luce anche delle osservazioni della Commissione per la tutela della concorrenza e del mercato circa la funzione monopolistica esercitata dagli ordini, tanto più discutibile ove si consideri l'ampia liberalizzazione delle attività economiche promossa dal Governo in carica – e BERNASCONI, che ribadisce il ruolo di tutela che gli ordini devono comunque conservare.

Il RELATORE, in considerazione dell'opportunità di ricercare su questo tema una convergenza di tutta la Commissione così come è stato per l'approvazione degli altri articoli del disegno di legge, accoglie la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

212ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VELTRI ipotizza la presentazione di un emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 4, per ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche insediamenti di carattere sanitario.

In merito alla formulazione del testo intervengono il presidente GIOVANELLI ed i senatori IULIANO, PAROLA, BORTOLOTTI, SPECCHIA e COZZOLINO. Infine il relatore Veltri presenta ed illustra l'emendamento 4.20 di cui, non facendosi osservazioni, si dispone l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 5.1.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.0.1.

Il senatore RESCAGLIO fa propri ed illustra gli emendamenti 5.5 e 5.0.2.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 ed esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, di tenore identico, a condizione che al primo rigo del comma 1 venga inserito un chiarimento temporale.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 5.4, così come il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 5.5.

Il sottosegretario BARBERI si associa al parere del relatore sull'emendamento 5.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.3; suggerisce quindi di inserire al primo rigo del comma 1 degli emendamenti aggiuntivi il limite temporale del 30 dicembre 1999.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MANFREDI, il quale evidenzia come l'emendamento 5.1 sia in sintonia con gli attuali indirizzi della riforma amministrativa in corso, il sottosegretario BARBERI fa presente che comunque al momento la modifica costituirebbe un ostacolo per l'attuazione del decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA suggerisce di riformulare l'emendamento 5.1, prevedendo che la regione sia sentita.

Il senatore MANFREDI, ritenendo che tale previsione sia già nella normativa vigente, tenendo conto delle osservazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 5.1.

Il relatore VELTRI, dopo le dichiarazioni del sottosegretario Barberi, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.2 e 5.3, che, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Dopo che i senatori IULIANO e RESCAGLIO hanno rispettivamente riformulato gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 nel senso suggerito dal sottosegretario Barberi, detti emendamenti sono posti ai voti ed accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore IULIANO, dopo averli illustrati, ritira gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.0.2, in considerazione del parere contrario della 5ª Commissione.

Il senatore COZZOLINO, dopo averlo illustrato, ritira l'emendamento 6.4, di tenore identico all'emendamento 6.2.

Il senatore CAPALDI illustra e ritira l'emendamento 6.3, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 6.0.1 il quale al comma 1 contiene semplificazioni procedurali che comunque si stanno già traducendo in un provvedimento amministrativo, mentre con il comma 2 consente alle singole amministrazioni statali di destinare mezzi non obsoleti o immobili alle associazioni di volontariato di protezione civile.

Il relatore VELTRI invita il senatore Manfredi a ritirare l'emendamento 6.0.1, in virtù del parere contrario della 5ª Commissione; illustra quindi l'emendamento 6.0.3.

Il sottosegretario BARBERI, espressosi favorevolmente sull'emendamento 6.0.3, suggerisce ai proponenti di preparare una riformulazione dell'emendamento 6.3 che valga a superare la contrarietà della Commissione bilancio; per quanto riguarda poi l'emendamento 6.0.1, fa presente che il comma 1 è superfluo in quanto il suo contenuto è presente in un provvedimento governativo prossimo all'approvazione, mentre il comma 2 potrebbe essere trasformato in un subemendamento all'emendamento 7.0.1, che tratta analoga materia.

Il senatore MANFREDI accoglie tale suggerimento, ritirando l'emendamento 6.0.1 e presentando il subemendamento 7.0.1/1.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.3, sul quale occorre acquisire il parere della 5ª Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 7.2, 7.10, 7.0.1, 7.0.4 e ritira gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, sui quali il parere della 5ª Commissione è contrario.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 7.3, volto ad estendere a tutte le aree a rischio i programmi di tutela del territorio previsti dal decreto-legge.

Il senatore LASAGNA fa proprio ed illustra l'emendamento 7.4; illustra altresì gli emendamenti 7.9 e 7.8.

Dopo alcuni chiarimenti del relatore VELTRI e del sottosegretario BARBERI, riformula l'emendamento 7.8 in un nuovo testo.

Il senatore COZZOLINO illustra l'emendamento 7.5.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 7.6.

Il senatore RESCAGLIO fa proprio ed illustra l'emendamento 7.7.

Il senatore COZZOLINO illustra l'emendamento 7.0.5 e ritira l'emendamento 7.0.6 sul quale il parere della 5ª Commissione è contrario.

Il senatore BORTOLOTTO fa proprio ed illustra l'emendamento 7.0.7, sul quale la contrarietà della 5ª Commissione non è stata espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

213ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi, il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di stamane.

Il presidente GIOVANELLI dichiara improponibile l'emendamento 7.0.5, per estraneità all'oggetto della discussione.

Il relatore VELTRI illustra l'emendamento 7.0.10.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.5, invitando al ritiro degli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9. Si dichiara favorevole agli emendamenti 7.10, 7.0.1/1, 7.0.1, 7.04 e 7.0.7. Condiziona il parere favorevole sull'emendamento 7.2 ad una sua riformulazione, la cui proposta è accolta dal senatore IULIANO.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario all'emendamento 7.1, mentre è favorevole all'emendamento 7.2 (nuovo testo); pur essendo interessante, l'emendamento 7.3 – così come gli emendamenti 7.4 e 7.5 – incontra parere contrario. Analogo giudizio esprime sull'emendamento 7.9, mentre è favorevole all'emendamento 7.8 (nuovo testo) ed all'emendamento 7.10; favorevole è il parere del Governo anche sugli emendamenti 7.0.1/1, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.7 e 7.0.10.

La Commissione – dopo aver respinto, con separate votazioni, l'emendamento 7.1 e l'emendamento 7.5 – accoglie l'emendamento 7.2 (nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9 e 7.8 (nuovo testo).

La Commissione conviene, con separate votazioni, sull'emendamento 7.10, sul subemendamento 7.0.1/1, sull'emendamento 7.0.1 nel testo emendato, sull'emendamento 7.0.4 e sull'emendamento 7.0.7.

Su invito del Presidente, il relatore VELTRI ritira l'emendamento 7.0.10, essendo la sua presentazione tardiva inidonea alla pronuncia della 5ª Commissione permanente, ed annuncia che lo ripresenterà in Assemblea.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 8.4, la senatrice FUMAGALLI CARULLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.1; richiede poi se si giudichi effettivamente coperto l'onere di cui all'articolo 8, comma 4, ricevendo dal Presidente un rinvio al parere favorevole espresso sul testo dalla 5ª Commissione permanente.

Il senatore MAGGI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Il senatore IULIANO illustra l'emendamento 8.5.

Il senatore COZZOLINO illustra gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.

Il relatore VELTRI – dopo aver illustrato l'emendamento 8.10 – si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 8.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Il sottosegretario BARBERI, descritto l'ammontare complessivo della manovra finanziaria di risorse mobilitate a favore delle aree colpite dalla frana in Campania, invita al ritiro dell'emendamento 8.5. Dopo aver espresso parere contrario agli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 ed 8.9, si dichiara favorevole sull'emendamento 8.10 laddove incontri il parere positivo della 5ª Commissione permanente.

Il sottosegretario MATTIOLI replica all'intervento della senatrice Fumagalli Carulli ricordando che il Ministero del tesoro ha approvato la relazione tecnica del disegno di legge in titolo, che reca una precisa quantificazione degli oneri.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Dopo che il senatore IULIANO ha ritirato l'emendamento 8.5, il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.10, in attesa del prescritto parere della 5ª Commissione permanente.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.

Il senatore COZZOLINO dà per illustrati gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.8.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 (nuovo testo), 8.0.6 ed 8.0.7.

Il relatore VELTRI si dichiara contrario agli emendamenti 8.0.1 ed 8.0.7, mentre è favorevole agli emendamenti 8.0.3 ed 8.0.6; si rimette poi al Governo sugli emendamenti 8.0.2 ed 8.0.8. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5, in attesa del parere della 5ª Commissione.

Il sottosegretario BARBERI invita a riformulare gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.8 in un ordine del giorno, mentre è contrario agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.7; si dichiara favorevole agli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 (nuovo testo) ed 8.0.6.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore IULIANO ed il senatore COZZOLINO ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.0.2 ed 8.0.8, trasformandoli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,
premessò che:

per le popolazioni colpite dall'alluvione del 5 maggio 1998 in Campania l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, prevedeva, oltre ad altre misure, contributi a favore dei privati per la perdita di beni mobili;

che i provvedimenti del Commissario di governo delegato per gli interventi disciplinati dalla richiamata ordinanza n. 2787 non recepiscono ancora tutte le misure tendenti a riparare i danni;

impegna il Governo
a far sì che:

le somme di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto-legge n. 180, siano destinate, nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità;

le somme stesse siano utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

le domande relative siano presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, allegando perizie, redatte da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».

0/3352/8/13

COZZOLINO, IULIANO

Previo parere favorevole del relatore VELTRI, il sottosegretario BARBERI preannuncia che il Governo accoglierà l'ordine del giorno n. 8, laddove ripresentato in Assemblea.

La Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 8.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.0.3.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5 (nuovo testo), in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 8.0.6, il senatore IULIANO ritira l'emendamento 8.0.7.

Si riprende con l'ordine del giorno n. 1, precedentemente accantonato.

Su invito del relatore VELTRI e del ministro RONCHI, il senatore CARCARINO riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente nuovo testo:

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

nella città di Napoli ed in special modo nella zona settentrionale, nel corso del 1996 e 1997, si sono ripetutamente verificate calamità, disastri e crolli che hanno posto la necessità improrogabile di approfondire le tematiche inerenti la situazione geostatica del territorio di Napoli e la sua sicurezza;

il sottosuolo e soprassuolo di Napoli presentano numerosi fattori di instabilità e di pericolo quali notevoli dislivelli altimetrici del territorio urbano, livelli variabili di permeabilità delle rocce costituenti il sottosuolo con un grado di erodibilità in media elevato, presenza di falde acquifere profonde, esistenza di rischi di tipo naturale, vulcanico, sismico, bradisismico, fenomeni franosi, eccetera, e conseguenti all'attività antropica, come la massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio;

grave e preoccupante è soprattutto la situazione dei servizi fognari e acquedottistici, a causa della loro vetustà e dell'insufficienza di interventi manutentivi adeguati ordinari e straordinari;

vi è altresì il problema della sicurezza nell'impianto, nella gestione e nella manutenzione di altre reti di sottoservizi (gas, elettricità, cablaggio) che possono interferire a volte pericolosamente con le altre cause di instabilità;

in definitiva il territorio è caratterizzato di diverse predisposizioni al pericolo ed al dissesto idrogeologico di origine naturale e antropica, quest'ultima più propriamente legata alla dinamica dell'insediamento umano;

è improcastinabile un deciso intervento del Governo finalizzato ad una efficace attuazione delle leggi nn. 183 del 1989, 36, 37 del 1994, 109 del 1994 e 549 del 1995;

impegna il Governo

ad attuare o a far attuare senza ritardi, in relazione all'area napoletana, tutti quegli adempimenti di competenza delle amministrazioni centrali, regionali e locali previsti dalle leggi nn. 183 del 1989 e da tutte quelle leggi attinenti la materia del suolo, del territorio e delle acque;

ad impostare e coordinare una programmazione pluriennale, con previsione degli interventi nazionali, regionali, comunali nonchè dell'uti-

lizzo dei fondi europei e degli investimenti privati, volta alla messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo del comprensorio di Napoli e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e dei sottoservizi;

a prevedere a tale scopo nella legge finanziaria del 1999, nel medio termine (3-5 anni), una spesa pluriennale necessaria per l'insieme degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della rete fognaria e dei sottoservizi».

0/3352/1/13 (Nuovo testo)

CARCARINO

Dopo un breve dibattito tra la senatrice FUMAGALLI CARULLI, il senatore MANFREDI, il sottosegretario MATTIOLI ed il relatore VELTRI, circa l'opportunità o meno di prevedere interventi di difesa del suolo prioritariamente per la città di Napoli, il presidente GIOVANELLI conclude ricordando che la 13ª Commissione del Senato in proposito già espresse una precisa posizione politica nei documenti XVII, nn. 2 e 5, conclusivi delle indagini conoscitive sul sottosuolo di Napoli e sulla difesa del suolo.

Previa dichiarazione del sottosegretario MATTIOLI di accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) laddove ripresentato in Assemblea, esso è accolto dalla Commissione.

Si riprende con gli emendamenti precedentemente accantonati e riferiti all'articolo 1.

Il presidente GIOVANELLI ravvisa negli emendamenti 1.36 e 1.37 un pericoloso squilibrio tra i diritti dei privati e la posizione della pubblica amministrazione, la cui discrezionalità appare ingiustificata se non alla luce di una visione lesiva dei cittadini e suscettibile di declaratoria di incostituzionalità. Invita pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti ovvero a trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore BORTOLOTTO difende i contenuti dell'emendamento 1.36, dichiarando che è consentito dall'ordinamento costituzionale prevedere misure ablatorie, senza indennizzo, per chi attenta all'integrità dell'ambiente nella gestione di un'attività cavatoria.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI lamenta la labilità del requisito dell'inefficace conduzione della cava, dal quale discenderebbe una così grave conseguenza come l'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale. Concorda il senatore MANFREDI, secondo cui vi è una sproporzione tra fattispecie e sanzione, nonché un affidamento eccessivo alla valutazione discrezionale del funzionario dell'amministrazione regionale.

Il senatore CONTE, alla luce della problematica sottesa all'attività economica di gestione delle cave ed al connesso abusivismo, auspica che siano applicate le misure sanzionatorie esistenti, prima di innovare

ad un regime giuridico secondo criteri che potrebbero dar luogo a contenzioso.

Il relatore VELTRI si rimette al Governo sui due emendamenti, nei quali si coglie una venatura centralistica che ignora l'esistenza di misure di salvaguardia attivabili in casi del genere.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario al testo degli emendamenti presentati, ricordando che da essi scaturirebbe l'effetto perverso di porre in capo alle regioni i costi del recupero.

Il senatore CARCARINO dichiara la disponibilità dei proponenti a riformulare gli emendamenti, nel senso di soddisfare le esigenze manifestate dal Governo.

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante svolgimento delle votazioni nella seduta comune del Parlamento, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,20.

Il senatore CARCARINO presenta, unitamente al senatore BORTOLOTTO, l'emendamento 1.36-37 (nuovo testo), sul quale il relatore VELTRI ed il ministro RONCHI esprimono parere favorevole.

Il presidente GIOVANELLI esprime apprezzamento per il punto di mediazione raggiunto, mentre il senatore MAGGI annuncia l'astensione del suo Gruppo nei confronti di un testo comunque lesivo delle competenze regionali.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 1.36-37 (nuovo testo).

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti all'articolo 2.

Con il parere contrario di Relatore e Governo, gli emendamenti 2.4 e 2.13 - in separate votazioni - sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Il relatore VELTRI ritira l'emendamento 2.14 (nuovo testo), stante il parere contrario della 5ª Commissione permanente. Illustra poi l'emendamento 2.51 che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è accolto dalla Commissione.

Il relatore VELTRI illustra l'emendamento 2.50 che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è accolto dalla Commissione.

Il relatore VELTRI, ritirato l'emendamento 2.15, illustra l'emendamento 2.52.

Il ministro RONCHI esprime parere contrario all'emendamento 2.52 – adducendo le priorità manifestategli dal Dipartimento per la funzione pubblica – sul quale, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, conviene la Commissione.

Il relatore VELTRI trasforma l'emendamento 2.30 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

preso atto delle frequenti dichiarazioni di emergenza per i movimenti franosi e altri gravi dissesti idrogeologici in seguito a calamità naturali di molte parti del territorio nazionale,

premessi:

che il nostro Paese vive ormai in una situazione di permanente stato di emergenza per frane, alluvioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche;

che i dissesti idrogeologici in 45 anni hanno interessato 4.568 comuni (il 56 per cento del totale), i morti 3.488, per una spesa di 33.299 miliardi;

che sono stati colpiti da terremoti 1.686 comuni (21 per cento del totale) in 14 regioni, con 4.160 morti e 792.213 senzatetto, i cui costi erogati per un primo intervento sono stati quantificati in 106.527;

che è urgente e necessaria una adeguata e omogenea conoscenza geologica del territorio del nostro Paese, che si realizza tramite la produzione di una nuova e dettagliata cartografia geologica e di carte tematiche derivate;

che la relativa attività di trasformazione del territorio ha accresciuto fortemente il livello di vulnerabilità e di rischio, in conseguenza della disomogeneità del livello conoscitivo del territorio nazionale; se ne è avuto parziale riscontro nei provvedimenti che hanno consentito l'avvio del rilevamento solo per il 20 per cento circa dei fogli geologici che coprono il territorio nazionale (136 su 652 totali); se tale rilevamento rimanesse fine a se stesso, risulterebbe amplificata la disomogeneità delle conoscenze geologiche del territorio nazionale, che è solo parzialmente coperto dalla Carta geologica realizzata negli anni '60, ma solo in scala 1:100.000;

considerato:

che per arrivare alla produzione della nuova Carta geologica d'Italia in scala 1:50.000 omogenea sull'intero territorio nazionale, quale prodotto di sintesi di nuovi rilevamenti a scala 1:10.000, è necessario finanziare i restanti 516 fogli e potenziare il coordinamento e le necessarie sinergie tra i soggetti preposti ovvero il Servizio

geologico nazionale, le regioni e la Comunità scientifica (CNR e Università);

che a costi attuali l'investimento complessivo è stimabile in circa 1.000 miliardi, di cui 600 per la cartografia geologica di base e l'informatizzazione e 400 da destinare alle cartografie a rischio, principalmente quello idrogeologico;

che tale investimento risulta essere pari al 5 per cento della stima dei soli danni causati dall'alluvione del Piemonte;

che, predisponendo un programma decennale di spesa dell'ordine di 80/100 miliardi annui, rilevante e ampio sarebbe il relativo riflesso occupazionale, stimabile con buona approssimazione ad un'occupazione media di circa 500-600 geologici e informatici all'anno, più altri 200-300 ricercatori, visto il necessario coinvolgimento del CNR e di gran parte delle Università italiane;

che la realizzazione del progetto, oltre a favorire nuova occupazione a livello locale e la crescita di strutture tecniche regionali, porterebbe nel breve-medio termine «economie di spesa», in relazione ad una più mirata e responsabile programmazione territoriale basata su nuovi strumenti conoscitivi, consentirebbe una migliore definizione locale della realtà a rischio geologico, creando una indispensabile e quanto mai necessaria opera di prevenzione dalle potenziali catastrofi e costituendo un ulteriore elemento di riallineamento del nostro Paese a livello europeo,

impegna il Governo:

ad attivare in tempi rapidi e risolutivi le opportune procedure legislative atte alla risoluzione del problema della conoscenza geologica in Italia e della sua applicazione, da esprimere attraverso strumenti e prodotti geologici e geotematici derivati, compresi quelli di pericolosità e di rischio a scala locale, a partire dalla prossima legge finanziaria;

a promuovere tutte le iniziative utili ad avviare, concretamente, interventi che possano, mai come oggi, scongiurare il verificarsi di eventi catastrofici».

0/3352/7/13

IL RELATORE

Il ministro RONCHI dichiara che, laddove ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno n.7 incontrerebbe l'accoglimento del Governo.

La Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 7; indi è respinto l'emendamento 2.0.1.

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti all'articolo 3.

Il relatore VELTRI dichiara parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, così come il sottosegretario BARBERI: il rappresentante del Governo ricorda le difficoltà in cui versa la Pubblica ammini-

strazione – in special modo la Presidenza del Consiglio, soggetta a tre pignoramenti nell'ultimo anno – a causa delle condanne che le derivano da arbitrati su opere pubbliche successive a calamità naturali; l'assenza di rigore procedurale nella gestione di tali opere si ritorce ora contro le amministrazioni interessate, che sono sistematicamente condannate nei lodi arbitrali, per un ammontare di circa 4.000 miliardi all'anno. Esigenze di economia di spesa, nonchè di riconduzione alla giurisdizione ordinaria di una così delicata materia, sono a fondamento dell'articolo 3, comma 2, e della necessità del suo mantenimento.

Il senatore CARCARINO invita il Presidente, che sugli emendamenti all'articolo 1 dimostrava estrema sollecitudine a favore dei diritti dei cittadini, a pronunciarsi su un caso non meno lesivo degli stessi, quale quello dei lodi arbitrali. Dalla Presidenza potrebbe giungere quella consulenza tecnico-giuridica che già ha consentito di superare altre problematiche, mediante un equo temperamento di esigenze, tutte legittime e tutte tutelabili, secondo le direttrici delineate nel parere espresso dalla 2ª Commissione permanente.

Il presidente GIOVANELLI – dichiarata prioritariamente la sua personale convinzione che la norma produrrà un contenzioso tale da assurgere a rango di giurisprudenza costituzionale – giudica fondate le considerazioni espresse dal senatore Senese, estensore del parere della Commissione giustizia, ma si dichiara impressionato dalle cifre addotte dal Governo come conseguenza del contenzioso arbitrale in atto; accoglie comunque l'invito a propiziare una riformulazione del comma 2, suggerendo ai proponenti di emendamenti di limitarsi a richiedere la riduzione dell'ambito di operatività della norma, escludendo le controversie già in atto.

Il senatore CARCARINO accoglie l'invito del Presidente e riformula l'emendamento 3.6 in un nuovo testo. Conseguentemente, i senatori RESCAGLIO (a nome del firmatario Polidoro) e MAGGI ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 3.7, la Commissione conviene sull'emendamento 3.6 (nuovo testo), previo parere favorevole del relatore VELTRI e del sottosegretario BARBERI.

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.20, precedentemente accantonato.

Con parere favorevole del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 4.20 è accolto dalla Commissione.

Si riprende l'esame dell'emendamento 6.0.3, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 6.0.3 è accolto dalla Commissione.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Stante il nulla osta della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 8.10, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, è accolto dalla Commissione.

Analogamente, la Commissione conviene sull'emendamento 8.0.5 (nuovo testo), con parere favorevole del Governo.

Stante il nulla osta della 5ª Commissione permanente, il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.4, alla stessa stregua del relatore VELTRI.

Dopo un breve dibattito tra il presidente GIOVANELLI ed i senatori RESCAGLIO e BORTOLOTTI, il senatore IULIANO riformula l'emendamento 8.0.4 in un nuovo testo che, su invito del ministro RONCHI, contempra anche il concerto con il Ministero dell'ambiente.

L'emendamento 8.0.4 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Il senatore CONTE illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

con il disegno di legge citato vengono esplicitamente affidati al Comitato di ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989 impegnativi compiti di coordinamento e di indirizzo;

i disastri che si sono susseguiti in questi ultimi anni – dal Piemonte alla Versilia, dalla Calabria alla Campania – dimostrano che la questione della difesa del suolo nel nostro paese è all'ordine del giorno da troppo tempo e che, non potendosi e non dovendosi aspettare oltre, occorre attivarsi subito ed unitariamente per varare la più importante opera pubblica di cui ha bisogno il nostro paese: il riequilibrio idrogeologico;

il Documento XVII, n. 5, conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, evidenzia diffusi ritardi ed inadempienze nell'applicazione della legge n. 183 del 1989 e propone adeguati interventi di riqualificazione e rilancio della politica per la difesa del suolo;

impegna il Governo

ad attuare ed a far attuare senza ulteriori ritardi i complessivi adempimenti previsti dalla legge n. 183 del 1989, fissando tra l'altro termini, scadenze ed obiettivi, soprattutto di revisione legislativa in materia;

a comprendere nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3352 la definizione:

a) dei criteri per l'individuazione delle aree a rischio passivo, cioè quelle in cui siano riscontrabili pericoli per le persone, le cose ed i valori ambientali;

b) dei criteri per l'individuazione delle aree a rischio attivo, cioè quelle in cui l'uso del suolo, unito alle condizioni idrologiche e geomorfologiche contribuisce a creare le condizioni di vulnerabilità delle aree a rischio passivo di cui al punto a);

c) dei criteri per la classificazione delle aree di cui ai punti a) e b) in base alla rilevanza del rischio (e dei fenomeni riscontrabili);

d) dei criteri per la definizione delle misure di salvaguardia e delle prescrizioni d'uso da applicarsi alle aree di cui ai punti a) e b);

e) dei criteri per la standardizzazione e la centralizzazione dell'informazione di cui al comma 7 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3352;

f) dei criteri relativi al piano e all'applicazione degli incentivi di cui al comma 5.

a mettere in atto tutte le misure atte a garantire una piena funzionalità del predetto Comitato dei ministri che dovrà operare, sino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sotto la responsabilità della Presidenza del consiglio, anche al fine di assicurare un effettivo coordinamento tra i Ministeri rappresentati nel medesimo Comitato, nonché, attraverso opportune direttive, per gli enti e le amministrazioni chiamati a collaborare nelle fasi istruttorie e di elaborazione tecnica».

0/3352/9/13

CAPALDI, CONTE, PAROLA

Previo parere favorevole del relatore VELTRI, l'ordine del giorno n. 9 è accolto dalla Commissione; il sottosegretario MATTIOLI aveva dichiarato che esso, laddove ripresentato in Assemblea, avrebbe incontrato l'accettazione del Governo.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Veltri a riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti, nonché a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stato esaurito l'argomento all'ordine del giorno, non avranno più luogo la seduta notturna di oggi nonché le tre sedute convocate per domani.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3352**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere, sia per violazione di legge o di prescrizioni amministrative, sia per inefficiente conduzione tecnica, derivi danno o pericolo di danni al territorio o pericolo per la sicurezza delle persone, o dissesto idrogeologico o pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività estrattiva nella cava stessa o nelle aree contigue, la regione può disporre l'acquisizione della cava o torbiera al suo patrimonio indisponibile. L'ufficio competente dovrà preventivamente contestare l'addebito, con termine adeguato per eventuali controdeduzioni, e provvederà con atto congruamente motivato"».

1.36 RIPAMONTI, BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere, sia per violazione di legge o di prescrizioni amministrative, sia per inefficiente conduzione tecnica, derivi danno o pericolo di danni al territorio o pericolo per la sicurezza delle persone, o dissesto idrogeologico o pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività estrattiva nella cava stessa o nelle aree contigue, la regione può disporre l'acquisizione della cava o torbiera al suo patrimonio indisponibile. L'ufficio competente dovrà preventivamente contestare l'addebito, con termine adeguato per eventuali controdeduzioni, e provvederà con atto congruamente motivato"».

1.37

MARCHETTI, CARCARINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del Presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata della concessione e, nei casi più gravi, l'acquisizione del territorio di cava al patrimonio indisponibile della regione"».

1.36-37 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, MARCHETTI, CARCARINO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere *a)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. Fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della legge n. 183 del 1989, la composizione dei Comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3 della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Lo Stato assicura un finanziamento straordinario per la costituzione ed il funzionamento delle autorità di bacino interregionali e regionali.

2. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'ammontare massimo di lire 70 miliardi, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1. L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, dal-

la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale sono autorizzate a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 16 comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253, ivi compresi quelli sino alla VI qualifica funzionale, al netto del numero di unità inquadrate, secondo le procedure previste dall'articolo 12 comma 8-*quater* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti vacanti può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità di bacino del personale, in servizio alla data del presente decreto, operante presso le medesime autorità in posizione di comando.

4. Per lo svolgimento delle funzioni d'indagine monitoraggio pianificazione, progettazione e gestione ai fini della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organi nazionali competenti sono autorizzati ad assumere in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico nel limite massimo di 2.500 unità la cui ripartizione sarà definita contestualmente al riordino organizzativo di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella ripartizione del personale tecnico sarà data priorità agli adempimenti di cui al comma 1 con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dalle regioni e province autonome d'intesa con il Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali e della protezione civile sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma, che potrà essere attuato con procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei soggetti attuatori e gestori nonché dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema atto a garantire a livello regionale, le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

6. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono sulla base dei programmi predisposti entro novanta giorni dal Comitato geologico nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 1995, alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica rilevata di norma alla scala 1:10000 e pubblicata alla scala di 1:50000, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* del presente decreto. Al fine di accelerare la conclusione della realizzazione delle cartografie geologiche e geotematiche attualmente in corso di predisposizione, le relative risorse finanziarie comunque stanziare dal bilancio statale sono trasferite con procedura di urgenza alle regioni, alle università e al Consiglio nazionale delle ricerche quali soggetti attuatori di dette cartografie».

2.4

LASAGNA, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'ammontare massimo di lire 70 miliardi, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1. L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione».

2.13

COZZOLINO, DEMASI, MAGGI, SPECCHIA, PONTONE, RECCIA, FLORINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le autorità di bacino di rilevanza nazionale, nel limite della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 12, comma 8-*quater* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilevanza interregionale, nel limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto e nell'ammontare massimo di lire 20.000 milioni, possono assumere, per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato. La ripartizione dei finanziamenti è effettuata, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome possono altresì destinare ai compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1 unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998».

2.14 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma» con le seguenti: «, da destinare con priorità alle autorità di bacino interregionali e regionali, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1».

2.51

IL RELATORE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto a tempo determinato nel limite massimo complessivo di 30 unità».

2.50

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 16, comma 2 della legge n. 253 del 1990, ivi compresi quelli sino alla VI qualifica funzionale, al netto del numero di unità inquadrate, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-*quarter* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti vacanti può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle Autorità di bacino del personale in servizio alla data del presente decreto presso le medesime Autorità in posizione di comando. Tale autorizzazione riguarda altresì la copertura totale delle piante organiche relative ai bacini interregionali e regionali istituite entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

2.15

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire la parola: «comandato» con le seguenti: «inquadrate».

2.52

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*ter*. Al fine di completare la realizzazione della Carta geologica nazionale, avviata ai sensi delle leggi n. 67 del 1988 e n. 305 del 1989, e al fine altresì di redigere la Carta delle aree esondabili, la Carta della copertura forestale, la Carta della propensione al dissesto e la Carta dei censimenti dei movimenti franosi, è autorizzata la spesa di lire 20.000

milioni per il 1998, 50.000 milioni per il 1999, 50.000 milioni per il 2000. La realizzazione della Cartografia geologica alle scale 1:10.000 e 1:50.000, da parte delle regioni e delle province autonome, sarà coordinata dal Servizio geologico nazionale. La spesa triennale prevista è finalizzata alla formazione, agli aggiornamenti, ai rilevamenti, alle attività strumentali e ad ogni altra attività funzionale al completamento della Carta geologica nazionale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce il programma delle attività, contenente il coordinamento, le fasi temporali ed operative, la collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e del G.N.D.C.I.. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, e suddivisi in egual misura, gli accantonamenti relativi ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, e dell'industria del commercio e dell'artigianato. Le risorse finanziarie sono trasferite con procedura d'urgenza alle regioni, alle università e al CNR quali soggetti attuatori della Cartografia».

2.30

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di completare la realizzazione della carta geologica d'Italia, alla scala 1:50.000, il Servizio geologico d'Italia – Dipartimenti dei servizi tecnici nazionali – entro il 31 dicembre 2004, dovrà acquisire ed adeguare alla normativa nazionale del servizio medesimo, i rilevamenti già effettuati ed allo scopo utilizzabili dalle regioni e province autonome, dai Dipartimenti e Istituti universitari, dal Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico nazionale si avvarrà, per l'espletamento delle operazioni suddette, della collaborazione del comitato di coordinamento nazionale di cartologia geologica e geotecnica.

2. Per l'attuazione del comma 1 è stanziata la somma di 300 miliardi e si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, quanto a lire 28 miliardi per il 1998 e lire 35 miliardi per il 1999 l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 35 miliardi per il 1999 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1

LAURO

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.4

POLIDORO

Sopprimere il comma 2.

3.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

3.6

CARCARINO

Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

3.7

LAURO

Al comma 2, dopo le parole: «già emessi» inserire le seguenti: «e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato».

3.6 (Nuovo testo)

CARCARINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza» con le seguenti: «le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle atti-

vità produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza».

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) insediamenti sanitari».

4.20

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «la regione Campania».

5.1

MANFREDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, qualora non siano state già oggetto di un provvedimento di esclusione».

5.2

IULIANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale».

5.3

IULIANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che abbiano subito un danno per diminuzione dell'attività produttiva e di commercializzazione dei prodotti aziendali, è concesso un contributo fino al 50 per cento del mancato introito, calcolato sulla media degli ultimi due anni, precedenti a quello in cui si è verificato il danno. La valutazione del mancato introito deve risultare dalla documentazione fiscale o, per i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità, da un prospetto di conto economico, autocertificato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

5.4

IULIANO, POLIDORO, CAPALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che abbiano subito un danno per diminuzione dell'attività produttiva e di commercializzazione dei prodotti aziendali, è concesso un contributo fino al 50 per cento del mancato introito, calcolato sulla media degli ultimi due anni, precedenti a quello in cui si è verificato il danno. La valutazione del mancato introito deve risultare dalla documentazione fiscale o, per i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità, da un prospetto di conto economico, autocertificato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

5.5

ZECCHINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

5.0.1

IULIANO, POLIDORO, CAPALDI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di ri-

vendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

5.0.1 (Nuovo testo)

IULIANO, POLIDORO, CAPALDI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

5.0.2

ZECCHINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di ri-

vendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

5.0.2 (Nuovo testo)

ZECCHINO

Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 1998» con le seguenti: «Dall'anno 1998».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.1

IULIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i mutui contratti dai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 con la Cassa depositi e prestiti, gli interessi sono ridotti del 30 per cento».

6.2

IULIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i mutui contratti dai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 con la Cassa depositi e prestiti, gli interessi sono ridotti del 30 per cento».

6.4

COZZOLINO, DEMASI, MAGGI, SPECCHIA, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni di cui al comma 1 e alle comunità montane delle quali i medesimi sono parte, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni. Il disposto di cui al comma 7 del richiamato articolo 15 deve intendersi esteso alle comunità montane delle quali i comuni stessi fanno parte».

6.3 CAPALDI, POLIDORO, IULIANO, CARCARINO, CONTE, STANIS-
SCIA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Provvedimenti a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone una riformulazione organica del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, per quanto riguarda, in particolare, la concessione dei contributi a favore delle associazioni e lo snellimento delle relative procedure, con i seguenti criteri:

a) ampio ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda le richieste di contributi;

b) eliminazione di pareri da acquisire a cura delle organizzazioni di volontariato;

c) individuazione di misure legislative per un trattamento fiscale agevolato per mezzi, autoveicoli, beni e servizi aventi finalità esclusive di protezione civile.

2. Il comma 3, dell'articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è soppresso».

6.0.1

MANFREDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrino, ai sensi delle norme di cui al titolo 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del medesimo testo unico.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1998, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

6. Le prestazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsate dalle regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo».

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 15-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle indennità di espropriazione" sono aggiunte le seguenti: "o per il subìto detrimento»".

6.0.3

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

MANFREDI

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 3 comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai 40 anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1».

7.2

IULIANO

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 3 comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5

e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai 40 anni, i quali alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

7.2 (Nuovo testo)

IULIANO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e le regioni per i restanti bacini, possono avviare nelle aree di cui all'articolo 1, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agro-silvo-pastorali e di lavori di forestazione, sistemazione e manutenzione dei territori montani, nonché le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.

2. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione è affidata prioritariamente a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di appalto».

7.3

RIPAMONTI, BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 1, dopo le parole: «comunità montane» aggiungere le seguenti: «e le isole minori» conseguentemente dopo le parole: «zone montane incluse» aggiungere le seguenti: «o verso le coste».

7.4

LAURO

Sopprimere il comma 2.

7.5

COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA, DEMASI

Al comma 2, sostituire le parole: «è affidata prioritariamente ai giovani» con le seguenti: «è affidata prioritariamente a giovani coltivatori diretti, imprenditori agricoli».

7.6

POLIDORO

Al comma 2, dopo le parole: «è affidata prioritariamente» inserire le seguenti: «ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonchè».

7.7

ZECCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «40 anni» con le seguenti: «35 anni».

7.9

LASAGNA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «associati» a: «di età».

7.8

LASAGNA

Al comma 2, sostituire le parole: «, ovvero in forma» con le seguenti: «oppure in forma».

7.8 (Nuovo testo)

LASAGNA

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «effettuate da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997».

7.10

IULIANO

All'emendamento 7.0.1 aggiungere il seguente comma:

«2. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 21 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è soppresso».

7.0.1/1

MANFREDI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore del volontariato di protezione civile)

1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base «gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnate nelle operazioni di soccorso».

7.0.1

IULIANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali».

7.0.2

IULIANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998,

è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche infrastrutturali distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente».

7.0.3

IULIANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto».

7.0.4

IULIANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino attività industriali che comportino o possano comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con

i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successive modificazioni, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
- 2) prodotti della fabbricazione;
- 3) sottoprodotti;
- 4) residui;
- 5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1988, n. 15, i fabbricanti che intraprendono attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure integrative di assicurazione e di garanzia per i rischi di danni a persone, cose e ambiente abbia adottato in relazione alla attività esercitata».

7.0.5

NAPOLI Roberto, COZZOLINO, IULIANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali».

7.0.6

COZZOLINO, DEMASI, MAGGI, SPECCHIA, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 del bilancio dello Stato nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente «Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto del 1987», possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».

7.0.7

CORTIANA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, dalla scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede al completamento della costruzione di alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1989, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi Lagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, avvalendosi delle disponibilità della medesima ordinanza.

2. Il Commissario, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al comma 1 nonché le risorse previste dall'articolo 22 della citata legge n. 341 del 1995.

3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il Commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza.

4. La titolarità dei beni e delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasferita alla regione Campania, ferma restando la gestione del contenzioso ed i relativi oneri a carico dei soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998. La regione Campania è autorizzata ad individuare gli enti pubblici competenti cui trasferire la titolarità e la gestione dei beni e delle opere.«

7.0.10

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 3, dopo le parole: «tecnici nazionali» aggiungere le seguenti: «ed alle regioni sulla base del programma di cui all'articolo 2, comma 7».

8.1

LASAGNA, LAURO

Al comma 4, sostituire le parole: «, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui a ciascuno degli anni 1999 e 2000», con le seguenti: «quanto a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000»; conseguentemente, sopprimere il periodo da: «quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998» a: «dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450».

8.2

SPECCHIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «mediante riduzione degli stanziamenti inseriti nell'ambito delle unità previsionali di base» fino alla fine del comma con le seguenti: «mediante una variazione delle strutture dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, in misura tale da assicurare maggiori entrate di importi corrispondenti».

8.3

SPECCHIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 comma 8 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulla base del programma predisposto dal Comitato geologico nazionale.

8.4

LASAGNA, LAURO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, nonchè per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al Commissario delegato di

cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza».

8.5

IULIANO

Al comma 6, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi».

Consequentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

8.10

IL RELATORE

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Consequentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».

8.6

MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata

la spesa di lire 80 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Consequentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».

8.7 MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Consequentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».

8.8 MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Consequentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».

8.9 MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 6, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

1. La programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è estesa a tutto il territorio

delle Marche e dell'Umbria in cui si siano avuti danni a seguito del sisma del 26 marzo 1998 e successivi.

2. Il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà la connessione tra interventi straordinari, finalizzati alla ricostruzione, con particolare riguardo all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture viarie di collegamento tra Marche e Umbria, ed interventi riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili dell'attuazione.

3. I termini di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 5, comma 6, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, sono prorogati al 31 dicembre 1998.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale della Comunità europea, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 50 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019. A tale onere, pari a lire 50 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente di lire 25 miliardi annui per le Marche e 35 miliardi per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al presente comma.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi della Comunità europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

6. Per i territori delle Marche e dell'Umbria che abbiano subito danni a causa della crisi sismica iniziata il 26 marzo 1998, il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662 e della delibera CIPE del 21 marzo 1997, assicura agli stessi un *iter* amministrativo preferenziale».

8.0.1

MAGNALBÒ, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le somme di cui all'articolo 8, comma 6 sono destinate, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali. Le domande relative dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».

8.0.2

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le somme di cui all'articolo 8, comma 6 sono destinate, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, agli interventi di soccorso, alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali. Le domande relative dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».

8.0.8COZZOLINO, DEMASI, MAGGI, SPECCHIA, PONTONE, RECCIA,
FLORINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo a 200 metri quadri.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito di unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».

8.0.3

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 4-*quinques* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

«6-*ter*. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B' del piano-stralcio adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera, ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica ed adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione all'uopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione

anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'ovvio del provvedimento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artingiacassa, ove non già disciplinate con il decreto interministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il ministro dei lavori pubblici e con il ministro delegato al coordinamento della protezione civile».

8.0.4

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 4-*quinques* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

«6-*ter*. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B' del piano-stralcio adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera, ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica ed adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento comprende gli oneri relativi alla bonifica ed adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione all'uopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del provvedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artingiacassa, ove non già disciplinate con il decreto interministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il ministro dei lavori pubblici, con il ministro dell'ambiente e con il ministro delegato al coordinamento della protezione civile».

8.0.4 (Nuovo testo)

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono estesi agli immobili, oggetto di ordinanze di sgombero a seguito della frana del comune di Assisi in località Ivanchic».

8.0.5

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 della medesima legge».

8.0.5 (Nuovo testo)

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358».

8.0.6

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I beni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, modificato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 677, e dall'articolo 12 comma 101 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco del Dipartimento della protezione civile, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un piano di ripartizione predisposto periodicamente dalle Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il suddetto Dipartimento».

8.0.7

IULIANO

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2539) ZILIO ed altri. – *Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche*

(2546) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno 1998.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà previamente conto dei pareri giunti dalle Commissioni consultate sui provvedimenti in titolo. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice DANIELE GALDI, pur dichiarando di comprendere i problemi cui i disegni di legge vogliono dare soluzione, sottolinea tuttavia come il tema dell'assistenza domiciliare per i bambini affetti da lunghe malattie debba essere trattato con particolare attenzione. Nel disegno di legge n. 2539, infatti, il titolo fa riferimento a «gravi malattie psicofisiche», concetto che se non precisamente chiarito potrebbe far fare passi indietro alla normativa sull'inserimento scolastico dei bambini portatori di handicap che allo stato attuale vengono seguiti nelle scuole. Ritiene pertanto che tale questione debba essere preliminarmente affrontata prima di procedere all'ulteriore esame dei provvedimenti. Sottolinea

infine la necessità di trovare una congrua copertura finanziaria del provvedimento che altrimenti rimarrà inapplicato.

La senatrice BRUNO GANERI sottolinea come il problema dell'inserimento scolastico sia finalmente disciplinato da una normativa assai avanzata che ha abolito le classi differenziate per la riscontrata utilità (anche per un parziale recupero dell'handicap) dell'inserimento del bambino nelle classi normali con l'insegnante di sostegno. Esprime quindi forti perplessità in particolare sull'articolo 2 del disegno di legge n. 2539 in quanto ritiene che il meccanismo ivi previsto possa rappresentare un regresso della normativa attuale. Ritiene pertanto che il tema debba essere più approfonditamente vagliato dalla Commissione.

Il senatore CALLEGARO, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalle senatrici Daniele Galdi e Bruno Ganeri, fa presente come il provvedimento faccia con chiarezza riferimento ad un handicap che impedisca la frequenza scolastica del minore. Ritiene invece che debba essere meglio chiarita la norma riguardante il soggetto che deve giudicare la impossibilità di frequentazione della scuola da parte del bambino, e a tal fine non sempre ritiene che nè il direttore didattico nè il direttore agli studi possano essere le figure più appropriate per prendere tale decisione. Ritiene inoltre che i due disegni di legge possano essere trattati congiuntamente anche se affrontano tematiche parzialmente diverse.

La senatrice SALVATO ritiene che i due provvedimenti di cui l'esame è congiunto, affrontano in realtà questioni solo apparentemente analoghe che andrebbero esaminate separatamente. In ogni caso più convincente appare la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2546 rispetto a quella contenuta nel disegno di legge n. 2539 rispetto al quale dichiara di condividere pienamente le perplessità avanzate dalle senatrici Daniele Galdi e Bruno Ganeri. In relazione poi al disegno di legge n. 2546 sarebbe opportuno un approfondimento delle esperienze maturate nelle varie regioni e, dato che in alcune norme si toccano questioni riguardanti la materia della contrattazione, parrebbe opportuna un'audizione dei sindacati: la questione dell'inserimento nella scuola del bambino portatore di *handicap* sembra infatti irrinunciabile e deve essere approfondita ogni norma che possa metterla in discussione. Ritiene infine necessario ascoltare il Ministro per la solidarietà sociale in merito alle decisioni legislative in materia di congedi parentali.

Prende quindi la parola il sottosegretario SOLIANI che ritiene opportuno dare brevemente conto di quanto il Ministero sta facendo sia sul tema dell'handicap e dell'inserimento scolastico sia sull'insegnamento in ospedale riservandosi, su entrambi i temi, di fornire due memorie che illustrino sia la situazione attuale che le linee di sviluppo che l'azione ministeriale si propone di sviluppare. Sottolinea poi che tanto sulla questione riguardante l'integrazione scolastica dei bambini portatori di handicap, quanto sull'insegnamento in ospedale, sia vigente ormai una normativa che consente di seguire ogni bambino con progetti particolari sia

grazie all'autonomia scolastica, che consente flessibilità nei programmi d'insegnamento, sia grazie alle nuove tecnologie multimediali. Il Ministero parte infatti dal principio che lo studio e la progressiva formazione siano diritti che chiunque deve avere, qualunque sia la condizione di salute in cui si trova. Vi è poi, ad ulteriore supporto, l'azione delle amministrazioni locali con le quali è necessario interagire. Giudica pertanto positivamente il fatto che il Parlamento proceda all'approvazione di una legge di indirizzo che agevoli questo processo di inclusione dei bambini in difficoltà, in vista peraltro del probabile innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico.

Il senatore PIANETTA ritiene che i problemi sottolineati da entrambi i disegni di legge possano essere esaminati unitariamente in quanto si tratta in entrambi i casi di agevolare l'assistenza di soggetti minori (anche sul piano scolastico) mediante un ausilio e un supporto alle strutture familiari come indica, in particolare, l'articolo 4 del disegno di legge n. 2546 che riserva una peculiare funzione ai soggetti facenti parte del nucleo familiare o a soggetti affettivamente legati a tale nucleo. Ritiene tuttavia che sia necessario definire con precisione, eventualmente facendo riferimento anche a casistiche mediche, il ventaglio delle patologie per le quali tali supporti debbano essere forniti; ciò rappresenta infatti una questione da definire preliminarmente alla prosecuzione dell'iter dei provvedimenti.

La senatrice PILONI osserva invece che i due provvedimenti trattano questioni piuttosto differenziate; infatti, mentre da un lato si incide sulla materia dei congedi parentali dall'altro si toccano temi più attinenti all'istruzione dei bambini portatori di handicap. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione rifletta sulla possibilità di procedere separatamente all'esame dei due provvedimenti data la difficoltà di elaborazione di un testo unificato.

Il senatore MAGGIORE dichiara di condividere le proposte scaturite nel dibattito riguardo allo svolgimento di talune audizioni, sottolinea tuttavia la necessità che ad esse possano prendere parte tutti i membri della Commissione.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver ricordato come la materia di cui si occupa la Commissione verta per sua natura sulle competenze di più dicasteri avendo ad oggetto l'infanzia e le condizioni dei minori, rassicura il senatore Maggiore sul coinvolgimento di tutti i membri della Commissione in merito alle audizioni che saranno effettuate una volta definito il programma dei soggetti da audire.

Interviene quindi la relatrice CASTELLANI che ritiene assai positiva l'acquisizione da parte della Commissione delle memorie cui il sottosegretario Soliani ha fatto riferimento nel suo intervento; dichiara quindi di condividere la necessità, sottolineata da più parti, di procedere ad una serie di audizioni che possano fare chiarezza sui diversi aspetti che i

due provvedimenti affrontano anche al fine di poter giungere alla stesura di un testo unificato che potrebbe trattare tanto le questioni contenute nel disegno di legge n. 2539 in merito all'insegnamento domiciliare quanto la questione dell'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea (n. 281)

(Osservazioni alla 6ª Commissione: favorevoli)
(R139 b00, C06ª, 0017ª)

Riferisce alla Giunta il relatore TAPPARO il quale rileva come il provvedimento in titolo tragga origine dalla delega disposta dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1997 ridefinendo le funzioni dell'Ufficio italiano cambi (UIC) – che attualmente svolge compiti strettamente connessi con l'attività della Banca d'Italia concernenti la raccolta di informazioni statistiche, gli aspetti legati a problematiche valutarie, le iniziative di contrasto dell'usura, del riciclaggio e di altre attività illecite e gli altri controlli sulle operazioni finanziarie – in conformità con le disposizioni sul Sistema europeo di Banche centrali (SEBC) previste dal Trattato di Maastricht. Con tale provvedimento, in particolare, si completano gli interventi relativi alla convergenza della legislazione in vista della realizzazione dell'unione economica e monetaria.

Con le suddette disposizioni l'UIC viene trasformato in un ente strumentale della Banca d'Italia e viene sancito il suo completo distacco dallo Stato. Tra gli effetti più rilevanti di tale trasformazione figura la cessione alla Banca d'Italia delle riserve valutarie iscritte nel bilancio dell'UIC. Gli introiti fiscali e gli utili conseguenti alle plusvalenze realizzate dall'UIC a seguito di tale operazione non avranno effetto sull'indebitamento netto ma sulla riduzione del debito dello Stato. Gli organi sociali verranno nominati interamente dalla Banca d'Italia e non più dallo Stato, nel rispetto del principio dell'indipendenza della Banca centrale sancita dalle disposizioni sul SEBC.

Precisando che solamente in caso di liquidazione di tale ente il suo attivo sia devoluto allo Stato l'oratore sottolinea come restino dei rapporti con il Ministero del Tesoro solamente in relazione all'obbligo di rendere una periodica e sistematica informazione sull'attività svolta. L'UIC, anche con il nuovo assetto, sarà chiamato a svolgere compiti di gestione delle riserve ufficiali e altre attribuzioni che gli saranno demandate dalla Banca d'Italia nonchè funzioni in materia di antiriciclaggio, di trasparenza dei servizi di intermediazione finanziaria e di lotta all'usura, senza tuttavia configurare degli oneri a carico dello Stato.

Ritenendo di non svolgere in questa sede una valutazione politica sul processo di separazione delle Banche centrali dal controllo statale, che vede altresì una loro crescente dipendenza dalla Banca centrale europea, il relatore rileva infine la conformità dello schema di decreto legislativo in titolo con le indicazioni del Trattato e propone di esprimere delle osservazioni favorevoli.

Il presidente BEDIN, soffermandosi sui profili politici del processo di integrazione monetaria, rileva l'opportunità di inserire nelle osservazioni della Giunta un riferimento all'esigenza di costituire un contrappeso politico rispetto al potere esercitato dalla Banca centrale europea. Tale esigenza – che forse è stata sottovalutata nel Trattato di Maastricht in previsione di un'unione monetaria limitata ad un numero ristretto di paesi e che, invece, si rende tanto più evidente in presenza di una vasta area dell'Euro – dovrebbe essere affrontata, oltre che rafforzando i poteri del Consiglio dei ministri economici e finanziari, ECOFIN, nella composizione plenaria e nella composizione ristretta ai paesi dell'Euro, valorizzando del ruolo del Parlamento europeo. Anche ai Parlamenti nazionali spetterà una funzione a tale proposito che però dovrà essere esercitata attraverso i rispettivi Governi.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sui compiti che continueranno ad essere svolti dalle Banche centrali nazionali dopo la realizzazione di una comune politica monetaria europea.

Il relatore TAPPARO, rilevando che molte funzioni in materie quali la vigilanza o la lotta al riciclaggio nonchè in quanto componenti del SEBC continueranno a spettare alle Banche centrali nazionali, conviene che il loro ruolo sarà inevitabilmente compreso dalla costituzione della Banca centrale europea. Al riguardo sono indicative la lotta che si è svolta per la designazione del direttore del suddetto organismo nonchè il fatto che gli istituti nazionali perderanno la facoltà di stabilire il rapporto tra riserve in oro e riserve in valuta estera.

L'oratore conviene altresì con il presidente Bedin sull'opportunità di inserire nelle osservazioni della Giunta un riferimento all'esigenza di individuare a livello europeo un soggetto politico che costituisca un contrappeso alla Banca centrale europea.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole condizionato ad emendamenti)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo il quale riordina il sistema di riscossione da parte degli enti pubblici conferendo a tal fine una delega al Governo. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede in particolare l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e la facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto anche mediante delega ai concessionari stessi. La lettera *b*) dello stesso comma prevede la possibilità di affidare agli stessi concessionari, attraverso procedura ad evidenza pubblica, ogni forma di riscossione delle entrate, anche di natura non tributaria, degli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite concessionari e delle società cui partecipino i medesimi enti. Al riguardo l'oratore sottolinea la scarsa chiarezza della formulazione delle lettere *a*) e *b*) in quanto, ad esempio, solo tramite contatti diretti con il Ministero delle Finanze è riuscito ad appurare che a Comuni, Province e Regioni si applica la lettera *b*) e non la lettera *a*).

Considerando che il combinato disposto del disegno di legge in titolo e dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 43 del 1988 prevede l'affidamento in concessione del servizio di riscossione alle aziende e istituti di credito italiani di cui all'articolo 5 del Regio Decreto legislativo n. 375 del 1936, alle società per azioni con sede in Italia costituite dai suddetti istituti o da persone fisiche, alle società cooperative già titolari di gestioni esattoriali e alle società per azioni costituite ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi, il relatore osserva la possibilità di configurare violazioni della direttiva 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi, nella misura in cui la suddetta normativa escluderebbe taluni soggetti comunitari dall'affidamento del servizio di riscossione.

In relazione alla citata lettera *b*), l'oratore osserva inoltre la possibilità che si verifichino situazioni in cui società a partecipazione pubblica – peraltro non necessariamente maggioritaria – vengano a fruire di strumenti privilegiati di riscossione delle entrate. Al riguardo sarebbe opportuno precisare che per poter ricorrere ai suddetti servizi di riscossione la partecipazione di enti pubblici alle suddette società abbia carattere maggioritario o almeno qualificato. Sarebbe inoltre opportuno ridefinire i limiti sulla provenienza geografica delle società ammesse a svolgere servizi di riscossione.

Il provvedimento prevede inoltre delle misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle attuali società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari che potrebbero determinare una situazione di vantaggio per le vecchie società rispetto a quelle di nuova costituzione configurando altresì degli illegittimi aiuti di Stato. In base alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria, infatti, gli

aiuti di Stato non sono solamente i finanziamenti diretti ma anche le altre agevolazioni di natura fiscale, contributiva o previdenziale.

Il relatore osserva infine che l'accesso dei concessionari di servizi di riscossione al recupero dei crediti con le ordinarie procedure civilistiche potrebbe porre gli stessi in una illegittima situazione di vantaggio, in contrasto con la normativa comunitaria sulla concorrenza, rispetto alle società per il recupero dei crediti in quanto le prime avrebbero anche accesso all'anagrafe tributaria.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le osservazioni del senatore Besostri e propone di esprimere un parere condizionato al recepimento delle stesse.

Il presidente BEDIN conviene sulla necessità di un parere condizionato e rileva come tale dibattito si ricolleggi al parere espresso dalla Giunta sul disegno di legge comunitaria 1998, nel quale si è proposta l'adozione di disposizioni volte a far sì che ogni disegno di legge di iniziativa governativa sia accompagnato da una scheda sui profili di compatibilità con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già avviene in relazione alla copertura degli oneri di bilancio.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sul ruolo che spetta agli istituti di credito, in merito ai servizi di riscossione, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Giorgetti.

Il relatore BESOSTRI, rilevando come tra gli altri profili innovativi del disegno di legge figuri la soppressione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari – cui si accompagnano attualmente particolari benefici volti a compensare il suddetto rischio – precisa che il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, assorbe le varie proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, ivi compresa quella di iniziativa dell'onorevole Giorgetti, e dichiara di accogliere la proposta di esprimere un parere condizionato.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole condizionato ad emendamenti, nei termini emersi nel dibattito.

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(2205) BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale

(2281) PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2494) BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Parere alla 3ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente relatore BEDIN la Giunta conviene di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso lo scorso 24 giugno.

(3116) GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Parere alla 13^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta dispone l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e conviene sul rinvio dell'esame.

(2800) MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO illustra il provvedimento in titolo osservando come l'evoluzione tecnologica dell'arte fotografica e l'esigenza di aggiornare la disciplina vigente, costituita essenzialmente dal testo unico sulle norme di pubblica sicurezza del 1931, incentrato su profili di censura e di controllo dell'attività fotografica, rendano necessario un aggiornamento dell'attuale normativa. Il disegno di legge in esame, in particolare, è volto a contenere l'esercizio abusivo della professione, a valorizzare gli aspetti deontologici e a tutelare la *privacy* definendo delle forme di certificazione che comprovino la qualifica professionale più sofisticate rispetto a quelle previste dal testo unico del 1931. Il provvedimento individua pertanto requisiti professionali e percorsi formativi per l'accesso alla professione prevedendo anche il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale, da sostenersi presso le camere di commercio. Non si prevede l'istituzione di un albo professionale ma vengono richiamate le competenze delle Regioni in materia di formazione professionale. Al riguardo, peraltro, potrebbe essere opportuno precisare la rispettiva ripartizione di compiti fra Regioni e camere di commercio. Sono previste anche disposizioni sulla salvaguardia dell'immagine, sul rilascio di un apposito tesserino di identificazione e sull'attribuzione dei costi dell'attività amministrativa connessa alla certificazione di idoneità a carico degli interessati.

In relazione ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria il relatore rileva che il provvedimento disciplina l'esercizio dell'attività professionale da parte di operatori di paesi comunitari, i quali sono tenuti ad esibire un attestato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro d'origine, o extracomunitari, i quali possono essere iscritti nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese se hanno in Italia una sede legale.

L'oratore illustra altresì la direttiva 75/368/CEE, sull'esercizio effettivo della libertà di stabilimento, la quale si applica agli studi fotografici ed alle fotografie commerciali escludendo tuttavia l'attività di fotoreporter. La direttiva, in particolare, prevede che possano essere richieste, come prova di onorabilità, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o l'esibizione di un documento equivalente nonchè, ai fini della certificazione delle attitudini professionali, le attestazioni delle attività effettivamente esercitate dall'interessato e della loro durata da

parte dell'autorità competente dello Stato membro di provenienza. La stessa direttiva prevede in taluni casi che la suddetta certificazione debba altresì attestare che l'attività professionale non sia cessata da più di dieci anni.

Considerando che il disegno di legge in titolo appare coerente con la normativa comunitaria menzionata l'oratore propone di esprimere un parere favorevole osservando l'opportunità di inserire dei riferimenti più specifici alle varie disposizioni della suddetta direttiva.

Il senatore CORRAO esprime la propria contrarietà sul provvedimento in titolo il quale, disciplinando in senso corporativo un'attività artistica, costituisce una sostanziale limitazione al diritto costituzionale alla libertà di espressione. L'esercizio dell'attività fotografica, infatti, non può che essere ricondotto al diritto di cronaca - in relazione al quale si dibatte sull'equiparazione dei fotoreporter ai giornalisti - ovvero ad una attività artistica non differente dalla pittura e da altre espressioni artistiche.

Il senatore VERTONE GRIMALDI conviene con le considerazioni del senatore Corrao.

Il senatore MUNGARI, considerando che il provvedimento disciplina anche l'esercizio di attività professionali fotografiche da parte di società in cui deve essere titolare dei requisiti di professionalità almeno uno dei soci, chiede al relatore come si concili tale disposizione con la normativa comunitaria considerando peraltro che il nostro ordinamento prevede società di persone, per le quali le suddette disposizioni sono applicabili, e società di capitali, che configurano delle persone giuridiche in relazione alle quali le caratteristiche delle persone fisiche che detengono le quote non possono avere alcuna rilevanza.

Il relatore TAPPARO precisa che nel caso di società i requisiti di professionalità e competenza devono ritenersi riferiti ai dirigenti. Con riferimento alle osservazioni dei senatori Corrao e Vertone Grimaldi l'oratore sottolinea che esse attengono essenzialmente al merito del provvedimento in titolo laddove egli si è limitato a valutare i profili di conformità con la normativa comunitaria.

Il senatore PAPPALARDO sottolinea l'esigenza di un intervento normativo volto a superare la obsoleta disciplina vigente, che risale all'epoca fascista e che concerne essenzialmente profili connessi alla censura, nonché a tutelare i consumatori e gli utenti. Nel contempo si pone l'esigenza di garantire la qualificazione professionale senza cedere alle pressioni di quei settori professionali che attraverso l'istituzione di albi e minimi tariffari intendono essenzialmente promuovere un regime di tipo protezionista.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come il modo migliore per promuovere la qualità sia la soppressione degli ordini professionali.

Il senatore PAPPALARDO ribadisce l'esigenza di tutelare, per alcune attività, una soglia minima di qualità.

Il presidente BEDIN prospetta l'opportunità di rinviare il seguito del dibattito onde approfondire ulteriormente l'esame del disegno di legge in titolo.

Il relatore TAPPARO ribadisce come, sotto il profilo delle competenze della Giunta, sia sufficiente richiamare l'esigenza di un più esplicito riferimento del disegno di legge alle prescrizioni della direttiva 75/368/CEE.

La Giunta, quindi, su proposta del presidente BEDIN, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali, Sergio Zoppi.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40^a, 0030^o)

Su richiesta del deputato Mangiacavallo, che sarà tra breve impegnato in qualità di relatore presso la XII Commissione della Camera, si conviene di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge S. 3299.

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Antonino MANGIACAVALLLO, *relatore*, riferisce che il disegno di legge-delega in esame demanda al Governo il potere di modificare e integrare – senza oneri aggiuntivi per la finanza statale – il decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha riorganizzato il servizio sanitario nazionale prevedendo la trasformazione delle unità sanitarie locali in «aziende», in un contesto – tuttora riconosciuto valido – nel quale la responsabilità delle politiche sanitarie è in capo alle regioni e ai comuni (attraverso la conferenza dei sindaci), mentre la responsabilità gestionale

è del direttore generale, che assomma in sé l'effettivo potere decisionale.

Alcuni aspetti di inefficienza del sistema non sono però stati superati: il relatore cita al riguardo la delicata funzione del medico di base come ordinatore di spesa, l'insufficiente ruolo dei comuni, la conflittualità tra Stato e regioni. Il tutto da collocare nella logica di un difficile equilibrio tra le esigenze di controllo della spesa e quelle di carattere sociale.

Il relatore passa quindi all'esame del testo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 fissa il limite temporale di esercizio della delega, (centottanta giorni dall'entrata in vigore), e definisce l'oggetto della delega medesima, costituito dalla modifica del decreto legislativo n. 502 del 1992. Al secondo comma è fissato l'ulteriore limite procedurale dell'acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari permanenti, competenti per materia, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997. Il relatore rileva che i termini (di quaranta e trenta giorni) per l'espressione dei pareri non sono assistiti dalla cosiddetta clausola di procedibilità, onde essi sembrerebbero assumere carattere meramente ordinatorio.

L'articolo 2 elenca ben trentasei «principi e criteri direttivi» per l'esercizio della delega, che rispondono complessivamente a due motivi ispiratori di fondo: il coinvolgimento del cittadino nei processi di programmazione e valutazione dei servizi sanitari, da un lato, e la piena responsabilizzazione degli operatori sanitari, dall'altro.

In particolare, tra i criteri di delega che rispondono all'esigenza di migliorare gli obiettivi di salute e coinvolgere il cittadino, il relatore ricorda quelli di cui: alla lettera *e*), che prescrive la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione e alla valutazione dei servizi, ulteriormente specificato nella lettera *ee*), che dispone il rafforzamento della partecipazione delle formazioni sociali e dei cittadini alla programmazione e alla valutazione dell'attività delle aziende sanitarie; alle lettere *l*) e *t*), che prevedono il potenziamento del ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria, nonché nei procedimenti di revoca dei dirigenti delle aziende sanitarie; alla lettera *dd*), che disciplina l'attività di valutazione e promozione della qualità dell'assistenza sanitaria.

Rispecchiano un'esigenza di più completa responsabilizzazione degli operatori sanitari i principi di cui alle lettere *o*), *p*), e *t*), che rispettivamente prevedono la individuazione di ambiti di responsabilità dei dirigenti di primo e secondo livello, la definizione di modalità per giungere alla esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti del servizio sanitario, l'individuazione di una parte variabile del trattamento economico annuo dei dirigenti connessa alla realizzazione degli obiettivi di qualità determinati dalla programmazione sanitaria regionale.

Sotto il profilo organizzativo, inoltre, si prevede la precisazione dei criteri atti ad individuare e caratterizzare le aziende sanitarie e ospedaliere, con particolare attenzione ai requisiti organizzativi minimi (lettera *hh*).

L'articolo 3 contiene disposizioni che modificano direttamente il decreto n. 502 del 1992, demandando, tra l'altro, alle regioni il compito di determinare, con provvedimenti di carattere generale, i parametri di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie. Si dispone, inoltre, in ordine ai rapporti tra università e regioni per quel che concerne l'utilizzo di strutture assistenziali private.

L'articolo 4, infine, delega il Governo a emanare, entro diciotto mesi, un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del servizio sanitario nazionale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, il relatore ricorda che l'assistenza sanitaria e ospedaliera, intesa latamente come comprensiva degli aspetti attinenti sia all'igiene che alla sanità, costituisce oggetto di competenza legislativa concorrente per le regioni ad autonomia ordinaria. Anche alle regioni a statuto speciale è attribuita competenza legislativa concorrente, salvo che per il personale sanitario. Il riparto di competenza (legislazione di principio allo Stato, legislazione di dettaglio alle regioni) appare in concreto assai delicato, anche perché molte disposizioni dettagliate di legge statale si fondano sul perseguimento di un interesse nazionale non frazionabile, quale è il diritto costituzionale alla salute.

Ciò nondimeno, il relatore giudica doveroso evidenziare la necessità che le disposizioni della legge-delega e del decreto delegato siano configurate come norme di principio, onde rispettare l'ambito di competenza della legislazione regionale.

Conclusa la relazione, il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE: Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI: Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge S. 3308)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 24 giugno scorso.

Il senatore Armin PINGGERA, *Relatore*, nel rammentare che le popolazioni ladine attendono da cinquant'anni un provvedimento che consenta loro di accedere, in condizioni di parità, a tutte le cariche istituzionali nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sottolinea che con il disegno di legge S. 3308 si compie un significativo atto di giustizia nei confronti di tale minoranza linguistica, introducendo forti strumenti di tutela. Ricorda inoltre che vi è un diffuso convincimento in ordine all'opportunità di non rinviare l'approvazione di tale testo. Quanto alle proposte alternative presentate dai senatori Gubert e Tarolli (*vedi allegati 2 e 3*), che presuppongono un censimento linguistico nel territorio trentino, afferma di non condividerle, rilevando che la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico appare invece assolutamente indispensabile in Alto Adige, ove assolve a molteplici finalità, che rispecchiano il diverso assetto costituzionale della provincia di Bolzano rispetto a quella di Trento.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esaminato i disegni di legge costituzionale: n. 3308, recante Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca; n. 2440, recante Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento; n. 2073, recante Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino.

Ha inoltre proceduto all'audizione formale del presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, dott. Luis Durnwalder, del presidente della giunta regionale, dott. Tarcisio Grandi, del presidente del consiglio regionale, dott. Oskar Peterlini, e del presidente della giunta della provincia autonoma di Trento, dott. Carlo Andreotti, nonché all'audizione informale del consigliere regionale dott. Carlo Willeit, della sig.ra Hilde Pizzinini, dell'Unione generale dei Ladini/Union generale de Ladins e dei sindaci sig. Bruno Senoner del comune di St. Christina/St Crestina e sig. Konrad Piazza del comune di Ortisei/St Ulrich/Ur-tijei, nonché dell'onorevole Giuseppe Detomas, segretario dell'Union Autonomista Ladina.

I rappresentanti dei Ladini e delle province autonome e della regione Trentino-Alto Adige hanno accennato a possibili miglioramenti del testo che però in parte erano in contrasto con la proposta di legge del consiglio regionale (come la proposta di prevedere la possibilità e non la prescrizione di nominare un consigliere regionale a membro della giunta regionale) o erano menzionati solo come possibile miglioramento futuro (come la possibilità accennata dal presidente Durnwalder di chiamare dall'esterno un membro ladino per la giunta provinciale di Bolzano e quindi non necessariamente tra gli eletti al consiglio provinciale).

Va inoltre messo in rilievo che è stata espressa la grave preoccupazione che una modifica del testo del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati possa portare ad ulteriori ritardi, così che quasi tutti hanno insistito per il varo della normativa senza alcuna modificazione.

Stante quindi l'opportunità messa in rilievo dai diretti interessati di non apportare modifiche al testo del disegno di legge n. 3308 e preso atto che questo disegno di legge già comporterà una sostanziale e forte tutela dei Ladini nelle due province e nella regione Trentino-Alto Adige ed inoltre una tutela adeguata per i Cimbri ed i Mocheni, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge costituzionale n. 3308, con la raccomandazione che sia assicurato un celere esame da parte della commissione di merito; sui disegni di legge costituzionale nn. 2073 e 2440 esprime parere favorevole in quanto non contrastanti con il disegno di legge costituzionale S. 3308».

Il Sottosegretario Sergio ZOPPI sottolinea che la Camera dei deputati ha dedicato molta attenzione alle questioni oggi all'esame, attraverso un approfondito lavoro sia in commissione che in aula. Ne è scaturito un testo che, a suo avviso, risulta equilibrato, gestibile e soprattutto molto atteso dalle popolazioni ladine. Concorda quindi con la proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore Ivo TAROLLI, nel ricordare che attualmente vi è una forte tutela per i ladini della Val Gardena e della Val Badia, mentre per i ladini della Val di Fassa l'unica forma di tutela consiste nella possibilità dell'insegnamento della propria lingua nella scuola dell'obbligo, osserva che vi è un assunto, condiviso da tutti, secondo cui devono essere ampliati gli strumenti di valorizzazione dell'intera comunità ladina. Rispetto a tale premessa egli giudica contraddittorio ipotizzare una tutela differenziata dei ladini del Trentino rispetto a quelli dell'Alto Adige. Ciò, a suo avviso, riflette l'interesse del gruppo linguistico tedesco, in quanto con il disegno di legge A.S. 3308 si consentirebbe ai ladini del Trentino (meno di novemila) di avere un consigliere regionale al pari dei ladini dell'Alto Adige, che sono invece circa diciannovemila. In tal modo, si finirebbe inevitabilmente per aprire un'altra questione di difficile soluzione. Pertanto, egli ha presentato una proposta alternativa di parere, che prospetta soluzioni più avanzate in uno spirito pienamente collaborativo.

Il senatore Renzo GUBERT contesta anzitutto l'affermazione contenuta nella premessa della proposta di parere del relatore, in cui si asserisce che i «diretti interessati» avrebbero messo in rilievo l'opportunità di non apportare modifiche al disegno di legge A.S. 3308, in quanto in realtà la posizione espressa dall'Unione generale dei ladini è del tutto diversa. Egli ritiene che non si intenda realizzare una tutela piena

dei ladini soltanto per un veto della Südtiroler Volkspartei, che ha determinato una soluzione di compromesso, implicante un trattamento irragionevolmente differenziato per i ladini nell'ambito della stessa regione. Esprime inoltre la preoccupazione che il particolare sistema di elezione del rappresentante ladino nel collegio di Trento determini in coloro che non sono ladini il rischio di sentirsi immigrati nella propria terra. Si dichiara quindi contrario alla proposta di parere presentata dal senatore Pinggera, in alternativa alla quale ha presentato una propria proposta.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, nell'annunciare voto favorevole sulla proposta di parere del senatore Pinggera, riconosce che effettivamente il disegno di legge S. 3308 non incontra l'approvazione di tutti i ladini, ma giudica che tale disegno di legge costituisca una soluzione realistica sul piano politico.

Il deputato Eugenio DUCA, nel dichiarare voto favorevole sulla proposta del senatore Pinggera, suggerisce al relatore alcune modifiche alla premessa della proposta medesima, nel senso di eliminare i riferimenti specifici alle posizioni dei soggetti auditi in sede formale e informale.

Il senatore Giuseppe TURINI dichiara che il gruppo di alleanza nazionale aspira ad ottenere per le minoranze ladine uguali misure di tutela sia nel Trentino, sia nell'Alto Adige, trattandosi di due province della stessa regione. Manifesta pertanto la sua preoccupazione in ordine alla proposta del senatore Pinggera, che tra l'altro è risultata non essere condivisa dal rappresentante ladino nel consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Per tale motivo, preannuncia di non potersi esprimere a favore della proposta del relatore.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole, nel testo definitivamente riformulato dal relatore che accoglie la modifica proposta dal deputato Duca (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva a maggioranza, con conseguente preclusione delle proposte alternative di parere.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

Parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella seduta del 1° luglio 1998, sul disegno di legge costituzionale S. 3308, recante «Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca», nonché sui disegni di legge costituzionale S. 2073 e S. 2440 (estensore: sen. Pinggera)

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esaminato i disegni di legge costituzionale: n. 3308, recante Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca; n. 2440, recante Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento; n. 2073, recante Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino.

Ha inoltre proceduto all'audizione formale del presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, dott. Luis Durnwalder, del presidente della giunta regionale, dott. Tarcisio Grandi, del presidente del consiglio regionale, dott. Oskar Peterlini, e del presidente della giunta della provincia autonoma di Trento, dott. Carlo Andreotti, nonché all'audizione informale del consigliere regionale dott. Carlo Willeit, della sig.ra Hilde Pizzinini, dell'Unione generale dei Ladini/Union generale de Ladins e dei sindaci sig. Bruno Senoner del comune di St. Christina/St Crestina e sig. Konrad Piazza del comune di Ortisei/St Ulrich/Ur-tijei, nonché dell'onorevole Giuseppe Detomas, segretario dell'Union Autonomista Ladina.

Le audizioni hanno messo in rilievo la preoccupazione che una modifica del testo del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, possa portare ad ulteriori ritardi.

Valutata l'opportunità di non apportare modifiche al testo del disegno di legge n. 3308 e preso atto che questo disegno di legge già comporterà una sostanziale e forte tutela dei Ladini nelle due province e nella regione Trentino-Alto Adige ed inoltre una tutela adeguata per i Cimbri ed i Mocheni, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge costituzionale n. 3308, con la raccomandazione che sia assicurato un celere esame da parte della commissione di merito; sui disegni di legge costituzionale nn. 2073 e 2440 esprime parere favorevole in quanto non contrastanti con il disegno di legge costituzionale n. 3308».

ALLEGATO 2

Proposta alternativa di parere presentata dal senatore Gubert sul disegno di legge S. 3308

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
premessò che:

1. la tutela del gruppo linguistico ladino dolomitico della regione Trentino-Alto Adige risulta ingiustificatamente difforme in dipendenza della sua collocazione in provincia di Trento o in provincia di Bolzano;

2. in provincia di Bolzano è garantita l'elezione di un consigliere regionale e quindi provinciale appartenente al gruppo ladino, mentre non lo è in provincia di Trento, dove manca la possibilità di dichiarare a fini di tale rappresentanza l'appartenenza a tale gruppo;

3. il disegno di legge costituzionale 3308 propone di ovviare a tale squilibrio prevedendo un apposito collegio per la Val di Fassa, assumendo un principio di identificazione dei ladini dolomitici di tipo territoriale;

4. la presenza dei consiglieri appartenenti al gruppo etnico ladino nelle istituzioni regionali e nella provincia di Bolzano è sottoposta a limitazioni ingiustificate, cui in parte rimedia il disegno di legge in esame;

5. le isole etniche tedescofone del Trentino risultano fortemente minacciate nella loro sopravvivenza e quindi necessitano di forme particolarmente incisive di tutela.

Considerato:

a. che è opportuno che, all'interno della medesima Regione Autonoma, la forma di tutela di un medesimo gruppo, come quello ladino dolomitico, sia la medesima e sia ispirata ai medesimi principi;

b. che il processo di costruzione dell'identità ladina è tuttora in corso sia in Alto Adige come nel Trentino, trovando espressione nella ricerca della standardizzazione in un unico codice linguistico dei diversi idiomi della valle, nella progressiva riscoperta delle radici ladine in altre valli settentrionali del Trentino, nell'organizzazione del consenso politico secondo linee di appartenenza etnico-linguistica;

c. che l'identità ladina dolomitica si pone su un piano diverso da quello delle identità di gruppi nazionali e che la sua emergenza risulta più difficoltosa nel contesto italofono trentino che in quello tedescofono sudtirolese per la relativa maggiore vicinanza dell'idioma ladino di Fassa a idiomi di altre valli trentine, cosicché sovente l'identità ladina è percepita in val di Fassa come identità non solo subnazionale, ma anche subprovinciale, con confini di appartenenza non sempre netti, per cui al criterio territoriale dovrebbe essere aggiunto un criterio di autoidentificazione;

d. che lo sviluppo turistico della val di Fassa ha indotto un'immigrazione di operatori e delle loro famiglie non solo stagionale, ma an-

che stabile, con difficoltà di questi ad accettare come propria l'identità ladina;

e. che l'insediamento maggiore, quello di Moena, si è sempre configurato come area di confine tra val di Fiemme e val di Fassa, tant'è vero che esso fa parte della Magnifica Comunit di Fiemme ed in esso la quota di residenti che non si riconosce ladino risulta non trascurabile;

f. che gli stessi rappresentanti delle comunità ladine sentiti in commissione non sono stati concordi nella valutazione del disegno di legge, e diversità di valutazione sono emerse anche tra i rappresentanti della Regione e delle Province autonome;

ciò premesso e considerato,

la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge costituzionale n. 3308 alle seguenti condizioni:

1. la garanzia di rappresentanza in Consiglio regionale e nei Consigli provinciali del gruppo ladino dolomitico sia assicurata a regime con criteri omogenei; eventuali differenziazioni siano configurate come norma transitoria in quanto funzionali ad un più agevole avanzamento del processo di costruzione di identità e appartenenza etnico-linguistica di gruppo;

2. l'eventuale adozione a regime di un criterio territoriale per l'identificazione di collegi elettorali si accompagni alla delega alla regione di individuare altri collegi la cui identificazione sia collegata all'emergere delle medesime o di altre peculiari identità culturali di valle;

3. l'eventuale adozione a regime o in via transitoria di un criterio territoriale per l'identificazione di collegi elettorali si accompagni a misure, eventualmente da specificare con legge elettorale regionale, che consentano pieni diritti di rappresentanza politica a coloro che non si sentono ladini;

4. l'eventuale adozione a regime di un criterio di autodefinizione di appartenenza etnico-linguistica possa avere portata istituzionale diversificata a seconda della numerosità degli appartenenti e delle diversità di contesto;

5. siano rafforzate le misure di sostegno e di tutela delle isole etniche tedescofone del trentino, con particolare riguardo all'apprendimento e all'uso della lingua tedesca.

ALLEGATO 3

Proposta alternativa di parere presentata dal senatore Tarolli sui disegni di legge S. 2440 e 3308

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati gli atti Senato 2073-2440-3308;

preso atto dei pareri espressi nel corso delle audizioni con i rappresentanti delle istituzioni della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei rappresentanti dell'Unione generale dei Ladini;

ritenuto necessario a venticinque anni dall'entrata in vigore dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di arrivare ad un suo adeguamento per tutelare in modo più compiuto il gruppo di lingua ladina e assicurare al medesimo una rappresentanza negli organi elettivi ed in quelli esecutivi della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che il gruppo di lingua ladina pur essendo territorialmente dislocato su due province ma comunque rientranti nella stessa regione, deve poter beneficiare di identiche misure di tutela;

propone che il sistema elettorale, in occasione delle elezioni regionali e provinciali, previsto per i ladini della provincia di Trento sia analogamente esteso ai ladini della provincia di Bolzano, tenuto conto della dichiarazione di appartenenza etnica;

pertanto,

esprime parere favorevole sul disegno di legge costituzionale n. 2440,

quanto al disegno di legge costituzionale n. 3308, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

all'articolo 7 (Integrazione all'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) le parole «può essere» siano sostituite con la parola «è»;

dopo l'articolo 7 sia inserito il seguente articolo:

Articolo 7bis – (Integrazione all'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

Nell'articolo 62 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole «organi collegiali» vengono inserite le parole «della provincia di Bolzano e»;

– all'articolo 9 (Modifiche all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670) il primo comma dell'articolo 102 dello statuto sia sostituito dai seguenti due comma:

«1. La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radiotelevisive e ricreative, nonchè al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.

2. Le popolazioni mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frasilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca, alla ricezione delle rispettive trasmissioni radiotelevisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il direttore dell'UPA, dottor Felice Lioy, il segretario dell'USIGRAI, dottor Roberto Natale, ed i rappresentanti del SINGRAI, dottoressa Paola Angelici e dottor Stefano Camozzini.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0070°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249 DEL 1997, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'UPA, DOTTOR FELICE LIOY
(R050 001, B60°, 0020°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nelle sedute del 19, 25 e 30 giugno hanno avuto luogo le precedenti audizioni riferite all'argomento in titolo, e rivolge un saluto al dottor Lioy.

Il direttore dell'UPA Felice LIOY, svolge un'ampia relazione introduttiva, e replica successivamente, con più interventi a quesiti e consi-

derazioni del Presidente Francesco STORACE e dei senatori Antonio FALOMI, relatore per la discussione in titolo, e Emiddio NOVI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara conclusa l'audizione in titolo.

(Il dottor Felice Lioy si allontana. È introdotto il dottor Roberto Natale)

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249 DEL 1997, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO USIGRAI

Dopo il saluto del Presidente Francesco STORACE, il segretario dell'USIGRAI, Roberto NATALE, svolge una relazione. Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Mario BORGHEZIO, il senatore Emiddio NOVI, il Presidente Francesco STORACE, il deputato Paolo RAFFAELLI ed il senatore Stefano SEMENZATO. Ad essi replica il dottor Roberto NATALE.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

(Il dottor Roberto Natale si allontana. Sono introdotti la dottoressa Paola Angelici e il dottor Stefano Camozzini)

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249 DEL 1997, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO SINGRAI

Dopo il saluto del Presidente Francesco STORACE, il segretario del SINGRAI, Paola ANGELICI, svolge una relazione. Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Mario BORGHEZIO, i senatori Emiddio NOVI e Stefano SEMENZATO, il deputato Paolo RAFFAELLI ed il Presidente Francesco STORACE. Ad essi replicano la dottoressa Paola ANGELICI ed il dottor Stefano CAMOZZINI.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e comunica l'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per domani, giovedì 2 luglio 1998, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,25.

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA TERZA RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE
ATTIVITÀ SVOLTE*
(R050 001, B65^a, 0004^o)

Il Comitato prosegue nell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CESIS
(R047 000, B65^a, 0012^o)

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale del CESIS, prefetto Francesco BERARDINO, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0047°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei rappresentanti della società INSER, della società SIT e del consorzio chierese.
(A010 000, B37^a, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda il contenuto dell'incontro avuto l'11 marzo scorso presso il comune di Chieri, in ordine ai rapporti tra la società INSER ed il consorzio chierese, socio della predetta società nonchè ente concedente per la realizzazione di un centro integrato per il trattamento e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani del bacino n. 15 A della regione Piemonte; all'incontro hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste, i quali hanno fatto presenti le conseguenze prodotte dalle strutture attualmente in funzione.

Invita quindi i rappresentanti della società INSER a prendere la parola.

Il presidente del consiglio di amministrazione della società INSER, Francesco GAMBINO, ricorda il contenuto della lettera inviata il 2 aprile scorso ai Presidenti delle due Camere, nonchè ai Presidenti delle Commissioni ambiente e della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti: in tale lettera venivano, fra l'altro, ripercorse le vicende connesse ai rapporti tra la società INSER ed il consorzio concedente, con la ri-

chiesta di poter esprimere le proprie valutazioni in un'audizione presso la Commissione d'inchiesta, non essendo stato possibile presenziare all'incontro svoltosi l'11 marzo scorso, in precedenza richiamato dal Presidente Scalia.

Il direttore generale della società INSER, Giuseppe DI CLAUDIO, precisa che la società è nata nel 1990 a seguito del varo della legge n. 122 del 1989, che prevedeva tra l'altro la gestione dei servizi urbani anche attraverso l'azione di società con capitale misto, pubblico e privato.

Si sofferma assai ampiamente sulle vicende degli ultimi anni relative ai rapporti fra la società INSER e le amministrazioni pubbliche, ricordando che le relazioni con il consorzio chierese hanno avuto un decorso positivo fino al 1995, in particolare riguardo al trattamento complessivo dei rifiuti prodotti dai comuni interessati.

A suo giudizio, negli anni successivi si è verificato un diverso comportamento del consorzio, che ha determinato un complicato contenzioso, di cui ripercorre le varie fasi fino al momento attuale. Ritiene che la situazione possa così riassumersi: vi è una discarica la cui costruzione non è terminata, vi è una bonifica portata avanti soltanto parzialmente e vi è l'impossibilità di procedere mancando ulteriori finanziamenti.

Ricorda che la magistratura non ha mai rilevato nell'attività della società INSER elementi per procedere dal punto di vista penale ed è anche accertato che la discarica viene gestita in maniera corretta, non essendo state peraltro rilevate conseguenze negative sotto il profilo ambientale.

Quindi si può dire che il comportamento della società INSER appare più che regolare e che probabilmente si vuole favorire la chiusura della sua attività: ricorda, a tale proposito, che la società ha richiesto anche l'intervento del prefetto di Torino, al fine di favorire un accordo di programma che possa soddisfare tutte le parti.

Concludendo afferma che i costi connessi all'attività della società si pongono nella media di quelli nazionali.

Il direttore tecnico della società SIT, Enrico RUFFO, si limita a ricordare che i lavori affidati alla sua società si possono dire terminati al novanta per cento e che il restante dieci per cento non può essere portato a termine per cause non dipendenti dalla società: nonostante che i lavori si siano conclusi da alcuni anni, per un valore complessivo di circa cinque miliardi, precisa che la società SIT ha fino ad oggi incassato soltanto un miliardo e mezzo.

A suo parere, appare paradossale quanto finora verificatosi, cioè che una società privata, costruttrice di un'opera pubblica, rende possibile l'incameramento di notevoli somme, pur non potendo riscuotere quanto ad essa dovuto: la società SIT avrebbe potuto adottare un comportamento diverso, ma ha ritenuto opportuno non abbandonare l'incarico ad essa affidato e garantire in ogni caso il completamento dell'opera.

In conclusione, ritiene di poter avanzare la precisa richiesta di veder soddisfatte le esigenze della società SIT, che consistono – lo ribadisce – nel pagamento delle somme dovute.

Il presidente dell'assemblea dei sindaci del consorzio chierese, Giuliano MANOLINO, in relazione a quanto in precedenza affermato dal direttore generale della società INSER, ritiene che non vi sia stata in ogni occasione una difesa del capitale pubblico, avendo – a suo parere – la società INSER difeso invece il capitale privato.

Ripercorre assai analiticamente le vicende relative ai rapporti fra il consorzio chierese e la società INSER, osservando in particolare che il consorzio si è concretamente attivato presso le banche (come è dimostrato dalla documentazione presentata nei giorni scorsi alla Commissione) affinché la società potesse fruire dei finanziamenti richiesti.

Dà conto in seguito dei lodi arbitrari relativi all'attività della società INSER, compresa la mancata conclusione dei lavori ad essa affidati: si sente quindi di affermare che essa agisce in maniera da non rispondere compiutamente alle necessità di trasparenza tariffaria ed operativa richieste dal consorzio.

Auspica infine che sia fatta la massima chiarezza in materia.

Il deputato Renzo PENNA chiede che siano fornite maggiori notizie sul sovradimensionamento della discarica di Cambiano.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA chiede di conoscere quale destinazione abbiano avuto i rifiuti di cui si è detto e se siano state rispettate le norme vigenti in materia.

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo aver dato il benvenuto nella Commissione al deputato Lucio Marengo, invita gli intervenuti a fornire alcune precisazioni in merito a quanto affermato.

Il deputato Lucio MARENGO, dopo aver ringraziato il Presidente Scalia, chiede informazioni precise sul raffronto dei costi con servizi simili di altre regioni, sul trattamento dei rifiuti e su eventuali illeciti arricchimenti dei soggetti agenti nel settore.

Il presidente del consiglio d'amministrazione del consorzio chierese, Riccardo CIVERA, risponde alle richieste formulate.

Il dottor Francesco GAMBINO fornisce ulteriori risposte e produce una documentazione cartacea e fotografica sulla discarica di Cambiano, precisando che è in corso la procedura per ottenere la certificazione in ambito europeo. Fa presente che quotidianamente si svolgono controlli presso la discarica e che finora non sono stati mossi rilievi di alcun genere sotto il profilo ambientale.

Il senatore Roberto LASAGNA ritiene che debbano essere approfondite le ragioni del contenzioso di cui si è parlato, al fine di integrare

quella parte della relazione sulla regione Piemonte a lui affidata il cui esame proseguirà nella seduta di domani.

Il deputato Franco GERARDINI osserva che il contenzioso in precedenza richiamato, più che di competenza della Commissione d'inchiesta, debba essere sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo o di quello ordinario.

Chiede ai rappresentanti del consorzio chierese se lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo le prescrizioni normative e se si possa parlare anche di smaltimento di rifiuti al di fuori di quelli solidi urbani; ai rappresentanti della società INSER chiede di conoscere le motivazioni che hanno portato ad accettare un tasso bancario del quattordici per cento.

Ritiene in conclusione che il relatore per la regione Piemonte, senatore Lasagna, debba approfondire le questioni relative ai rapporti fra il consorzio e la società INSER.

Rispondono dettagliatamente, fornendo altresì dati tecnici, il dottor Riccardo CIVERA ed il professor Giuseppe DI CLAUDIO.

Il Presidente Massimo SCALIA osserva che la complessità della vicenda fa intravedere aspetti poco chiari nei rapporti fra il socio pubblico e quello privato. È intenzione della Presidenza della Commissione considerare il caso in questione come paradigmatico di situazioni simili esistenti in altre aree del territorio nazionale: ciò può essere certamente utile per la predisposizione della relazione sulla regione Piemonte da parte del senatore Lasagna, che può valutare direttamente un caso assai complesso, e per lo svolgimento dell'attività del gruppo di lavoro coordinato dal Vicepresidente senatore Specchia, che si occupa delle normative a livello regionale e della comparazione dei piani di smaltimento dei rifiuti anche in rapporto alle esigenze delle amministrazioni locali.

Ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda.

Seguito dell'esame della proposta di relazione relativa alla regione Campania (relatore Presidente Scalia).

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso ha proceduto all'illustrazione del documento sulla regione Campania di cui è relatore.

Nessuno chiedendo di parlare su di esso, ritiene che il termine ultimo per la presentazione di eventuali proposte emendative possa essere fissato a martedì 7 luglio 1998, alle ore 18; nella seduta di mercoledì 8 luglio 1998, alle ore 14, si potrà quindi procedere all'esame di tali proposte ed alla votazione finale del documento.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 luglio 1998, alle ore 14, per ascoltare

il dottor Padula, sostituto procuratore della Repubblica di Monza, e per concludere l'esame della proposta di relazione relativa alle regioni Liguria e Piemonte.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI):

Audizione del dottor Giuseppe Roxas, segretario generale del Ministero delle Finanze.

(R048 000, B62ª, 0001°)

In apertura di seduta il Presidente Mantica ringrazia il segretario generale del Ministero delle finanze per aver accettato prontamente l'invito della Commissione. Ricorda anche che il ciclo delle audizioni avrà termine la prossima settimana con i dirigenti della SOGEI, i quali questa volta saranno chiamati a rispondere non sullo «stato dell'arte» ma sui possibili sviluppi del servizio informatico.

Il Presidente Mantica domanda al segretario generale delle finanze se è vero che la SOGEI tenda ad allargare il campo delle proprie competenze, invadendo settori di pertinenza dell'Amministrazione. In particolare la Commissione è interessata a sapere se questi eventuali sconfinamenti costituiscono *ex adverso* la prova della mancanza in seno all'Amministrazione di una adeguata capacità di ordine strategico progettuale.

L'altra domanda si riferisce alla difficoltà in cui verserebbero i quadri direttivi dell'Amministrazione soprattutto a livello periferico, perchè non coinvolti e partecipi del progetto di informatizzazione.

Il dottor Roxas premette che, fino alla riforma del 93, l'informatica era incardinata nei centri informatici del Ministero delle finanze, cui erano addetti 306 dipendenti che, ciascun gruppo nel settore di competenza, avevano il compito di progettare gli obiettivi e verificare la coerenza della attività amministrativa.

La logica che presiedeva al sistema era di garantire un alto grado di automazione alle singole procedure amministrative sicchè il dato informatico veniva considerato alla stregua di un prodotto derivato. La centralizzazione delle scelte veniva poi recuperata solo per quanto riguarda le linee evolutive.

È ovvio quali fossero gli inconvenienti insiti nel sistema appena illustrato: diversa velocità tra le singole branche dell'Amministrazione ed anche diversa spendibilità amministrativa (qualità) dei dati.

La riforma del '93 si propone di mettere al centro non più le categorie di tributo ma il contribuente, e quindi si propone di ottenere per questa via una migliore uniformità di trattamento tributario ed anche di funzionamento dell'apparato amministrativo (dal momento che si vengono ad unificare competenze prima disseminate nei centri informatici).

È ovvio che le modalità del rapporto tra società concessionaria dei servizi informatici e Ministero subiscono una evoluzione, sicchè la proposta formulata dalle direzioni di primo livello confluisce in seno alla conferenza dei direttori generali che approva una proposta da avanzare al Ministro. A tale elaborazione anche progettuale partecipa la SOGEI le cui funzioni sono quindi molto compenstrate nella realtà informatica del Ministero delle Finanze.

A questa evoluzione, che si potrebbe dire interna al Ministero delle finanze, si sommano gli effetti della legge n. 241 sulla trasparenza delle procedure amministrative e della legge n.675 sulla protezione dei dati personali. Il sistema evolve verso la costruzione di un sostrato di natura tecnologico che serve da base tanto all'Amministrazione come al contribuente.

Ad una domanda del Presidente Mantica, che gli chiede chi sia il responsabile della protezione dei dati, il segretario generale Roxas risponde che il Ministro non tratta dati sensibili perchè si muove nell'ambito di procedure tributarie nel senso più ampio del termine. Più che predisporre un protocollo a parte, in sede di rinnovo della concessione, sarà necessario pertanto che il Ministero nomini un responsabile per la tutela dei dati personali.

L'evoluzione del sistema tributario, una volta incentrata sul contribuente, comporta la unificazione di una serie di banche dati. D'altra parte, ed è questa la seconda considerazione, il potere di accertamento viene decentrato a livello locale e quindi anche la possibilità di attingere direttamente i dati.

La terza considerazione è che il lavoro di «spuntatura dei dati» dal punto di vista informatico e amministrativo comporta notevoli ritardi, che l'Amministrazione è impegnata ad eliminare con il progetto di telematizzazione del fisco, che comporta la possibilità d'intercettare e correggere gli errori già nella fase di impostazione delle dichiarazioni.

Dopo aver sostenuto la opportunità di combattere l'evasione attraverso sistemi che incentivino l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, il dottor Roxas sostiene che il passo ulteriore è costituito dalla trasformazione dell'Amministrazione delle finanze in un organismo di pianificazione, programmazione e controllo, come se si dovesse applicare il metodo di analisi costi e benefici al «sistema paese».

Ad un'ulteriore domanda del Presidente Mantica che chiede se sia auspicabile la concorrenza di più soggetti privati, il dottor Roxas risponde che per alcuni aspetti i servizi informatici non possono non essere centralizzati e quindi svolgersi lungo binari obbligati. Diversa è la questione della utilizzazione dei dati, la quale tende sempre di più ad ubbidire a schemi di decentramento. Per quanto comunque riguarda gli aspetti centralizzati, ricorda che è stato recentemente formato un gruppo di circa 30 operatori interni al ministero che si occupa del monitoraggio dei sistemi informatici, dell'andamento del mercato informatico di congruità di costi e della qualità dei servizi tecnologici presenti sul mercato. Tale gruppo lavora in stretto collegamento con l'AIPA e, sulla base delle procedure da questa predisposte, sta acquisendo nel tempo sempre più il ruolo di controllore della SOGEI e di tutte le altre società che offrono servizi informatici al Ministro delle finanze. Tale gruppo è inquadrato nel Segretariato generale del Ministero delle finanze ed è in grado, di fronte alle nuove norme di contabilità dello Stato di ripartire le spese ed assegnare gli obiettivi alle diverse unità operative esercitando in prospettiva una funzione di controllo di gestione, e quindi la possibilità di fare una valutazione costi benefici anche per ogni singolo tributo.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Interviene il sottosegretario di stato per il tesoro; bilancio e programmazione economica Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94

(R139 b00, B30^a, 0004^e)

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che il relatore ha depositato la proposta di parere sullo schema di regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 94 del 1997, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione e comunica inoltre che è stato presentato un unico emendamento a firma del senatore Azzollini alla proposta di parere presentata.

Il senatore Franco DEBENEDETTI, *Relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale,

esaminato lo schema di regolamento contenente ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimento pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione;

sottolineato il ruolo fondamentale del Nucleo sia nella procedura di allocazione delle risorse che saranno disponibili per gli investimenti

pubblici che nell'attività di diffusione nella pubblica amministrazione, sia centrale che locale, di metodologie per la selezione e l'individuazione delle iniziative da finanziare;

considerati gli elementi di flessibilità della normativa sui componenti del Nucleo, che consentono di selezionare personale adeguato alle esigenze dell'organismo ed offrono la possibilità di assicurarne la motivazione tramite la maggiore articolazione del sistema retributivo;

considerato che la fissazione di un termine temporale rinnovabile una sola volta della durata dell'incarico di componente del Nucleo assicura il *turn-over* delle personalità e delle professionalità;

considerato che il Nucleo è alle dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che ha la responsabilità di trasmettere al Ministro del tesoro la relazione annuale sull'attività, ai fini della successiva trasmissione al Parlamento;

rilevata l'opportunità che le competenti Commissioni parlamentari, dopo aver ricevuto la relazione annuale sull'attività del Nucleo, procedano all'audizione del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, in modo da poter acquisire informazioni sulla valutazione *ex ante* e la verifica *ex post* degli investimenti pubblici,

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

il Governo preveda – ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 – che la relazione annuale da predisporre per la presentazione al Parlamento, anche al fine della preparazione di audizioni del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, da un lato dia conto della diffusione dei metodi di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dall'altro proceda ad una comparazione tra le previsioni *ex ante* e le risultanze *ex post* dell'attività delle due unità operative in cui è articolato il Nucleo, analizzando le cause degli scostamenti dai risultati attesi, suggerendo opportune azioni correttive.

Il senatore Antonio AZZOLLINI raccomanda alla Commissione il seguente emendamento a sua firma affermando che esso è volto a garantire trasparenza nella scelta dei componenti del Nucleo e degli assistenti addetti a tale servizio:

Si inserisca, dopo la raccomandazione finale della proposta di parere del relatore, la seguente raccomandazione:

«Il Governo preveda inoltre che la relazione annuale per il Parlamento includa l'elenco dei componenti del Nucleo e degli assistenti addetti a tale servizio, con il relativo trattamento economico».

Il senatore Giovanni FERRANTE esprime il proprio apprezzamento nei confronti della proposta di parere presentata dal relatore e ritiene che anche l'emendamento Azzollini possa essere accolto dalla Commissione, in quanto conforme allo spirito della proposta di parere presentata; sarebbe comunque opportuno che lo stesso venisse considerato non

come aggiuntivo al testo della proposta ma come integrativo della stessa.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, ringraziando il relatore e la Commissione per l'accurato lavoro svolto sullo schema di regolamento in esame, osserva, in relazione alla emendamento del senatore Azzollini, che l'opportunità di controllare da parte del Parlamento la scelta delle professionalità e del connesso trattamento economico dei componenti il Nucleo di valutazione dovrebbe essere intesa in senso più generale, in modo da interessare l'attività della pubblica amministrazione nel suo complesso.

Il senatore Franco DEBENEDETTI, in relazione alle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo e alla proposta emendativa presentata dal senatore Azzollini, riformula l'originaria proposta di parere nel modo seguente:

la Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale,

esaminato lo schema di regolamento contenente ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione;

sottolineato il ruolo fondamentale del Nucleo sia nella procedura di allocazione delle risorse che saranno disponibili per gli investimenti pubblici che nell'attività di diffusione nella pubblica amministrazione, sia centrale che locale, di metodologie per la selezione e l'individuazione delle iniziative da finanziare;

considerato che il processo di diffusione di queste metodologie nella pubblica amministrazione e la stessa attività del Nucleo non potranno che trarre vantaggio da trasparenti informazioni sulle professionalità ed il trattamento economico dei componenti del Nucleo;

considerati gli elementi di flessibilità della normativa sui componenti del Nucleo, che consentono di selezionare personale adeguato alle esigenze dell'organismo ed offrono la possibilità di assicurarne la motivazione tramite la maggiore articolazione del sistema retributivo;

considerato che la fissazione di un termine temporale rinnovabile una sola volta della durata dell'incarico di componente del Nucleo assicura il *turn over* delle personalità e delle professionalità;

considerato che il Nucleo è alle dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che ha la responsabilità di trasmettere al Ministro del tesoro la relazione annuale sull'attività, ai fini della successiva trasmissione al Parlamento;

rilevata l'opportunità che le competenti Commissioni parlamentari, dopo aver ricevuto la relazione annuale sull'attività del Nucleo, procedano all'audizione del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, in modo da poter acquisire informazioni sulla valutazione *ex ante* e la verifica *ex post* degli investimenti pubblici, operate dalla due unità operative del Nucleo,

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

il Governo preveda – ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 – che la relazione annuale da predisporre per la presentazione al Parlamento, anche al fine della preparazione di audizioni parlamentari del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione:

a) dia conto della diffusione dei metodi di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

b) proceda ad una comparazione tra le previsioni *ex ante* e le risultanze *ex post* dell'attività delle due unità operative in cui è articolato il Nucleo, analizzando le cause degli scollamenti dai risultati attesi e suggerendo opportune azioni correttive;

c) renda noto l'elenco dei componenti del Nucleo e degli assistenti addetti a tale servizio, con il relativo trattamento economico.

Il senatore Antonio AZZOLLINI annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia alla proposta di parere formulata dal relatore dal momento che essa tiene presente alcune preoccupazioni e rilievi formulati dagli esponenti del suo gruppo durante la discussione generale.

Il Presidente Antonio MARZANO pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere così come formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

89^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1063) CAPONI. – *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo*

(2080) BARRILE ed altri. – *Disciplina della professione di guida subacquea* (Parere su nuovo testo unificato ed emendamento alla 10^a Commissione: favorevole con osservazione)

Illustra il testo unificato il senatore MAGNALBÒ, ricordando il parere espresso dalla Sottocommissione il 17 luglio 1997. Ricorda che la condizione allora apposta è stata accolta, per cui non vi è nulla da osservare per quanto di competenza.

Il senatore ANDREOLLI nota che agli articoli 4 e 5 vi è un eccesso di regolamentazione: la disciplina statale sembra infatti assorbente di ogni competenza regionale. Il senatore MAGNALBÒ non nega questo rilievo e propone pertanto di inserire un'apposita osservazione.

Consente la Sottocommissione all'unanimità.

(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, il quale illustra i disegni di legge, primi nel loro genere. Si sofferma sugli aspetti di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile, concludendo con una proposta di parere favorevole, in quanto le iniziative sono conformi agli articoli 9 e 32 della Costituzione.

Consente all'unanimità la Sottocommissione.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

(A007 000, C29^a, 0005^o)

Il senatore MAGNALBÒ segnala l'opportunità di attivare, eventualmente da parte del Presidente del Senato o del Presidente della 1^a Commissione, iniziative atte a sottolineare l'esigenza di evitare, nei disegni di legge presentati al Senato, disposizioni di eccessivo dettaglio ed invasive di competenze regionali.

Il senatore ANDREOLLI plaude a questa segnalazione, che si riserva di portare a conoscenza del Presidente Villone.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

40^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con condizione e con osservazione.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 17.

(3352) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore designato, senatore Ripamonti, fa presente che sono stati trasmessi dalla Commissione di merito alcuni ulteriori emendamenti e riformulazioni di emendamenti già presentati. A suo avviso, dovrebbe essere confermato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.14 (nuovo testo), mentre sull'emendamento 8.0.5 (nuovo testo) propone di esprimere parere contrario. Sui restanti emendamenti (2.50, 6.0.3, 8.0.4 e 8.10) ritiene che la Sottocommissione possa pronunciarsi in senso non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere testè formulata.

La seduta termina alle ore 17,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 2 luglio 1998, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triaglia (*Doc. IV-bis*, n. 25).

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(4^a - Difesa)**

Giovedì 2 luglio 1998, ore 8,45

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (43).
- PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (2669).

- MANCONI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage; ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (2745).
 - BERTONI. - Previsione della nomina di un Ministro senza portafoglio alla Presidenza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) (2959).
 - MANFREDI ed altri. - Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto (3137).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 14

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).

X. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).
- Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (3314) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) (3296).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione

o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (3277).
- Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997 (3278).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 (3280).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).

- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 9 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale: seguito dell'esame del documento conclusivo.

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri).

- SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
 - SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).
- (Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/bis) *((Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati)*.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

IV. Discussione del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277).
- Schema di provvedimento di riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998 concernente «Somme da erogare ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 279).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283).
- Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 15

In sede consultiva di atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).

- MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).
- BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni in materia di formazione professionale (n. 287).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 2 luglio 1998, ore 8,30 e 15

I. Seguito della audizione di rappresentanti della Confederazione italiana medici ospedalieri (CIMO) e della Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri-sindacato italiano medicina pubblica (ANAAO ASSOMED).

II. Audizione del presidente della Associazione nazionale primari ospedalieri (ANPO).

Audizione di rappresentanti del sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), della Federazione italiana medici di famiglia (FIM-MG), della CGIL-medici nonché della CISL-medici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 2 luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Raitre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997, nonché dei piani aziendali coordinati, e discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del contratto di servizio:

- Audizione del direttore generale della Rai e dei responsabili designati delle nuove divisioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 2 luglio 1998, ore 8,30

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997.

Relatori alla Commissione:

- sull'attività generale, sen. Michele DE LUCA;
- su Ente nazionale previdenza addetti impiegati in agricoltura, sen. GRUOSSO;
- su Opera nazionale assistenza organi sanitari italiani, dep. CANGEMI;
- su Fondo agenti spedizionieri corrieri, sen. MACONI;
- su Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari, sen. AGOSTINI;
- su Cassa ragionieri periti commerciali, dep. GASPERONI;
- su Cassa dottori commercialisti, dep. PAGLIUCA;
- su Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, sen. PASTORE;
- su Cassa nazionale del notariato, sen. DONDEYNAZ;
- su Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, sen. Roberto NAPOLI;
- su Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sen. MANFROI;

- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro,
dep. STELLUTI;
 - su Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio,
dep. STELLUTI.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 2 luglio 1998, ore 14

Audizione del dottor Luciano Padula, sostituto procuratore della Repubblica di Monza.

Seguito dell'esame della proposta di relazione relativa alle regioni Liguria e Piemonte.

Comunicazioni del Presidente.
